Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025*", ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (c.d. regolamento sulla ciberresilienza).

Il regolamento (UE) 2024/2847, entrato in vigore il 10 dicembre 2024, introduce requisiti orizzontali di cybersicurezza per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza nei prodotti con elementi digitali, destinati ad applicarsi a software, hardware e componenti immessi sul mercato dell'Unione. La disciplina europea, infatti, è orientata a favorire lo sviluppo di prodotti con elementi digitali sicuri, garantendo, tra l'altro, che i prodotti hardware e software siano immessi sul mercato con un minor numero di vulnerabilità e che i fabbricanti prendano in considerazione la sicurezza durante l'intero ciclo di vita di un prodotto. Inoltre, anche attraverso l'obbligo per i fabbricanti di apporre il marchio CE sui prodotti conformi, si rafforza la tutela del consumatore rispetto all'acquisto e all'utilizzo di prodotti con elementi digitali cybersicuri.

Centrale ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento sulla ciberresilienza è la definizione di un modello di *governance*. Infatti, il regolamento sulla ciberresilienza richiede a ciascuno Stato membro di designare una autorità di notifica competente per la valutazione, designazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità e consente agli Stati membri di affidare le funzioni di valutazione e controllo all'organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008.

Parimenti, il regolamento sulla ciberresilienza richiede a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità di vigilanza del mercato, chiamate a garantirne l'effettiva applicazione. Il citato regolamento disciplina, inoltre, specificamente, la fattispecie relativa ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (regolamento sull'intelligenza artificiale). Per quanto riguarda tali prodotti, infatti, è stabilito che la vigilanza sia svolta dalle autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento sull'intelligenza artificiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Con riferimento agli specifici poteri di vigilanza attribuiti alle autorità di vigilanza del mercato, il regolamento sulla ciberresilienza stabilisce espressamente, all'articolo 52, che il regolamento (UE) 2019/1020 si applichi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali previsioni appaiono in linea con l'intenzione del legislatore europeo di non costruire, per i prodotti disciplinati dal regolamento sulla ciberresilienza, un sistema autonomo e separato di vigilanza, ma di ricondurre tali prodotti all'interno del quadro normativo generale già vigente per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione.

In coerenza con tale impostazione, il legislatore europeo è intervenuto direttamente sul regolamento (UE) 2019/1020, modificandone l'allegato I, recante l'"*Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione*", mediante l'inserimento del regolamento sulla ciberresilienza tra gli atti normativi ivi richiamati. Tale intervento riveste particolare rilievo sistematico, poiché l'inclusione del regolamento sulla ciberresilienza nell'allegato I determina l'assoggettamento dei prodotti con elementi digitali non soltanto alle specifiche disposizioni di cui al capo V del predetto regolamento, ma anche all'intero apparato di vigilanza e controllo previsto dal regolamento sulla vigilanza del mercato e dalle disposizioni nazionali che ne hanno permesso l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento interno.

Tale scelta normativa muove dall'esigenza di garantire uniformità e coerenza nell'esercizio delle attività di vigilanza all'interno del mercato unico europeo, evitando la proliferazione di regimi di controllo settoriali e favorendo, invece, il ricorso a strumenti, procedure e meccanismi di cooperazione già ampiamente consolidati.

Per espressa volontà del legislatore europeo, dunque, la disciplina sulla vigilanza dei prodotti con elementi digitali prevista dal regolamento sulla ciberresilienza si innesta nel quadro normativo definito dal regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e, nell'ordinamento italiano, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 157 del 2022, che ha dato attuazione alle relative disposizioni europee. Il regolamento sulla ciberresilienza deve, pertanto, essere letto e applicato in coordinamento con tali fonti normative, che continuano a disciplinare taluni profili organizzativi e procedimentali dell'attività di controllo.

Sotto un altro profilo, il regolamento lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella costruzione delle modalità di cooperazione tra l'autorità competente e le altre autorità nazionali previste nei settori contigui. Questo vale, in particolare, per il raccordo con le autorità di vigilanza del mercato già operanti ai sensi del d.lgs. n. 157 del 2022, per la circolazione delle informazioni con il CSIRT nazionale, per il rapporto con eventuali autorità settoriali e per l'integrazione con i meccanismi di controllo già esistenti in materia di cybersicurezza e intelligenza artificiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Un ulteriore ambito di discrezionalità riguarda il sistema sanzionatorio in relazione, in particolare, alla definizione dei profili procedimentali, mentre gli obblighi la cui violazione è soggetta a sanzione e la relativa commisurazione trovano già puntuale definizione nell'articolo 64 del regolamento sulla ciberresilienza.

Infine, l'applicazione delle misure statuite dal regolamento si realizzerà per fasi, prevedendosi, in particolare, che le norme di carattere generale si applicheranno dall'11 dicembre 2027, le disposizioni concernenti la notificazione degli organismi di valutazione della conformità dall'11 giugno 2026 e gli obblighi di notifica di vulnerabilità e incidenti gravi dall'11 settembre 2026.

Il proposto decreto legislativo si compone di 27 articoli, suddivisi in otto Capi, e un allegato.

Il Capo I è dedicato alle "*Disposizioni generali*", il Capo II alla "*Notifica degli organismi di valutazione della conformità*", il Capo III alla "*Vigilanza del mercato*", il Capo IV alle "*Disposizioni sanzionatorie*", il Capo V alle "*Misure per le microimprese e le piccole imprese e di semplificazione*", il Capo VI agli "*Spazi di sperimentazione normativa*", il Capo VII alle "*Ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento*", il Capo VIII alle "*Disposizioni transitorie, finanziarie e finali*".

Capo I - Disposizioni generali

L'**articolo 1** precisa l'oggetto del presente decreto, relativo alla definizione delle disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa italiana al regolamento sulla ciberresilienza e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

L'**articolo 2** reca le definizioni impiegate ai fini del presente decreto. In particolare, oltre a disporre l'applicazione delle definizioni previste dal regolamento sulla ciberresilienza, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dal regolamento (UE) 2016/679, tale disposizione reca, altresì, le specifiche definizioni di «regolamento», «Agenzia» e «CSIRT Italia», «organismo nazionale di accreditamento», «organismo notificato», «ENISA», «sistema di IA ad alto rischio», «regolamento IA», «decreto legislativo IA», «Autorità di vigilanza del mercato», «Autorità del settore finanziario», «Sandbox- CRA» e «sperimentazione *FinTech*».

Al riguardo, si rappresenta che, quanto alle "Autorità di vigilanza del mercato", devono intendersi l'Agenzia, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

quanto previsto dall'articolo 52, paragrafi 2 e 14, del regolamento sulla ciberresilienza e dall'articolo 9 del presente decreto, alla cui descrizione si rinvia. Quanto alle "Autorità del settore finanziario", si intende, invece, riferirsi esclusivamente alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.

L'**articolo 3** prevede, nei limiti e per le finalità di cui al regolamento sulla ciberresilienza, la possibilità per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella sua veste di autorità di vigilanza del mercato relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, e per la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, quali autorità di vigilanza per i prodotti con elementi digitali che siano anche classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche negli ambiti di rispettiva competenza. Tali atti indirizzo sono, come sopra evidenziato, da adottarsi nel rispetto dei limiti di cui al regolamento, intendendosi con tale formulazione fare riferimento, tra l'altro, all'esigenza di assicurare il rispetto delle misure elaborate dalla Commissione ai sensi del regolamento, nonché degli orientamenti di cui all'articolo 26 del regolamento medesimo.

Capo II - Notifica degli organismi di valutazione della conformità

L'**articolo 4** individua l'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il loro controllo, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni previste dal regolamento nel caso in cui l'organismo notificato subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata.

In particolare, il **comma 1** identifica l'ACN quale autorità di notifica in attuazione di quanto disposto dal criterio specifico di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025).

Il successivo **comma 2**, aderendo all'opzione prevista dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza, dispone che i compiti di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità siano affidati all'organismo nazionale di accreditamento, che li esegue ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93). Al riguardo, si chiarisce che l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, è Accredia, come da designazione effettuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Infine, il **comma 3** rimette a un'apposita convenzione tra tale organismo di accreditamento e l'ACN la regolazione dei rapporti correlati all'esercizio dei citati compiti di valutazione e controllo.

L'**articolo 5** disciplina la domanda di notifica, nonché la procedura di designazione e notifica.

Il **comma 1** stabilisce che l'organismo di valutazione della conformità presenta all'Agenzia la domanda di notifica, corredata della documentazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza, ossia di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti con elementi digitali per i quali l'organismo dichiara di essere competente, incluso il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento. Tale requisito è correlato, in particolare, all'opzione sopra descritta di affidare i compiti di valutazione degli organismi di valutazione della conformità ad Accredia che, secondo quanto disposto dal già citato articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza, è tenuta a esercitarli ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 e, dunque, nel rispetto delle norme sull'accreditamento. Quest'ultimo regolamento che fissa, per l'appunto, le norme sull'accreditamento dispone, all'articolo 5, comma 1, che, a seguito di domanda da parte dell'organismo di valutazione della conformità, l'organismo nazionale di accreditamento rilasci un certificato di accreditamento. Il medesimo articolo prevede, al comma 2, che ulteriori prove documentali debbano essere fornite dallo Stato membro alla Commissione solo "qualora lo Stato membro decida di non usare l'accreditamento". Di conseguenza, in ossequio a tale ricostruzione normativa e al combinato disposto delle sopra citate norme, derivante dall'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 36, paragrafo 2, si è stabilito che l'organismo di valutazione della conformità debba presentare, in sede di domanda di notifica all'Agenzia, anche il certificato di accreditamento.

Il **comma 2** precisa che l'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale le procedure per la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, definite con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia, volte a integrare alcuni aspetti non definiti nelle norme regolamentari, come, ad esempio, i termini procedimentali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento unionale e nazionale.

Il **comma 3** demanda al decreto di cui all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 (i.e. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia), la determinazione delle tariffe che gli organismi di valutazione della conformità devono corrispondere all'Agenzia a fronte dell'espletamento delle attività di designazione, notifica e rinnovo. Tale previsione si giustifica alla luce di quanto previsto dall'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ai commi 4 e 5 prevede, rispettivamente, che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, per dare attuazione alle

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

disposizione europee di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento, siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso e che le entrate derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e controlli.

Il **comma 4** dispone che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 3 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

L'**articolo 6** reca la disciplina delle modifiche delle notifiche.

In particolare, il **comma 1** dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento sulla ciberresilienza (avente il medesimo oggetto dell'articolo in esame), l'organismo nazionale di accreditamento, nell'ambito dell'attività di controllo allo stesso affidata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto in esame, comunichi all'Agenzia i casi di limitazione, sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

Il **comma 2** statuisce che durante il periodo di sospensione, limitazione o revoca della notifica ovvero in caso di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, quest'ultimo non può rilasciare certificati di conformità sui prodotti.

Il **comma 3** dispone che con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono disciplinate le procedure per la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica, nonché per l'adozione delle misure appropriate per garantire che le pratiche di un organismo (in caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato), siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. Tali procedure saranno volte, in particolare, a integrare alcuni aspetti non definiti nelle norme regolamentari, come, ad esempio, i termini procedimentali e la fase del contradditorio procedimentale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento unionale e nazionale.

L'**articolo 7** dispone in relazione alle procedure di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, stabilendo che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 del regolamento sulla ciberresilienza (il quale richiede espressamente che "*gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati*"), ciascun organismo notificato prevede laddove non già disponibile, nel rispetto degli schemi di accreditamento di riferimento, una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.

L'**articolo 8** disciplina il raccordo informativo con l'Autorità di notifica designata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Tale raccordo informativo si rende necessario dal momento che, per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

sulla ciberresilienza e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza dispone che gli organismi notificati competenti a controllarne la conformità ai requisiti di cui all'allegato I del citato regolamento siano gli stessi organismi notificati competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento sulla ciberresilienza sia stata valutata nell'ambito della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

In particolare, l'articolo in esame prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale, quale Autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge n. 132 del 2025, informi l'Agenzia circa gli organismi notificati per i quali sia stata valutata, nell'ambito della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689 e del decreto legislativo IA, la conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati richiesti dal regolamento sulla ciberresilienza, al fine di assicurare e agevolare l'allineamento informativo per l'esercizio delle conseguenti funzioni da parte dell'Agenzia quale Autorità di notifica ai sensi del regolamento sulla ciberresilienza.

Capo III - Vigilanza del mercato

L'**articolo 9**, al **comma 1**, in attuazione di quanto disposto dal criterio specifico di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), individua l'Agenzia quale Autorità di vigilanza del mercato preposta a garantire l'efficace attuazione del regolamento sulla ciberresilienza, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. In particolare, tale designazione, disposta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza, riveste carattere generale e residuale in relazione alla competenza a vigilare sul rispetto dei requisiti orizzontali di cybersicurezza stabiliti dal regolamento.

Il **comma 2** considera la fattispecie relativa a quei prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Rispetto ai suddetti prodotti, l'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla ciberresilienza prevede che le autorità responsabili delle attività di vigilanza siano le autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo IA, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, le autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA sono l'ACN, quale autorità generale per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, quali autorità di vigilanza settoriali del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

da istituti finanziari, rispettivamente, nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; nonché il Garante per la protezione dei dati personali, quanto ai sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui diritti fondamentali. Alla luce di quanto rappresentato, il comma in parola individua le suddette autorità quali autorità responsabili per la vigilanza dei prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza e che, al contempo, sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 e rientrano negli ambiti di competenza definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo IA.

L'**articolo 10** disciplina l'attribuzione dei poteri e delle misure di vigilanza del mercato in capo all'Agenzia.

Il **comma 1** attribuisce all'Agenzia i poteri di vigilanza del mercato di cui al Capo V del regolamento sulla ciberresilienza, al Capo V del regolamento (UE) 2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché i poteri previsti dal decreto legislativo n. 157 del 2022, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1020.

Il **comma 2** disciplina la possibilità per l'Agenzia di avvalersi, nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla stessa attribuiti, della collaborazione della Guardia di finanza. Tale previsione risulta particolarmente funzionale a garantire un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dal regolamento sulla ciberresilienza, considerati le significative competenze in materia economica e finanziaria e i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni attribuiti alla Guardia di finanza stessa. Trattasi di una forma di collaborazione ad ampio spettro e ulteriore rispetto a quella contemplata dal decreto legislativo n. 157 del 2022, il quale attribuisce alla Guardia di finanza il ruolo, insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di "autorità incaricata del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea".

Il **comma 3** rimette a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 della disposizione in commento. Trattasi di disposizioni volte a integrare, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento unionale e nazionale, alcuni aspetti operativi non definiti nelle norme dei regolamenti europei.

L'**articolo 11** disciplina l'attribuzione dei poteri e delle misure di vigilanza in capo alle Autorità di vigilanza del mercato diverse dall'Agenzia.

Al riguardo, ai fini dello svolgimento dei compiti di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

ciberresilienza e dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, il **comma 1** dell'articolo in commento stabilisce che le Autorità del settore finanziario dispongono dei poteri di vigilanza del mercato di cui al Capo V del regolamento sulla ciberresilienza, nonché di quelli previsti dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e dal decreto legislativo n. 157 del 2022 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1020. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per le Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo IA.

Il **comma 2** disciplina la possibilità per le Autorità del settore finanziario di avvalersi, nell'esercizio dei poteri di vigilanza alle stesse attribuiti, della collaborazione della Guardia di finanza.

Il **comma 3** menziona un apposito protocollo di intesa che le Autorità del settore finanziario stipulano con la Guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria.

Il **comma 4**, infine, attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, i poteri e le misure di vigilanza previsti dal Capo V del regolamento sulla ciberresilienza, dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dal decreto legislativo n. 157 del 2022.

L'**articolo 12** provvede a definire le attività di collaborazione tra le Autorità di vigilanza del mercato e gli ulteriori soggetti previsti dal decreto legislativo n. 157 del 2022. Tali collaborazioni si rendono, in particolare, necessarie alla luce dell'orizzontalità e trasversalità dei requisiti vigilati ai sensi del regolamento sulla ciberresilienza che, facendo riferimento ad aspetti di cybersicurezza degli elementi digitali integrati in un ampio novero di prodotti, presentano punti di contatto con ambiti vigilati da altre autorità di vigilanza del mercato.

In particolare, il **comma 1,** ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla ciberresilienza, disciplina specificamente l'ipotesi di prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689. Al riguardo, dispone che le Autorità di vigilanza del mercato disciplinino meccanismi di cooperazione e di scambio informativo nell'ambito di appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il **comma 2** rimette ad appositi accordi sottoscritti ai sensi del citato articolo 15 della legge n. 241 del 1990 la disciplina dei meccanismi di coordinamento operativo e di scambio informativo tra le Autorità di vigilanza del mercato, le autorità incaricate del controllo di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 157 del 2022 (ossia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza) e gli ulteriori soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

legislativo, per l'esercizio dei rispettivi poteri (trattasi, in particolare, delle autorità di vigilanza designate dal citato decreto legislativo e dei relativi uffici territoriali, nonché degli altri enti ai quali è demandato, dalla normativa settoriale di armonizzazione indicata negli allegati di cui al d.lgs. n. 157 del 2022, lo svolgimento delle attività di vigilanza).

L'**articolo 13**, in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento sulla ciberresilienza, stabilisce che possono essere previste forme di coordinamento operativo e informativo tra l'Agenzia, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali per assicurare, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. Con specifico riguardo all'Agenzia, la disposizione in commento richiama, altresì, quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, in relazione alla possibilità che l'Agenzia consulti l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e collabori con essa anche rispetto agli incidenti che comportino la violazione di dati personali, nel rispetto delle competenze della stessa Autorità, rimettendo ad appositi protocolli di intesa la definizione delle modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 14** provvede in materia di reclami alle Autorità di vigilanza del mercato e di segnalazioni al CSIRT Italia, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento sulla ciberresilienza.

Al riguardo, il **comma 1** statuisce che le Autorità di vigilanza del mercato ricevono, secondo le rispettive competenze, i reclami presentati dai consumatori e li gestiscono secondo le procedure adottate da ciascuna, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 107, commi 6 e 7, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Infatti, considerato che il reclamo in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti posti a tutela del consumatore rispetto a prodotti che presentino una non conformità, si è ritenuto di fare riferimento ai criteri generali stabiliti dal codice del consumo – come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 (in adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/988) – che all'articolo 107 fa, in ogni caso, riferimento alle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022. Il riferimento alle rispettive competenze va letto alla luce dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, che, come menzionato, individua, limitatamente ai prodotti con elementi digitali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento e classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento IA, le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato nelle Autorità indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo IA, per gli ambiti ivi previsti.

Il **comma 2** rimette a un decreto del direttore generale dell'Agenzia la disciplina della procedura per la trattazione dei suindicati reclami.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Il **comma 3** dispone che il reclamo presentato a un'autorità di vigilanza non competente sia trasmesso d'ufficio all'autorità di vigilanza competente, dandone comunicazione al reclamante.

Il **comma 4** dispone che con il medesimo decreto di cui al precedente comma 2, siano disciplinate anche le procedure per la segnalazione da parte dei consumatori, direttamente al CSIRT Italia, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche.

Capo IV - Disposizioni sanzionatorie

L'**articolo 15** provvede a disciplinare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza del mercato e il procedimento di irrogazione delle sanzioni, stabilendo l'obbligo di assicurare che lo stesso si concluda entro un termine ragionevole.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, in caso di violazione del regolamento sulla ciberresilienza, le Autorità di vigilanza del mercato irrogano, secondo le rispettive competenze, le sanzioni disciplinate dall'articolo 64 del citato regolamento. Infatti, essendo i relativi massimi edittali già definiti con riguardo alle specifiche violazioni contemplate dal regolamento sulla ciberresilienza, si è ritenuto di rinviare integralmente a tale impianto sanzionatorio (che consta di sanzioni di importo fino a un massimo di 15 milioni di euro o del 2,5% del fatturato annuo mondiale per l'anno precedente se superiore).

Il **comma 2** chiarisce che le modalità per l'adozione delle sanzioni del capo IV da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono definite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

Il **comma 3** dispone che alle sanzioni in esame irrogate dalla Banca d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Il **comma 4** dispone che alle sanzioni in esame irrogate dalla Consob si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli da 195 a 195-*ter*, 195-*quinquies* e 196-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Il **comma 5** dispone che alle sanzioni in esame irrogate dall'IVASS si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli 311-*septies*, 324-*octies* e 325-*ter* del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Il **comma 6**, infine, stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'**articolo 16** disciplina la devoluzione dei proventi.

Il **comma 1** stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il successivo **comma 2** dispone che, con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto (ossia la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali), resta fermo quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), nn. 2) e 3), della legge n. 36 del 2026, si rappresenta quanto segue. Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera f), n. 2), relativo al coordinamento del sistema sanzionatorio previsto nell'ambito del decreto legislativo in esame con quello di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, non si è ritenuto di esercitarlo in quanto, in fase di analisi delle normative di riferimento, non sono emerse esigenze di coordinamento rispetto a settori di intervento che dal punto di vista della disciplina sostanziale sono autonomi e non interdipendenti.

Con riferimento al criterio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), n. 3), della citata legge delega, relativo all'introduzione di misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso, si rappresenta che l'attuazione dello stesso criterio si ritiene sia soddisfatta e assicurata dal rinvio operato all'articolo 15, comma 3, dello schema di decreto in esame, al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82 del 2021, nel quale saranno disciplinate anche misure di carattere riparatorio. Al riguardo, infatti, si precisa che l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha ampliato l'ambito applicativo del citato regolamento concernente il procedimento sanzionatorio, stabilendo che lo stesso disciplini anche i presupposti in presenza dei quali, nei casi di motivata impossibilità, può essere assegnato al soggetto un congruo termine per la realizzazione degli

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

adempimenti, ivi incluse le misure di sicurezza non implementate, previsti dalle rispettive normative di riferimento.

Capo V - Misure per le microimprese e le piccole imprese e di semplificazione

L'**articolo 17** riguarda il terminale per le segnalazioni al CSIRT Italia e impone all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 16 del regolamento sulla ciberresilienza relativo all'istituzione di una piattaforma unica di segnalazione da parte di ENISA, di adeguare il proprio Portale Segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla citata piattaforma unica.

L'**articolo 18**, al **comma 1**, stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Centro nazionale di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera aa), del decreto-legge n. 82 del 2021, promuove iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyber resiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le start-up.

Il successivo **comma 2** prevede che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia definiscono, secondo le rispettive competenze, le modalità e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento sulla ciberresilienza, prevedendo altresì il coordinamento operativo con le Amministrazioni competenti e le altre Autorità di vigilanza del mercato.

Il **comma 3**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento sulla ciberresilienza, dispone che, nella definizione delle tariffe relative alle procedure di valutazione della conformità, gli organismi di valutazione della conformità tengano conto degli interessi e delle esigenze specifici delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le start-up. A tal fine, le tariffe sono determinate secondo criteri di proporzionalità rispetto alle specifiche esigenze di tali imprese e le procedure d'esame e le prove pertinenti previste dal regolamento sono applicate solo ove opportuno, secondo un approccio basato sul rischio. La previsione è volta a garantire la proporzionalità degli oneri connessi alla valutazione della conformità, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni delle imprese interessate.

Capo VI - Spazi di sperimentazione normativa

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’**articolo 19** istituisce e disciplina lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza (“Sandbox-CRA”).

Il **comma 1**, in attuazione dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sulla ciberresilienza, istituisce lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza (“Sandbox-CRA”) sotto la supervisione, l’orientamento e il sostegno diretti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in qualità di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del citato regolamento.

Il **comma 2** dispone che la Sandbox-CRA prevede ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove, ai fini della conformità al regolamento sulla ciberresilienza, per un periodo di tempo limitato precedente alla loro immissione sul mercato.

Il **comma 3** statuisce che con decreto del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono disciplinati:
a) le modalità di gestione, di funzionamento e di cessazione della Sandbox-CRA;
b) i servizi erogati nell’ambito della Sandbox-CRA;
c) l’ambito di applicazione soggettivo;
d) i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti di sperimentazione, prevedendo, ai sensi del medesimo articolo 33, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento l’accesso prioritario e agevolato alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le start-up;
e) i requisiti della domanda di partecipazione alla Sandbox-CRA e le procedure per la sua valutazione, da concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, nonché le modalità di partecipazione, monitoraggio e uscita dalla Sandbox-CRA;
f) la durata massima della partecipazione alla sperimentazione, proporzionata alla complessità e alla portata del progetto, e i criteri per la sua eventuale proroga;
g) le modalità e le procedure per lo svolgimento di ulteriori eventuali fasi della sperimentazione normativa, se previste da atti di esecuzione della Commissione europea o da buone pratiche riconosciute a livello europeo;
h) ogni altro aspetto relativo all’istituzione e al funzionamento della Sandbox-CRA e ai relativi servizi.

Il **comma 4** specifica che il decreto di cui al comma 3 è adottato tenendo conto degli atti di esecuzione della Commissione europea e delle buone pratiche riconosciute a livello europeo in materia di spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza e può essere aggiornato periodicamente.

Il **comma 5** dispone che l’erogazione dei servizi disciplinati dal decreto di cui al comma 3 può avvenire anche attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di *high*

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

performance computing di proprietà dell'Agenzia idonea a consentire test regolatori e verifiche di conformità.

Il **comma 6**, infine, prevede che, quando la sperimentazione nella Sandbox-CRA riguarda prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza delle Autorità di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto (ossia la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale coinvolge le medesime Autorità, per i profili di rispettiva competenza, precisando altresì che le modalità di collaborazione sono definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, adottato d'intesa con le medesime Autorità.

L'**articolo 20** disciplina la promozione dell'innovazione e il coordinamento con gli altri spazi di sperimentazione.

Il **comma 1** prevede che per la gestione della Sandbox-CRA, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi, anche tramite appositi accordi di collaborazione, degli impianti di prova e sperimentazione (TEF), dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), di sandbox di altri settori, di laboratori di ricerca universitari e di sperimentazione, di centri di eccellenza, del supporto tecnico dell'AI Factory italiana (IT4LIA), nonché di altre iniziative al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato.

Il **comma 2** statuisce poi che la Sandbox-CRA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

Il **comma 3** dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le autorità del settore finanziario (ossia la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e la sperimentazione FinTech.

Infine, il **comma 4** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con AgID, sentite le autorità del settore finanziario (ossia la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto legislativo IA.

Capo VII - Ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’**articolo 21** reca modifiche al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, e consta di un comma unico.

La **lettera a)** integra l’elenco delle Autorità di vigilanza del mercato, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, inserendovi l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (per le attività di cui all’Allegato VIII-*bis*, introdotto dalla successiva lettera c). Tale integrazione è, in particolare, prevista al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla coincidente modifica disposta dall’articolo 66 del regolamento sulla ciberresilienza all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020.

La **lettera b)** interviene a modificare l’articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022 (inerente al recupero dei costi delle attività di vigilanza), aggiungendo, dopo il comma 3, un comma 3-*bis* con il quale si stabilisce che i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo IA.

La **lettera c)**, infine, dispone che, dopo l’Allegato VIII al decreto legislativo n. 157 del 2022, sono aggiunti gli Allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater* di cui all’Allegato I al presente decreto. In particolare, gli allegati X e XI sono riferiti alle attività della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’IVASS e del Garante per la protezione dei dati personali.

L’**articolo 22** reca modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e consta di un comma unico che integra l’elenco delle funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, inserendovi quella di Autorità di notifica e Autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento sulla ciberresilienza e demandando espressamente all’Agenzia tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del citato regolamento.

L’**articolo 23** reca modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, integrando, al suo comma unico, l’elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, di cui all’Allegato II-*septies* del citato codice del consumo, inserendovi un riferimento al regolamento sulla ciberresilienza.

Capo VIII - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’**articolo 24** disciplina l’attuazione da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale degli obblighi di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

In particolare, il **comma 1** prevede che l’Agenzia procede a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili (di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 157 del 2022) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 2** precisa che con decreto del direttore generale, l’Agenzia procede alla ricognizione e all’individuazione dei laboratori di prova (ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 157 del 2022).

L’**articolo 25** prevede, al suo comma unico, alcune abrogazioni, disponendo che, a decorrere dall’11 dicembre 2027, sono abrogate le lettere d), e) e f) dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Di conseguenza, sono eliminati dal novero dei requisiti essenziali, ai quali deve conformarsi la fabbricazione delle apparecchiature radio di determinate categorie o classi, i seguenti:
d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell’abbonato; f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi.
Tale abrogazione è disposta al fine di adeguare l’ordinamento a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione del 16 febbraio 2026 che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30, il quale dispone l’abrogazione, a decorrere dall’11 dicembre 2027, del regolamento delegato da ultimo citato, a cui fanno riferimento le citate lettere d), e) e f) dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

L’**articolo 26** reca le disposizioni finanziarie.

Il **comma 1** prevede che, al fine di garantire all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento sulla ciberresilienza, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per l’anno 2026, euro 5.875.000 per l’anno 2027, euro 9.125.000 per l’anno 2028 ed euro 6.925.000 annui a decorrere dall’anno 2029, a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 3 della legge 17 marzo 2026, n. 36.

Il **comma 2** precisa che quota parte delle risorse di cui al comma 1, quantificate in euro 900.000 per l’anno 2026, in euro 2.700.000 per l’anno 2027 e in euro 5.850.000 a decorrere dall’anno 2028, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

volta a incrementare la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia.

Il **comma 3** prevede che, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** novella l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, disponendo le seguenti modifiche:

- si aggiunge il nuovo comma 3-*bis*, che amplia le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore. La ricollocazione del personale dirigenziale sarà possibile, oltreché nelle circostanze previste dal comma 3 del richiamato 12-*quinquies*, anche in occasione di processi di riorganizzazione dell'Agenzia ovvero per consentire un più efficiente assolvimento delle funzioni dell'ACN a tutela della cybersicurezza. La disposizione reca una salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico di natura fissa e continuativa del personale interessato, prevedendone l'applicazione ad un numero massimo di 2 unità per la qualifica di Direttore Centrale e di 1 unità per la qualifica di Direttore;

- si modifica, conseguentemente, il comma 5, per garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri previsti dal nuovo comma 3-*bis*.

L'**articolo 27**, disciplinando, al suo comma unico, protezione dei dati e riservatezza, statuisce che le forme di coordinamento operativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto, avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione. Tale norma è volta a consentire un efficace scambio informativo tra le diverse Autorità citate nel decreto legislativo, con particolare riferimento a quelle coinvolte nell'attività di vigilanza del mercato.

Il decreto è, infine, corredato di un Allegato (**Allegato I**), nel quale sono riportati gli Allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater* al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, ivi introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del presente decreto al fine di delimitare gli ambiti entro i quali l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Allegato VIII-*bis*), Banca d'Italia, CONSOB e IVASS (Allegato VIII-*ter*) e il Garante per la protezione dei dati personali (Allegato VIII-*quater*) operano quali Autorità di vigilanza del mercato ai sensi della

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

lettera h-*bis*) dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 157 del 2022 e dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

TABELLA DI CONCORDANZA

(*ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*)

Attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/2847

Delega di cui all'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36

"*Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento ((UE) 2024/2487 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (**regolamento sulla ciberresilienza)***"

Premessa

Di seguito si riporta la tabella di concordanza redatta ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Non trattandosi del recepimento di una direttiva europea, bensì dell'adeguamento della normativa nazionale a un regolamento europeo, solo alcuni articoli dello stesso richiedono adempimenti nazionali.

Nella tabella di concordanza si presentano, per ogni articolo del regolamento europeo, le disposizioni dello schema di decreto legislativo che prevedono adempimenti nazionali, ove necessari, nonché i criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato ad osservare ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025).

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 1 **Oggetto** Il presente regolamento stabilisce: a) norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cibersicurezza di tali prodotti; b) requisiti essenziali di cibersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cibersicurezza; c) requisiti essenziali di cibersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri. Tuttavia, a meri fini di coordinamento sistematico e normativo, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca l'oggetto del decreto legislativo medesimo.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
operatori economici in relazione a tali processi; d) norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti di cui al presente articolo.			
Articolo 2 **Ambito di applicazione** 1.Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. 2.Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali a cui si applicano i seguenti atti giuridici dell'Unione: a) regolamento (UE) 2017/745 (dispositivi medici);	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri. Nell'esercizio del criterio specifico di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 36 del 2026, l'articolo 25 dello schema di decreto prevede, al suo comma unico, alcune abrogazioni, disponendo che, a decorrere dall'11 dicembre 2027, sono abrogate le lettere d), e) e f) dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Di conseguenza, sono eliminati dal novero dei requisiti essenziali, ai quali deve conformarsi la fabbricazione delle apparecchiature radio di determinate categorie o classi, i seguenti: d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi. Tale abrogazione è disposta al fine di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione del 16 febbraio 2026 che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30, il quale dispone l'abrogazione, a decorrere dall'11 dicembre 2027, del regolamento delegato da ultimo citato, a cui fanno riferimento le citate lettere d), e) e f) dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b) regolamento (UE) 2017/746 (dispositivi medico diagnostici in vitro); c) regolamento (UE) 2019/2144 (sicurezza generale dei veicoli e protezione utenti della strada). 3.Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali che sono stati certificati in conformità del regolamento (UE) 2018/1139. 4.Il presente regolamento non si applica all'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2014/90/UE (equipaggiamento marittimo) del Parlamento europeo e del Consiglio (36). 5.L'applicazione del presente regolamento ai prodotti con elementi digitali contemplati da altre norme dell'Unione, che stabiliscono requisiti che			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
affrontano tutti o alcuni rischi contemplati dai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, può essere limitata o esclusa, qualora: a) tale limitazione o esclusione sia coerente con il quadro normativo generale applicabile a tali prodotti; e b) le norme settoriali conseguano lo stesso livello o un livello maggiore di protezione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 per integrare il presente regolamento specificando se tale limitazione o esclusione sia necessaria, i prodotti e le norme interessati, nonché l'ambito della limitazione, se pertinente. 6. Il presente regolamento non si applica ai pezzi di ricambio			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
messi a disposizione sul mercato per sostituire componenti identici in prodotti con elementi digitali e fabbricati secondo le stesse specifiche dei componenti che sono destinati a sostituire. 7. Il presente regolamento non si applica ai prodotti con elementi digitali sviluppati o modificati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale o di difesa o ai prodotti specificamente progettati per trattare informazioni classificate. 8. Gli obblighi definiti nel presente regolamento non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 3 **Definizioni** Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto con elementi digitali»: qualsiasi prodotto software o hardware e le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, compresi i componenti software o hardware immesso sul mercato separatamente; 2) «elaborazione dati da remoto»: qualsiasi elaborazione dati a distanza per la quale il software è stato progettato e sviluppato dal fabbricante o sotto la sua responsabilità e la cui assenza impedirebbe al prodotto con elementi digitali di svolgere una delle sue funzioni; 3) «cibersicurezza»: la cibersicurezza quale	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 2	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri. Tuttavia, al fine di adeguare le definizioni del regolamento all'ordinamento nazionale, l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, oltre a disporre l'applicazione delle definizioni previste dal regolamento (UE) 2024/2847, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dal regolamento (UE) 2019/679, reca altresì le specifiche definizioni di «regolamento», «Agenzia» e «CSIRT Italia», «organismo nazionale di accreditamento», «organismo notificato», «ENISA», «sistema di IA ad alto rischio», «regolamento IA», «decreto legislativo IA», «Autorità di vigilanza del mercato», «Autorità del settore finanziario», «Sandbox-CRA» e «sperimentazione FinTech».

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881; 4) «software»: la parte di un sistema di informazione elettronico costituita da un codice informatico; 5) «hardware»: un sistema di informazione elettronico fisico, o parti di esso, in grado di trattare, conservare o trasmettere dati digitali; 6) «componente»: il software o l'hardware destinato a essere integrato in un sistema di informazione elettronico; 7) «sistema di informazione elettronico»: un sistema, comprese le apparecchiature elettriche o elettroniche, in grado di trattare, conservare o trasmettere dati digitali; 8) «connessione logica»: una rappresentazione virtuale di una connessione dati			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
realizzata attraverso un'interfaccia software; 9) «connessione fisica»: qualsiasi connessione tra sistemi di informazione elettronici o componenti realizzata con mezzi fisici, anche attraverso interfacce elettriche, ottiche o meccaniche, fili od onde radio; 10) «connessione indiretta»: una connessione a un dispositivo o a una rete che non avviene direttamente, ma piuttosto nell'ambito di un sistema più ampio che è direttamente collegabile a tale dispositivo o rete; 11) «terminale»: qualsiasi dispositivo connesso a una rete e che funge da punto di accesso a tale rete; 12) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o un'altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione di prodotti con elementi digitali o in relazione alla messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali in conformità del presente regolamento; 13) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che sviluppa o fabbrica prodotti con elementi digitali o che fa progettare, sviluppare o fabbricare prodotti con elementi digitali e li commercializza con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso, di monetizzazione o gratuito; 14) «gestore di software open source»: una persona giuridica, diversa dal			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fabbricante, che ha la finalità o l'obiettivo di fornire un sostegno sistematico e duraturo per lo sviluppo di prodotti specifici con elementi digitali, che si qualificano come software liberi e open source e destinati ad attività commerciali, e che garantisce la sostenibilità economica di tali prodotti; 15) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; 16) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un prodotto con elementi digitali recante il nome o il marchio di una persona			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione; 17) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'Unione senza modificarne le proprietà; 18) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 19) «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese», rispettivamente: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese quali definite nell'allegato alla			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
raccomandazione 2003/361/CE; 20) «periodo di assistenza»: il periodo durante il quale un fabbricante garantisce che le vulnerabilità di un prodotto con elementi digitali siano gestite in modo efficace e conformemente ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II; 21) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto con elementi digitali sul mercato dell'Unione; 22) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto con elementi digitali perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
23) «finalità prevista»: l'uso di un prodotto con elementi digitali previsto dal fabbricante, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica; 24) «uso ragionevolmente prevedibile»: un uso che non corrisponde necessariamente alla finalità prevista dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica, ma che è probabile possa derivare da un			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
comportamento umano o da operazioni o interazioni tecniche ragionevolmente prevedibili; 25) «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un prodotto con elementi digitali in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi ragionevolmente prevedibili; 26) «autorità di notifica»: l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
27) «valutazione della conformità»: il processo atto a verificare il rispetto dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I; 28) «organismo di valutazione della conformità»: organismo di valutazione della conformità quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008. 29) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità designato in conformità del presente regolamento e di altre pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione; 30) «modifica sostanziale»: una modifica del prodotto con elementi digitali a seguito della sua immissione sul mercato che incide sulla			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I, o che comporta una modifica della finalità prevista per la quale il prodotto con elementi digitali è stato valutato; 31) «marcatura CE»: una marcatura mediante cui un fabbricante indica che un prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante sono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I e ad altre normative di armonizzazione applicabili dell'Unione e che ne prevedono l'apposizione; 32) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
normativa dell'Unione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento; 33) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; 34) «norma internazionale»: una norma internazionale quale definita all'articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 35) «norma europea»: una norma europea quale definita all'articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
36) «norma armonizzata»: una norma armonizzata, quale definita all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 37) «rischio di cibersicurezza»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente da esprimersi come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l'incidente; 38) «rischio di cibersicurezza significativo»: un rischio di cibersicurezza che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si può presumere abbia una probabilità elevata di provocare un incidente che potrebbe avere un impatto negativo grave, causando anche notevoli perdite o			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
perturbazioni materiali o non materiali; 39) «distinta base del software»: un registro formale contenente i dettagli e le relazioni della catena di approvvigionamento dei componenti inclusi negli elementi software di un prodotto con elementi digitali; 40) «vulnerabilità»: un punto debole, una suscettibilità o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che può essere sfruttato da una minaccia informatica; 41) «vulnerabilità sfruttabile»: una vulnerabilità che può essere utilizzata efficacemente da un avversario in condizioni operative pratiche; 42) «vulnerabilità attivamente sfruttata»: una vulnerabilità per la quale			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
esistono prove attendibili che un soggetto malintenzionato l'ha sfruttata in un sistema senza l'autorizzazione del proprietario del sistema; 43) «incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555; 44) «incidente che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali»: un incidente che incide negativamente o è in grado di incidere negativamente sulla capacità di un prodotto con elementi digitali di proteggere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati o funzioni; 45) «quasi incidente»: un quasi incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
46) «minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; 47) «dati personali»: i dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 48) «software libero e open source»: un software il cui codice sorgente è condiviso apertamente e che è messo a disposizione nell'ambito di una licenza gratuita e open source che prevede tutti i diritti per renderlo liberamente accessibile, utilizzabile, modificabile e ridistribuibile; 49) «richiamo»: un richiamo ai sensi dell'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
50) «ritiro»: un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020; 51) «CSIRT designato come coordinatore»: un CSIRT designato come coordinatore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555.			
Articolo 4 **Libera circolazione** 1. Gli Stati membri non impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali che sono conformi al presente regolamento. 2. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione e l'uso di un prodotto con elementi digitali non conforme al presente	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento, compresi i suoi prototipi, a condizione che il prodotto presenti un'indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non deve essere messo a disposizione sul mercato finché non lo sarà. 3. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di un software non finito non conforme al presente regolamento, a condizione che il software sia reso disponibile solo per un periodo limitato necessario ai fini di prova e con un'indicazione visibile che specifichi chiaramente che esso non è conforme al presente regolamento e che non sarà disponibile sul mercato per fini diversi dalla prova. 4. Il paragrafo 3 non si applica ai componenti di sicurezza di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dal presente regolamento.			
Articolo 5 **Acquisto o utilizzo di prodotti con elementi digitali** 1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri assoggettino i prodotti con elementi digitali a requisiti di cibersicurezza supplementari per l'acquisto o l'utilizzo di tali prodotti per fini specifici, anche nel caso in cui tali prodotti siano acquistati o utilizzati per scopi di sicurezza nazionale o di difesa, purché tali requisiti siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione e siano necessari e proporzionati al conseguimento di tali scopi. 2. Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in caso di acquisto di prodotti	Si ritiene che la disposizione non comporti la necessità di adeguamenti normativi nell'ambito dell'ordinamento nazionale.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I del presente regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità, sia presa in considerazione nella procedura di appalto.			
Articolo 6 **Requisiti per i prodotti con elementi digitali** I prodotti con elementi digitali sono messi a disposizione sul mercato soltanto se: a) soddisfano i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I, a condizione che siano correttamente installati, siano oggetto di un'adeguata manutenzione e siano utilizzati conformemente alla	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
loro finalità prevista o in condizioni ragionevolmente prevedibili e, se applicabile, siano stati installati i necessari aggiornamenti di sicurezza, e b) i processi messi in atto dal fabbricante sono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II.			
Articolo 7 **Prodotti con elementi digitali importanti** 1. I prodotti con elementi digitali che hanno la funzionalità principale di una categoria di prodotti di cui all'allegato III sono considerati prodotti con elementi digitali importanti e sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3. L'integrazione di un prodotto con elementi digitali che ha la funzionalità principale di una categoria di prodotti di cui all'allegato III	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
non rende di per sé il prodotto in cui è integrato assoggettato alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3. 2. Le categorie di prodotti con elementi digitali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, suddivise nelle classi I e II di cui all'allegato III, soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: a) il prodotto con elementi digitali svolge principalmente funzioni essenziali per la cibersicurezza di altri prodotti, reti o servizi, tra cui la sicurezza dell'autenticazione e dell'accesso, la prevenzione e il rilevamento delle intrusioni, la sicurezza dei terminali o la protezione della rete; b) il prodotto con elementi digitali svolge una funzione che comporta un rischio significativo di avere effetti negativi in ragione della sua			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
intensità e capacità di perturbare, controllare o danneggiare un gran numero di altri prodotti o la salute, la sicurezza o l'incolumità dei suoi utenti attraverso la manipolazione diretta, come una funzione centrale di sistema, compresi la gestione della rete, il controllo di configurazione, la virtualizzazione o il trattamento dei dati personali. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 al fine di modificare l'allegato III, includendo nell'elenco una nuova categoria all'interno di ciascuna classe di categorie di prodotti con elementi digitali e specificandone la definizione, spostando una categoria di prodotti da una classe all'altra o eliminandone una categoria esistente. Nel valutare la necessità di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
modificare l'elenco di cui all'allegato III, la Commissione tiene conto delle funzionalità relative alla cibersicurezza o della funzione e del livello di rischio di cibersicurezza posto dai prodotti con elementi digitali come stabilito dai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo prevedono, se del caso, un periodo di transizione minimo di 12 mesi, in particolare qualora una nuova categoria di prodotti con elementi digitali importanti sia aggiunta alla classe I o II o sia spostata dalla classe I alla classe II di cui all'allegato III, prima che inizino ad applicarsi le pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3, a meno che un periodo di transizione più			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
breve non sia giustificato da imperativi motivi di urgenza. 4.Entro l'11 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica la descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali delle classi I e II di cui all'allegato III e la descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali di cui all'allegato IV. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.			
Articolo 8 **Prodotti con elementi digitali critici** 1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento per determinare quali prodotti con elementi digitali aventi la funzionalità	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
principale di una categoria di prodotti di cui all'allegato IV del presente regolamento debbano essere tenuti a ottenere un certificato europeo di cibersicurezza a un livello di affidabilità almeno «sostanziale» nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma del regolamento (UE) 2019/881, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I del presente regolamento o parti di essi, a condizione che un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza che copra tali categorie di prodotti con elementi digitali sia stato adottato a norma del regolamento (UE) 2019/881 e sia a disposizione dei fabbricanti. Tali atti delegati specificano il livello di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
affidabilità richiesto che è proporzionato al livello di rischio di cibersicurezza associato ai prodotti con elementi digitali e tengono conto della loro finalità prevista, compresa la dipendenza critica da essi da parte dei soggetti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555. Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione effettua una valutazione del potenziale impatto sul mercato delle misure previste e procede a consultazioni con i portatori di interessi pertinenti, compreso il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza istituto a norma del regolamento (UE) 2019/881. La valutazione tiene conto della preparazione e del livello di capacità degli Stati membri per l'attuazione del pertinente sistema europeo			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
di certificazione della cibersicurezza. Qualora non siano stati adottati gli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo, i prodotti con elementi digitali che hanno la funzionalità principale di una categoria di prodotti di cui all'allegato IV sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafo 3. Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono un periodo di transizione minimo di sei mesi, a meno che un periodo di transizione più breve non sia giustificato da imperativi motivi di urgenza. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 per modificare l'allegato IV aggiungendo o ritirando categorie di prodotti con elementi digitali critici. Nel determinare tali categorie			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
di prodotti con elementi digitali critici e il livello di affidabilità richiesto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e garantisce che le categorie di prodotti con elementi digitali soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: a) vi è una dipendenza critica dei soggetti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 dalla categoria di prodotti con elementi digitali; b) gli incidenti e le vulnerabilità sfruttate riguardanti la categoria di prodotti con elementi digitali potrebbero causare gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento critiche in tutto il mercato interno. Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
effettua una valutazione del tipo di cui al paragrafo 1. Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono un periodo di transizione minimo di sei mesi, a meno che un periodo di transizione più breve non sia giustificato da imperativi motivi di urgenza.			
Articolo 9 **Consultazione dei portatori di interessi** 1.Nell'elaborare misure per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione consulta e tiene conto dei pareri dei pertinenti portatori di interessi, quali le autorità competenti degli Stati membri, le imprese del settore privato, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, la comunità del software open source, le associazioni dei consumatori, il mondo accademico e le agenzie e gli organismi pertinenti dell'Unione,	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
nonché i gruppi di esperti istituiti a livello dell'Unione. In particolare, la Commissione consulta e raccoglie i pareri di tali portatori di interessi in modo strutturato, se del caso, quando: a) elabora gli orientamenti di cui all'articolo 26; b) prepara le descrizioni tecniche delle categorie di prodotti di cui all'allegato III conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, valuta la necessità di potenziali aggiornamenti dell'elenco delle categorie di prodotti conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, o effettua la valutazione del potenziale impatto sul mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, fatto salvo L'articolo 61; c) svolge lavori preparatori per la valutazione e il riesame del presente regolamento.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. La Commissione organizza periodicamente sessioni di consultazione e informazione, almeno una volta all'anno, per raccogliere i pareri delle parti interessate di cui al paragrafo 1 sull'attuazione del presente regolamento.			
Articolo 10 **Migliorare le competenze in un ambiente digitale ciberresiliente** Ai fini del presente regolamento e per rispondere alle esigenze dei professionisti a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri, se del caso, con il sostegno della Commissione, del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza e dell'ENISA, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri nel settore dell'istruzione, promuovono misure e strategie volte a:	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
a) sviluppare competenze in materia di cibersicurezza e creare strumenti organizzativi e tecnologici per garantire una disponibilità sufficiente di professionisti qualificati al fine di sostenere le attività delle autorità di vigilanza del mercato e degli organismi di valutazione della conformità; b) ad aumentare la collaborazione tra il settore privato, gli operatori economici, anche attraverso la riqualificazione o il miglioramento delle competenze dei dipendenti dei fabbricanti, i consumatori, gli erogatori di istruzione e formazione e le pubbliche amministrazioni, ampliando le possibilità per i giovani di accedere a posti di lavoro			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	**Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)**	**Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione**	**Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo**
nel settore della cibersicurezza.			
Articolo 11 **Sicurezza generale dei prodotti** In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/988 [*regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti*][1], il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI di tale regolamento si applicano ai prodotti con elementi digitali per quanto riguarda gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non contemplati dal presente regolamento qualora tali prodotti non siano soggetti	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

[1] "*Articolo 2 "Ambito di applicazione": 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. In particolare, per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, quale definita all'articolo 3, punto 27): a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione;* ***b) il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano***".

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
a requisiti specifici di sicurezza imposti da altra «normativa di armonizzazione dell'Unione» ai sensi dell'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) 2023/988[2].			
Articolo 12 **Sistemi di IA ad alto rischio** 1. Fatti salvi i requisiti relativi all'accuratezza e alla robustezza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689, i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla cibersicurezza di cui			

[2] "*27) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento;*"

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'articolo 15 di tale regolamento qualora: a) tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I; b) i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II; e c) il conseguimento del livello di protezione della cibersicurezza richiesta a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689 sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento.			
2. Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali e i requisiti di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo si applica la	Articolo 15, comma 2, lettera d)	Articolo 8	L'articolo 8 prevede che, nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento (UE) 2024/2847, l'Agenzia per l'Italia digitale, in qualità di Autorità nazionale di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 23 settembre 2025, n. 132, informa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa gli organismi notificati per i

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
pertinente procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1689. Ai fini di tale valutazione, gli organismi notificati che sono competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689 sono anche competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all'articolo 39 del presente regolamento sia stata valutata nel contesto della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689. 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i prodotti			quali sia stata valutata, nell'ambito della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689 e al decreto legislativo [IA], la conformità ai requisiti dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/2847.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali importanti di cui all'allegato III del presente regolamento che sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, del presente regolamento e i prodotti con elementi digitali critici elencati nell'allegato IV del presente regolamento che sono tenuti a ottenere un certificato europeo di cibersicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento o, in assenza di tale certificato, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento, e che sono anche classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 e ai quali si applica			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
la procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2024/1689, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità previste dal presente regolamento per quanto riguarda i requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti nel presente regolamento. 4. I fabbricanti di prodotti con elementi digitali di cui al paragrafo 1 del presente regolamento possono partecipare agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689.			
Articolo 13 **Obblighi dei fabbricanti** 1. All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali, i fabbricanti assicurano che esso sia stato	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
progettato, sviluppato e prodotto conformemente ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I. 2. Ai fini della conformità al paragrafo 1, i fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cibersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto dei risultati di tale valutazione durante le fasi di pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione del prodotto con elementi digitali, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di cibersicurezza, prevenire gli incidenti e ridurne al minimo il loro impatto, anche in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori. 3. La valutazione dei rischi di cibersicurezza è documentata e aggiornata, se del caso, durante un periodo di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
assistenza da determinare conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Tale valutazione comprende almeno un'analisi dei rischi di cibersicurezza basata sulla finalità prevista e sull'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto con elementi digitali, nonché sulle sue condizioni d'uso, quali l'ambiente operativo o gli attivi da proteggere, tenendo conto della durata di utilizzo del prodotto prevista. La valutazione dei rischi di cibersicurezza indica se, ed eventualmente in che modo, i requisiti di sicurezza di cui all'allegato I, parte I, punto 2, sono applicabili al pertinente prodotto con elementi digitali e le modalità di attuazione di tali requisiti sulla base della valutazione dei rischi di cibersicurezza. Indica inoltre le modalità con cui il fabbricante intende applicare			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
l'allegato I, parte I, punto 1, e i requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all'allegato I, parte II. 4. All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali, il fabbricante include la valutazione dei rischi di cibersicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella documentazione tecnica richiesta a norma dell'articolo 31 e dell'allegato VII. Per i prodotti con elementi digitali di cui all'articolo 12, che sono soggetti anche ad altri atti giuridici dell'Unione, la valutazione dei rischi di cibersicurezza può far parte della valutazione dei rischi prevista da tali atti giuridici dell'Unione. Se alcuni requisiti essenziali di cibersicurezza non sono applicabili al prodotto con elementi digitali, il			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fabbricante fornisce una chiara giustificazione in tal senso nella suddetta documentazione tecnica. 5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1, i fabbricanti esercitano la dovuta diligenza quando integrano componenti provenienti da terzi affinché tali componenti non compromettano la cibersicurezza del prodotto con elementi digitali, anche quando integrano componenti di software liberi e open source che non sono stati messi a disposizione sul mercato nel corso di un'attività commerciale. 6. Quando è individuata una vulnerabilità in un componente, compreso un componente open source, integrato nel prodotto con elementi digitali, i fabbricanti la segnalano alla persona o al soggetto che si occupa della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fabbricazione o della manutenzione del componente e affrontano e correggono la vulnerabilità conformemente ai requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all'allegato I, parte II. Qualora abbiano sviluppato una modifica del software o dell'hardware per affrontare la vulnerabilità di tale componente, i fabbricanti condividono il codice o la documentazione pertinenti con la persona o il soggetto che si occupa della fabbricazione o della manutenzione del componente, se del caso in un formato leggibile da un dispositivo automatico. 7. I fabbricanti documentano sistematicamente, in modo proporzionato alla natura e ai rischi di cibersicurezza, gli aspetti pertinenti di cibersicurezza relativi al prodotto con elementi digitali,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
comprese le vulnerabilità di cui vengono a conoscenza e qualsiasi informazione pertinente fornita da terzi e, se del caso, aggiornano la valutazione dei rischi di cibersicurezza del prodotto. 8. All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali e per la durata del periodo di assistenza, i fabbricanti garantiscono che le vulnerabilità di tale prodotto, compresi i suoi componenti, siano gestite in modo efficace e in conformità dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II. I fabbricanti determinano il periodo di assistenza in modo che rifletta la durata di utilizzo prevista del prodotto, tenendo conto, in particolare, delle ragionevoli aspettative degli utilizzatori, della natura del prodotto, compresa la sua finalità prevista, nonché del			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
pertinente diritto dell'Unione che determina la durata di vita dei prodotti con elementi digitali. Nel determinare il periodo di assistenza, i fabbricanti possono tenere conto anche dei periodi di assistenza dei prodotti con elementi digitali che offrono funzionalità analoghe immessi sul mercato da altri fabbricanti, della disponibilità dell'ambiente operativo, dei periodi di assistenza dei componenti integrati che forniscono funzioni essenziali e che provengono da terzi, nonché degli orientamenti pertinenti forniti dall'apposito gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) istituito a norma dell'articolo 52, paragrafo 15, e dalla Commissione. Le questioni da prendere in considerazione per determinare il periodo di assistenza sono prese in			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
considerazione in modo da garantire la proporzionalità. Fatto salvo il secondo comma, il periodo di assistenza è di almeno cinque anni. Se si prevede che il prodotto con elementi digitali sarà utilizzato per meno di cinque anni, il periodo di assistenza corrisponde alla durata di utilizzo prevista. Tenendo conto delle raccomandazioni dell'ADCO di cui all'articolo 52, paragrafo 16, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento specificando il periodo minimo di assistenza per determinate categorie di prodotti qualora i dati di vigilanza del mercato suggeriscano l'inadeguatezza dei periodi di assistenza. I fabbricanti includono nella documentazione tecnica di cui			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'allegato VII le informazioni prese in considerazione per determinare il periodo di assistenza di un prodotto con elementi digitali. I fabbricanti dispongono di politiche e procedure adeguate, comprese politiche di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di cui all'allegato I, parte II, punto 5, per trattare e correggere potenziali vulnerabilità del prodotto con elementi digitali segnalate da fonti interne o esterne. 9. I fabbricanti garantiscono che ciascun aggiornamento di sicurezza di cui all'allegato I, parte II, punto 8, che è stato messo a disposizione degli utilizzatori durante il periodo di assistenza, rimanga disponibile dopo il rilascio per un minimo di dieci anni o per il restante periodo di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
assistenza, se quest'ultimo è superiore. 10. Il fabbricante che abbia immesso sul mercato versioni successive sostanzialmente modificate di un software può garantire la conformità al requisito essenziale di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II, punto 2, solo per l'ultima versione immessa sul mercato, a condizione che gli utilizzatori delle versioni precedentemente immesse sul mercato abbiano accesso gratuito all'ultima versione immessa sul mercato e non debbano sostenere costi aggiuntivi per adeguare l'ambiente hardware e software in cui utilizzano la versione originale del prodotto. 11. I fabbricanti possono tenere archivi pubblici di software per migliorare l'accesso degli utilizzatori alle			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
versioni precedenti. In questi casi, gli utilizzatori sono informati in modo chiaro e facilmente accessibile dei rischi associati all'uso di software privi di assistenza. 12. Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'articolo 31. Essi seguono o fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità prescelte di cui all'articolo 32. Se tale procedura di valutazione della conformità dimostra la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I, e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
UE conformemente all'articolo 28 e appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 30. 13. I fabbricanti tengono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per il periodo di assistenza, se quest'ultimo è superiore. 14. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti con elementi digitali fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. I fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di sviluppo e di produzione o della progettazione o delle			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
caratteristiche del prodotto con elementi digitali, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza o delle specifiche comuni di cui all'articolo 27 con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del prodotto con elementi digitali o mediante applicazione delle quali tale conformità è verificata. 15. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti con elementi digitali rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora ciò non sia possibile, che tali informazioni siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
16. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica o altri dati di contatto digitale nonché, se disponibile, il sito web presso cui possono essere contattati, sul prodotto con elementi digitali, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali. Tali informazioni sono incluse anche nelle informazioni e nelle istruzioni per l'utilizzatore di cui all'allegato II. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. 17. Ai fini del presente regolamento, i fabbricanti designano un punto di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
contatto unico che consenta agli utilizzatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro, anche per facilitare la segnalazione di vulnerabilità del prodotto con elementi digitali. I fabbricanti garantiscono che il punto di contatto unico sia facilmente identificabile dagli utilizzatori. Essi includono inoltre il punto di contatto unico nelle informazioni e istruzioni per l'utilizzatore di cui all'allegato II. Il punto di contatto unico consente agli utilizzatori di scegliere i mezzi di comunicazione preferiti, senza limitarli agli strumenti automatizzati. 18. I fabbricanti provvedono affinché i prodotti con elementi digitali siano accompagnati dalle informazioni e dalle istruzioni per l'utilizzatore di cui all'allegato II in forma			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
cartacea o elettronica. Tali informazioni e istruzioni sono fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Sono chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili. Consentono un'installazione, un funzionamento e un utilizzo sicuri dei prodotti con elementi digitali. I fabbricanti mantengono a disposizione degli utilizzatori e delle autorità di vigilanza del mercato le informazioni e istruzioni per l'utilizzatore di cui all'allegato II per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest'ultimo è superiore. Qualora tali informazioni e istruzioni siano fornite online, i fabbricanti			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
garantiscono che siano accessibili, di facile uso e disponibili online per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per il periodo di assistenza, se quest'ultimo è superiore. 19. I fabbricanti garantiscono che la data finale del periodo di assistenza di cui al paragrafo 8, comprendente almeno il mese e l'anno, sia specificata in modo chiaro e comprensibile al momento dell'acquisto in modo facilmente accessibile e, se del caso, sul prodotto con elementi digitali, sul suo imballaggio o con mezzi digitali. Ove tecnicamente fattibile alla luce della natura del prodotto con elementi digitali, i fabbricanti inviano una notifica agli utilizzatori per informarli che il loro prodotto			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali ha raggiunto la fine del periodo di assistenza. 20. I fabbricanti forniscono una copia della dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione di conformità UE semplificata con il prodotto con elementi digitali. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, questa contiene l'esatto indirizzo Internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE completa. 21. A partire dall'immissione sul mercato e per la durata del periodo di assistenza, i fabbricanti che hanno la certezza o motivo di credere che il prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I adottano immediatamente le misure			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
correttive necessarie per rendere conformi il prodotto con elementi digitali o i processi del fabbricante oppure, a seconda dei casi, per ritirare o richiamare il prodotto. 22. I fabbricanti, su richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, forniscono a tale autorità, in una lingua che può essere facilmente compresa da quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
di cibersicurezza presentati dal prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato. 23. Il fabbricante che cessa l'attività e di conseguenza non è in grado di conformarsi al presente regolamento informa, prima che la cessazione dell'attività abbia effetto, le autorità di vigilanza del mercato competenti, nonché, con ogni mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti pertinenti con elementi digitali interessati immessi sul mercato, dell'imminente cessazione dell'attività. 24. La Commissione può, mediante atti di esecuzione che tengano conto delle norme e delle migliori pratiche europee o internazionali, specificare il formato e gli elementi della distinta base del software di cui			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'allegato I, parte II, punto 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2. 25. Al fine di valutare la dipendenza degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso dai componenti software e, in particolare, dai componenti che si qualificano come software liberi e open source, l'ADCO può decidere di condurre una valutazione della dipendenza a livello dell'Unione per determinate categorie di prodotti con elementi digitali. A tal fine, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere ai fabbricanti di tali categorie di prodotti con elementi digitali di fornire le distinte base del software pertinenti di cui all'allegato I, parte II, punto 1. Sulla base di tali informazioni, le autorità di vigilanza del mercato possono			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fornire all'ADCO informazioni anonimizzate e aggregate sulle dipendenze in materia di software. L'ADCO presenta una relazione sui risultati della valutazione delle dipendenze al gruppo di cooperazione istituito a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555.			
Articolo 14 **Obblighi di segnalazione dei fabbricanti** 1. Un fabbricante notifica simultaneamente al CSIRT designato come coordinatore, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, e all'ENISA, qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali di cui viene a conoscenza. Il fabbricante notifica tale vulnerabilità attivamente sfruttata tramite la piattaforma	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
unica di segnalazione istituita a norma dell'articolo 16. 2. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, il fabbricante presenta: a) una notifica di preallarme di una vulnerabilità attivamente sfruttata, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione; b) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica delle vulnerabilità, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante è venuto a conoscenza della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
vulnerabilità attivamente sfruttata, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sul prodotto con elementi digitali interessato, sulla natura generale dello sfruttamento e della vulnerabilità in questione, nonché sulle eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e sulle misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate; c) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale, entro 14 giorni dalla messa a disposizione di una misura correttiva o di attenuazione, che comprenda almeno:			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
i) una descrizione della vulnerabilità, compresi la sua gravità e il suo impatto; ii) se disponibili, informazioni relative a qualsiasi soggetto malintenzionato che abbia sfruttato o che sfrutti la vulnerabilità; iii) informazioni dettagliate relative all'aggiornamento di sicurezza o ad altre misure correttive messe a disposizione per porre rimedio alla vulnerabilità. 3. Un fabbricante notifica simultaneamente al CSIRT designato come coordinatore, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, e all'ENISA, qualsiasi incidente grave che abbia un impatto sulla sicurezza del			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
prodotto con elementi digitali di cui viene a conoscenza. Il fabbricante notifica tale incidente tramite la piattaforma unica di segnalazione istituita a norma dell'articolo 16. 4. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 3, il fabbricante presenta: a) una notifica di preallarme di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che precisi, come minimo, se si sospetta che l'incidente sia il risultato di atti illegittimi o malevoli, e che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali è stato messo a disposizione; b) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica dell'incidente, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sulla natura dell'incidente, una valutazione iniziale dell'incidente, nonché le eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e le misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
c) a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda almeno: i) una descrizione dettagliata dell'incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto; ii) il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l'incidente; iii)le misure di attenuazione adottate e in corso; 5. Ai fini del paragrafo 3, un incidente che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali è considerato grave se: a) incide negativamente o è in grado di incidere negativamente sulla			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
capacità di un prodotto con elementi digitali di proteggere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati o funzioni sensibili o importanti; o b) ha portato o è in grado di portare all'introduzione o all'esecuzione di un codice maligno in un prodotto con elementi digitali o nei sistemi informativi e di rete di un utilizzatore del prodotto con elementi digitali. 6. Se necessario, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica può chiedere ai fabbricanti di fornire una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione sulla vulnerabilità attivamente sfruttata o sull'incidente grave che ha			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali. 7. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso la piattaforma unica di segnalazione di cui all'articolo 16 utilizzando uno dei terminali per la notifica elettronica di cui all'articolo 16, paragrafo 1. La notifica è trasmessa utilizzando il terminale per la notifica elettronica del CSIRT designato come coordinatore dello Stato membro in cui i fabbricanti hanno lo stabilimento principale nell'Unione ed è contemporaneamente accessibile all'ENISA. Ai fini del presente regolamento, si considera che un fabbricante abbia il suo stabilimento principale nell'Unione nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate le			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
decisioni relative alla cibersicurezza dei suoi prodotti con elementi digitali. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si considera che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il fabbricante ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell'Unione. Se non ha uno stabilimento principale nell'Unione, il fabbricante trasmette le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 utilizzando il terminale per la notifica elettronica del CSIRT designato come coordinatore nello Stato membro determinato secondo l'ordine seguente e sulla base delle informazioni a disposizione del fabbricante: a) lo Stato membro in cui è stabilito il rappresentante autorizzato che agisce per conto del fabbricante per il			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante; b) lo Stato membro in cui è stabilito l'importatore che immette sul mercato il maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante; c) lo Stato membro in cui è stabilito il distributore che mette a disposizione sul mercato il maggior numero di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante; d) lo Stato membro in cui è situato il maggior numero di utilizzatori di prodotti con elementi digitali di tale fabbricante. In relazione al terzo comma, lettera d), un fabbricante può presentare notifiche relative a qualsiasi successiva vulnerabilità attivamente			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
sfruttata o incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali allo stesso CSIRT designato come coordinatore a cui ha presentato la prima notifica. 8. Dal momento in cui è venuto a conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata o di un incidente grave avente un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, il fabbricante informa gli utilizzatori interessati del prodotto con elementi digitali e, se del caso, tutti gli utilizzatori, di tale vulnerabilità o incidente e, se necessario, di qualsiasi attenuazione dei rischi e misure correttive che gli utilizzatori possono adottare per attenuare l'impatto di tale vulnerabilità o incidente, se del caso in un formato strutturato, leggibile da un			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
dispositivo automatico e che possa essere facilmente elaborato automaticamente. Se il fabbricante non informa tempestivamente gli utilizzatori del prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori che hanno ricevuto la notifica possono fornire tali informazioni agli utilizzatori se ritenuto proporzionato e necessario per prevenire o attenuare l'impatto di tale vulnerabilità o incidente. 9. Entro l'11 dicembre 2025 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 61 per integrare il presente regolamento specificando i termini e le condizioni per l'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza relativamente al ritardo nella diffusione delle notifiche di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La Commissione coopera con			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
la rete di CSIRT istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555 e con l'ENISA nella preparazione dei progetti di atti delegati. 10. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il formato e le procedure di trasmissione delle notifiche di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2. La Commissione coopera con la rete di CSIRT e con l'ENISA nella preparazione del progetto di atto delegato.			
Articolo 15 **Segnalazione volontaria** 1. I fabbricanti e altre persone fisiche o giuridiche possono notificare a un CSIRT designato come	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
coordinatore o all'ENISA, su base volontaria, qualsiasi vulnerabilità contenuta in un prodotto con elementi digitali nonché le minacce informatiche che potrebbero incidere sul profilo di rischio di un prodotto con elementi digitali. 2. I fabbricanti e altre persone fisiche o giuridiche possono notificare a un CSIRT designato come coordinatore o all'ENISA, su base volontaria, qualsiasi incidente che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali e qualsiasi quasi incidente che avrebbe potuto tradursi in un simile incidente. 3. Il CSIRT designato come coordinatore o l'ENISA trattano le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 16.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Il CSIRT designato come coordinatore può trattare le notifiche obbligatorie in via prioritaria rispetto alle notifiche volontarie. 4. Qualora una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante notifichi una vulnerabilità attivamente sfruttata o un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza di un prodotto con elementi digitali conformemente al paragrafo 1 o 2, il CSIRT designato come coordinatore ne informa senza indebito ritardo il fabbricante. 5. I CSIRT designati come coordinatori e l'ENISA garantiscono la riservatezza e la protezione adeguata delle informazioni fornite da una persona fisica o giuridica notificante. Fatti salvi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, la segnalazione volontaria non			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	**Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)**	**Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione**	**Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo**
ha l'effetto di imporre alla persona fisica o giuridica notificante alcun obbligo aggiuntivo a cui non sarebbe stata sottoposta se non avesse trasmesso la notifica.			
Articolo 16 **Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione** 1. Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e per semplificare gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti, l'ENISA istituisce una piattaforma unica di segnalazione. Le operazioni quotidiane di tale piattaforma unica di segnalazione sono gestite e mantenute dall'ENISA. L'architettura della piattaforma unica di segnalazione consente agli Stati membri e all'ENISA di	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 17	L'articolo 17, nell'unico comma, prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/2847, l'Agenzia adegua il proprio Portale Segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma di segnalazione di ENISA.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
predisporre i propri terminali per la notifica elettronica. 2. Dopo aver ricevuto una notifica, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica la diffonde senza ritardo attraverso la piattaforma unica di segnalazione ai CSIRT designati come coordinatori sul cui territorio il fabbricante ha indicato che il prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione. In circostanze eccezionali e, in particolare, su richiesta del fabbricante e alla luce del grado di sensibilità delle informazioni notificate indicato dal fabbricante a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, la diffusione della notifica può essere ritardata per motivi connessi alla cibersicurezza per un periodo di tempo strettamente necessario, anche			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
nel caso in cui una vulnerabilità sia oggetto di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555. Qualora un CSIRT decida di trattenere una notifica, informa immediatamente l'ENISA della decisione e fornisce sia una giustificazione per il trattenimento della notifica sia un'indicazione di quando diffonderà la notifica secondo la procedura di diffusione di cui al presente paragrafo. L'ENISA può sostenere il CSIRT nell'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza relativamente al ritardo nella diffusione della notifica. In circostanze particolarmente eccezionali, se il fabbricante indica nella notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b):			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
a)che la vulnerabilità notificata è stata attivamente sfruttata da un soggetto malintenzionato e, in base alle informazioni disponibili, non è stata sfruttata in altri Stati membri oltre a quello del CSIRT designato come coordinatore al quale il fabbricante ha notificato la vulnerabilità; b)che un'ulteriore diffusione immediata della vulnerabilità notificata comporterebbe probabilmente la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di tale Stato membro; o c)che l'ulteriore diffusione della vulnerabilità notificata si tradurrebbe in un rischio			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
di cibersicurezza elevato e imminente; unicamente l'informazione dell'avvenuta notifica da parte del fabbricante, le informazioni generali sul prodotto, le informazioni sulla natura generale dello sfruttamento e l'informazione che sono stati sollevati motivi di sicurezza, devono essere rese simultaneamente disponibili a l'ENISA fino a quando la notifica completa non viene diffusa ai CSIRT interessati e all'ENISA. Se l'ENISA, sulla base di tali informazioni, ritiene che vi sia un rischio sistemico capace di incidere sulla sicurezza del mercato interno, raccomanda al CSIRT ricevente di diffondere la notifica completa agli altri CSIRT designati come coordinatori e all'ENISA stessa. 3. Dopo aver ricevuto la notifica di una vulnerabilità			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
attivamente sfruttata in un prodotto con elementi digitali o di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza di un prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori forniscono alle autorità di vigilanza del mercato dei rispettivi Stati membri le informazioni notificate necessarie alle autorità di vigilanza del mercato per adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento. 4. L'ENISA adotta misure adeguate e proporzionate dal punto di vista tecnico, operativo e organizzativo per gestire i rischi posti alla sicurezza della piattaforma unica di segnalazione e alle informazioni trasmesse o diffuse attraverso la stessa. Essa notifica senza indebito ritardo alla rete di CSIRT e alla Commissione qualsiasi incidente di sicurezza che			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
incida sulla piattaforma unica di segnalazione. 5. L'ENISA, in cooperazione con la rete di CSIRT, fornisce e attua specifiche sulle misure tecniche, operative e organizzative relative all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro della piattaforma unica di segnalazione di cui al paragrafo 1, comprese almeno le disposizioni in materia di sicurezza relative all'istituzione, al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma unica di segnalazione, nonché i terminali per la notifica elettronica istituiti dai CSIRT designati come coordinatori a livello nazionale e dall'ENISA a livello di Unione, compresi gli aspetti procedurali per garantire che, qualora per una vulnerabilità			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
notificata non siano disponibili misure correttive o di attenuazione, le informazioni su tale vulnerabilità siano condivise nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e in funzione della necessità di conoscere. 6. Qualora un CSIRT designato come coordinatore sia stato informato di una vulnerabilità attivamente sfruttata nell'ambito di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione della notifica in questione attraverso la piattaforma unica di segnalazione sulla base di motivi giustificati legati alla cibersicurezza per un periodo			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
non superiore a quello strettamente necessario e fino a quando non sia stato dato il consenso alla divulgazione dalle parti coinvolte nella divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Tale requisito non impedisce ai fabbricanti di notificare tale vulnerabilità su base volontaria secondo la procedura di cui al presente articolo.			
Articolo 17 **Altre disposizioni relative alla segnalazione** 1. L'ENISA può trasmettere alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), istituita a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555, le informazioni notificate a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 15, paragrafi 1	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
e 2, del presente regolamento se tali informazioni sono pertinenti per la gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello operativo. Al fine di determinare tale pertinenza, l'ENISA può prendere in considerazione le analisi tecniche effettuate dalla rete di CSIRT, se disponibili. 2. Qualora sia necessario sensibilizzare il pubblico per prevenire o attenuare un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali o per gestire un incidente in corso, o qualora la divulgazione dell'incidente sia altrimenti nell'interesse pubblico, il CSIRT designato come coordinatore dello Stato membro pertinente può, previa consultazione del fabbricante interessato e, se del caso, in cooperazione con			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
l'ENISA, informare il pubblico in merito all'incidente o chiedere al fabbricante di farlo. 3. L'ENISA, sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento elabora, ogni 24 mesi, una relazione tecnica sulle tendenze emergenti in materia di rischi di cibersicurezza nei prodotti con elementi digitali e la presenta al gruppo di cooperazione istituito dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555. La prima relazione di questo tipo è presentata entro 24 mesi dalla data di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 14, paragrafi 1 e 3. L'ENISA integra le informazioni pertinenti tratte dalle sue relazioni tecniche nella sua relazione sullo stato			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
della cibersicurezza nell'Unione, presentata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555. 4. La sola notifica in conformità dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, o dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, non sottopone la persona fisica o giuridica notificante a una maggiore responsabilità. 5. Dopo la messa a disposizione di un aggiornamento di sicurezza o l'adozione di un'altra forma di misure correttive o di attenuazione, l'ENISA, d'intesa con il fabbricante del prodotto con elementi digitali interessato, aggiunge la vulnerabilità notificata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento alla banca dati europea delle vulnerabilità			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
istituita a norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555. 6. I CSIRT designati come coordinatori prestano assistenza tecnica in relazione agli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 14 ai fabbricanti e in particolare ai fabbricanti che si qualificano come microimprese o piccole o medie imprese.			
Articolo 18 **Rappresentanti autorizzati** 1. Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2. Gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 11, paragrafo 12, primo comma, e paragrafo 14, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. Tale mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti: a)mantenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 28 e la documentazione tecnica di cui all'articolo 31 per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto con elementi digitali è stato immesso sul mercato o per la durata del periodo di assistenza, se quest'ultimo è superiore; b)a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornire a tale autorità tutte le			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali; c)collaborare con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti da un prodotto con elementi digitali che rientra nel suo mandato.			
Articolo 19 **Obblighi degli importatori** 1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti con elementi digitali conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I, e laddove i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato gli importatori si accertano che: a) il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità appropriate di cui all'articolo 32; b)il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica; c) il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE di cui all'articolo 30 e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 13, paragrafo 20, e dalle informazioni e dalle istruzioni per l'utilizzatore di cui all'allegato II, redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
d) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafi 15, 16 e 19. Ai fini del presente paragrafo, gli importatori sono in grado di fornire la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. 3. Qualora ritenga o abbia motivo di credere che un prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi al presente regolamento, l'importatore non immette il prodotto sul mercato fino a quando il prodotto o i processi messi in atto dal fabbricante non siano stati resi conformi al presente regolamento. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, l'importatore ne informa il			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Qualora abbia motivo di credere che un prodotto con elementi digitali possa presentare un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, l'importatore ne informa le autorità di vigilanza del mercato. Non appena ricevute tali informazioni, le autorità di vigilanza del mercato seguono le procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2. 4. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica o altro contatto digitale nonché, se disponibile, il sito web ai quali possono essere contattati sul prodotto con elementi digitali oppure sull'imballaggio o in un			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. 5. Gli importatori che hanno la certezza o hanno motivo di credere che un prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per far sì che tale prodotto con elementi digitali sia reso conforme al presente regolamento, oppure, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto. Quando vengono a conoscenza di una vulnerabilità nel prodotto con elementi digitali, gli importatori ne informano il fabbricante senza indebito			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
ritardo. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto con elementi digitali, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate. 6. Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per la durata del periodo di assistenza, se quest'ultimo è superiore, e si accertano che la documentazione tecnica possa			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
essere messa a disposizione di tali autorità, su richiesta. 7. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, gli importatori forniscono a quest'ultima, in formato cartaceo o elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte I, nonché la conformità dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, parte II, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
digitali da essi immesso sul mercato. 8. Qualora venga a conoscenza del fatto che il fabbricante di un prodotto con elementi digitali ha cessato l'attività e di conseguenza non è in grado di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, l'importatore di tale prodotto ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti nonché, con qualsiasi mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato.			
Articolo 20 **Obblighi dei distributori** 1. Quando mettono un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti stabiliti dal presente regolamento.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. Prima di mettere un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori verificano che: a) il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE; b) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 13, paragrafi 15, 16, 18, 19 e 20, e dall'articolo 19, paragrafo 4, e abbiano trasmesso tutta la documentazione necessaria al distributore. 3. Se un distributore ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, il distributore non mette il			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato fino a quando il prodotto o i processi messi in atto dal fabbricante non siano stati resi conformi al presente regolamento. Inoltre, quando il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, il distributore ne informa, senza indebito ritardo, il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 4. I distributori che hanno la certezza o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto con elementi digitali che hanno messo a disposizione sul mercato o i processi messi in atto dal suo fabbricante non siano conformi al presente regolamento si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conformi tale prodotto			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali o i processi messi in atto dal suo fabbricante oppure, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto. Quando vengono a conoscenza di una vulnerabilità nel prodotto con elementi digitali, i distributori ne informano il fabbricante senza indebito ritardo. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto con elementi digitali, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate. 5. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
i distributori forniscono, in formato cartaceo o elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal suo fabbricante al presente regolamento in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali da essi messo a disposizione sul mercato. 6. Qualora venga a conoscenza, sulla base delle informazioni in suo possesso, del fatto che il fabbricante di un prodotto con elementi digitali ha cessato l'attività e di conseguenza non è in grado di rispettare gli obblighi previsti dal presente			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento, il distributore di tale prodotto ne informa, senza indebito ritardo, le autorità di vigilanza del mercato competenti nonché, con qualsiasi mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato.			
Articolo 21 **Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori** Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14, quando immette sul mercato un prodotto con elementi digitali con il proprio nome o marchio commerciale o apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali già immesso sul mercato.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 22 **Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti** 1. Una persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, che apporta una modifica sostanziale a un prodotto con elementi digitali e mette tale prodotto a disposizione sul mercato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento. 2. La persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 per la parte del prodotto con elementi digitali interessata da tale modifica sostanziale oppure, se la modifica sostanziale incide sulla cibersicurezza del prodotto con elementi digitali nel suo complesso, per l'intero prodotto.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 23 **Identificazione degli operatori economici** 1. Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali; b) se disponibili, il nome e l'indirizzo di qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto con elementi digitali. 2. Gli operatori economici si assicurano di essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto con elementi digitali e per dieci anni dal momento in cui	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
essi abbiano fornito il prodotto con elementi digitali.			
Articolo 24 **Obblighi dei gestori di software open source** 1. I gestori di software open source mettono in atto e documentano in modo verificabile una politica in materia di cibersicurezza per promuovere lo sviluppo di un prodotto con elementi digitali sicuro nonché una gestione efficace delle vulnerabilità da parte degli sviluppatori di tale prodotto. Tale politica promuove inoltre la segnalazione volontaria di vulnerabilità di cui all'articolo 15 da parte degli sviluppatori di tale prodotto e tiene conto della natura specifica del software open source e delle disposizioni giuridiche e organizzative cui è soggetto. La politica include, in particolare, aspetti	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
relativi alla documentazione, al trattamento e alla correzione delle vulnerabilità e promuove la condivisione di informazioni relative alle vulnerabilità individuate nell'ambito della comunità open source. 2. I gestori di software open source cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, al fine di attenuare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, i gestori di software open source forniscono a tale autorità, in una lingua che possa essere facilmente compresa da quest'ultima, la documentazione di cui al			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
paragrafo 1, in formato cartaceo o elettronico. 3. Gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, si applicano ai gestori di software open source nella misura in cui sono coinvolti nello sviluppo dei prodotti con elementi digitali. Gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 8, si applicano ai gestori di software open source nella misura in cui incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza dei prodotti con elementi digitali incidano sui sistemi informativi e di rete forniti da tali gestori di software open source per lo sviluppo di tali prodotti.			
Articolo 25 **Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source** Al fine di agevolare l'obbligo di dovuta diligenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, in	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
particolare per quanto riguarda i fabbricanti che integrano componenti software liberi e open source nei loro prodotti con elementi digitali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi volontari di attestazione di sicurezza che consentano agli sviluppatori o agli utilizzatori di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source, nonché ad altri soggetti terzi, di valutare la conformità di tali prodotti a tutti o a determinati requisiti essenziali di cibersicurezza o ad altri obblighi di cui al presente regolamento.			
Articolo 26 Orientamenti	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
1. Al fine di agevolare l'attuazione e di assicurarne la coerenza, la Commissione pubblica orientamenti per assistere gli operatori economici nell'applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione all'agevolazione della conformità da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. 2. Qualora intenda fornire gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione affronta almeno gli aspetti seguenti: a) l'ambito di applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle soluzioni di elaborazione dati da remoto e ai software liberi e open-source; b) l'applicazione di periodi di assistenza in relazione a particolari categorie di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
prodotti con elementi digitali; c) orientamenti destinati ai fabbricanti soggetti al presente regolamento che sono anche soggetti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione diverse dal presente regolamento o ad altri atti giuridici dell'Unione correlati; d)il concetto di modifica sostanziale. La Commissione mantiene inoltre un elenco facilmente fruibile degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. 3. Nell'elaborare gli orientamenti a norma del presente articolo, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 27 **Presunzione di conformità** 1. I prodotti con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I oggetto di tali norme o parti di esse. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I del presente regolamento. Nel preparare richieste di normazione per il presente regolamento, la	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Commissione si adopera per tenere conto delle norme europee ed internazionali esistenti in materia di cibersicurezza, siano esse in vigore o in corso di elaborazione, al fine di semplificare lo sviluppo delle norme armonizzate, ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I per i prodotti con elementi digitali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
a) la Commissione ha richiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, e: i)la richiesta non è stata accettata; ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b) nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di cibersicurezza pertinenti di cui all'allegato I del presente regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2. 3. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei pareri degli organi competenti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi pertinenti. 5. I prodotti con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante che sono conformi alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o a parti di esse, si presumono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I oggetto di tali specifiche comuni o di loro parti. 6. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali di cibersicurezza contemplati da tale norma armonizzata. 7. Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, modifica l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione. 8. I prodotti con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante per i quali sono stati rilasciati un certificato o una dichiarazione di conformità UE nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma del regolamento (UE) 2019/881 si presumono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, nella misura in cui tali requisiti siano contemplati dal certificato europeo di cibersicurezza o dalla dichiarazione di conformità UE o da loro parti. 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 61 del presente			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento per integrare il presente regolamento specificando i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma del regolamento (UE) 2019/881 che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità dei prodotti con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza o a parti di essi di cui all'allegato I del presente regolamento. Inoltre l'emissione di un certificato europeo di cibersicurezza rilasciato nell'ambito di tali sistemi con un livello di affidabilità almeno «sostanziale» sopprime l'obbligo per un fabbricante di effettuare una valutazione della conformità da parte di terzi per i requisiti corrispondenti, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), e dall'articolo 32,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
paragrafo 3), lettere a) e b), del presente regolamento.			
Articolo 28 **Dichiarazione di conformità UE** 1. La dichiarazione di conformità UE è redatta dai fabbricanti in conformità dell'articolo 13, paragrafo 12, e attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato V e contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII. Tale dichiarazione è opportunamente aggiornata. È resa disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto con elementi digitali è immesso	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o messo a disposizione sul mercato. La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 13, paragrafo 20, ha la struttura tipo di cui all'allegato VI. È resa disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto con elementi digitali è immesso o messo a disposizione sul mercato. 3. Se al prodotto con elementi digitali si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti questi atti giuridici dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti giuridici dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto con elementi digitali. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 per integrare il presente regolamento aggiungendo elementi al contenuto minimo della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V per tenere conto degli sviluppi tecnologici.			
Articolo 29 **Principi generali della marcatura CE** La marcatura CE è soggetta ai principi generali stabiliti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		
Articolo 30	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sul prodotto con elementi digitali in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto con elementi digitali non lo consenta, essa è apposta sull'imballaggio e sulla dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 28 che accompagna il prodotto con elementi digitali. Per i prodotti con elementi digitali sotto forma di software, la marcatura CE è apposta sulla dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 28 o sul sito web che accompagna il prodotto software. In quest'ultimo caso, la sezione pertinente del sito web è facilmente e direttamente accessibile ai consumatori.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. A seconda della natura del prodotto con elementi digitali, l'altezza della marcatura CE apposta su di esso può essere inferiore a 5 mm, purché rimanga visibile e leggibile. 3. La marcatura CE è apposta sul prodotto con elementi digitali prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio di cibersicurezza o un impiego particolar stabilito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6. 4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora quest'ultimo partecipi alla procedura di valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all'articolo 32. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
apposto dall'organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest'ultimo, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante. 5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura. Qualora il prodotto con elementi digitali sia soggetto ad altre normative di armonizzazione dell'Unione diverse dal presente regolamento che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che il prodotto rispetta anche i requisiti stabiliti in tali altre normative di armonizzazione dell'Unione. 6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche tecniche			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
per le etichette, i pittogrammi o qualsiasi altro marchio relativo alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali, i loro periodi di assistenza e meccanismi per promuoverne l'uso, nonché per sensibilizzare il pubblico in merito alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Nell'elaborare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti e, laddove sia stato già stabilito a norma dell'articolo 52, paragrafo 15, l'ADCO. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.			
Articolo 31 **Documentazione tecnica** 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I. Essa contiene almeno gli elementi di cui all'allegato VII. 2. La documentazione tecnica è redatta prima dell'immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali ed è costantemente aggiornata, se del caso, almeno per tutta la durata del periodo di assistenza. 3. Per i prodotti con elementi digitali di cui all'articolo 12 che sono soggetti anche ad altri atti giuridici dell'Unione che prevedono documentazione tecnica, è redatta un'unica documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato VII e le			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
informazioni richieste dai rispettivi atti giuridici dell'Unione. 4. La documentazione tecnica e la corrispondenza relativa a qualsiasi procedura di valutazione della conformità sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 61 per integrare il presente regolamento aggiungendo elementi da includere nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e degli sviluppi riscontrati nel processo di attuazione del presente regolamento. A tal fine la Commissione si adopera			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
affinché gli oneri amministrativi a carico delle microimprese e delle piccole e medie imprese siano proporzionati.			
Articolo 32 **Procedure di valutazione della conformità per prodotti con elementi digitali** 1. Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante per determinare se sono soddisfatti i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I. Il fabbricante dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza utilizzando una delle procedure seguenti: a)la procedura di controllo interno (basata sul modulo A) di cui all'allegato VIII;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b)la procedura di esame UE del tipo (basata sul modulo B) di cui all'allegato VIII, seguita dalla conformità al tipo UE basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C) di cui all'allegato VIII; c)una valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all'allegato VIII; o d)ove disponibile e applicabile, un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza a norma dell'articolo 27, paragrafo 9. 2. Se per la valutazione della conformità del prodotto con elementi digitali importante rientrante nella classe I di cui all'allegato III e dei processi messi in atto dal suo			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate, specifiche comuni o sistemi europei di certificazione della cibersicurezza con un livello di affidabilità almeno «sostanziale» di cui all'articolo 27, o nel caso in cui non esistano tali norme armonizzate, specifiche comuni o sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, il prodotto con elementi digitali in questione e i processi messi in atto dal fabbricante sono sottoposti, per verificarne la conformità a tali requisiti essenziali di cibersicurezza, a una delle procedure seguenti: a)la procedura di esame UE del tipo (basata sul modulo B) di cui all'allegato VIII, seguita dalla conformità al			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
tipo UE basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C) di cui all'allegato VIII; o b)la valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all'allegato VIII. 3. Se il prodotto è un prodotto con elementi digitali importante rientrante nella classe II, come indicato nell'allegato III, il fabbricante dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I utilizzando una delle procedure seguenti: a)la procedura di esame UE del tipo (basata sul modulo B) di cui all'allegato VIII, seguita dalla conformità al tipo UE basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C) di cui all'allegato VIII;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b)la valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all'allegato VIII; o c)ove disponibile e applicabile, un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza a norma dell'articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento con un livello di affidabilità almeno «sostanziale» ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. 4. I prodotti con elementi digitali critici di classe II elencati nell'allegato IV dimostrano la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I utilizzando una delle procedure seguenti: a)un sistema europeo di certificazione della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
cibersicurezza a norma dell'articolo 8, paragrafo 1; o b)se le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non sono soddisfatte, una delle procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. I fabbricanti di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open-source che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III sono in grado di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali i cibersicurezza di cui all'allegato I utilizzando una delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che la documentazione tecnica di cui all'articolo 31 sia messa a disposizione del pubblico al momento dell'immissione sul mercato di tali prodotti.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
6. Si dovrebbe tener conto degli interessi e delle esigenze specifici delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le start-up, nel definire le tariffe per le procedure di valutazione della conformità e tali tariffe sono ridotte proporzionalmente agli interessi e alle esigenze specifici di tali imprese.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 18, comma 3	L'articolo 18, al comma 3, prevede che, nella definizione delle tariffe relative alle procedure di valutazione della conformità, gli organismi di valutazione della conformità tengano conto degli interessi e delle esigenze specifici delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le start-up. A tal fine, le tariffe sono determinate secondo criteri di proporzionalità rispetto alle specifiche esigenze di tali imprese e le procedure d'esame e le prove pertinenti previste dal regolamento sono applicate solo ove opportuno, secondo un approccio basato sul rischio.
Articolo 33 **Misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up** 1. Gli Stati membri intraprendono, se del caso, le azioni seguenti, adattate alle	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 18	L'articolo 18, al comma 1, prevede che l'Agenzia promuova iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyber resiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
esigenze delle microimprese e delle piccole imprese: a) organizzano attività specifiche di sensibilizzazione e formazione circa l'applicazione del presente regolamento; b) istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le microimprese e le piccole imprese e, se del caso, con le autorità pubbliche locali per fornire consulenza e rispondere alle domande sull'attuazione del presente regolamento; c) sostengono le attività di prova e di valutazione della conformità, se del caso anche con il sostegno del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza.			e medie imprese, comprese le start-up. La disposizione prevede, inoltre, al comma 2, che nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto legislativo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia definiscono le modalità e le procedure per l'attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2847.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. Gli Stati membri possono, se del caso, istituire spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza. Tali spazi di sperimentazione normativa prevedono ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al presente regolamento per un periodo di tempo limitato precedente all'immissione sul mercato. La Commissione e, se del caso, l'ENISA possono fornire sostegno tecnico, consulenza e strumenti per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa. Essi sono istituiti sotto la supervisione, l'orientamento e il sostegno diretti delle autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 19 Articolo 20	L'articolo 19 istituisce e disciplina uno spazio di sperimentazione normativa nazionale per la ciberresilienza ("Sandbox-CRA"). L'articolo 20 precisa che per la gestione della Sandbox-CRA, l'Agenzia può avvalersi, anche tramite appositi accordi di collaborazione, degli impianti di prova e sperimentazione (TEF), dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), di sandbox di altri settori, di laboratori di ricerca universitari e di sperimentazione, di centri di eccellenza, del supporto tecnico dell'AI Factory italiana (IT4LIA), nonché di altre iniziative al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato. Si prevede, inoltre, che la Sandbox-CRA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
informano la Commissione e le altre autorità di vigilanza del mercato dell'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa attraverso l'ADCO. Gli spazi di sperimentazione normativa non pregiudicano i poteri correttivi e di sorveglianza delle autorità competenti. Gli Stati membri garantiscono un accesso aperto, equo e trasparente agli spazi di sperimentazione normativa e, in particolare, ne facilitano l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le start-up. 3. Conformemente all'articolo 26, la Commissione fornisce orientamenti alle microimprese e alle piccole e medie imprese in relazione all'attuazione del presente regolamento. 4. La Commissione promuove il sostegno			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
finanziario disponibile nel quadro normativo dei programmi dell'Unione esistenti, in particolare al fine di alleggerire l'onere finanziario per le microimprese e le piccole imprese. 5. Le microimprese e le piccole imprese possono fornire tutti gli elementi della documentazione tecnica specificata nell'allegato VII avvalendosi di un formato semplificato. A tal fine la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il modulo di documentazione tecnica semplificata destinato alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le modalità in cui devono essere forniti gli elementi di cui all'allegato VII. Se una microimpresa o una piccola impresa sceglie di fornire le informazioni di cui			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'allegato VII in modo semplificato, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano tale modulo ai fini della valutazione della conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2.			
Articolo 34 **Accordi sul reciproco riconoscimento** Tenuto conto del livello di sviluppo tecnico e dell'approccio in materia di valutazione della conformità di un paese terzo, l'Unione può concludere accordi sul reciproco riconoscimento con paesi terzi, conformemente all'articolo 218 TFUE, al fine di promuovere e agevolare il commercio internazionale.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		
Articolo 35	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Notifica 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a effettuare valutazioni della conformità a norma del presente regolamento. 2. Gli Stati membri si adoperano per garantire, entro l'11 dicembre 2026, che nell'Unione vi sia un numero sufficiente di organismi notificati per effettuare valutazioni della conformità, al fine di evitare strozzature e ostacoli all'ingresso nel mercato.			
Articolo 36 **Autorità di notifica** 1. Ogni Stato membro designa un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di	Articolo 15, comma 2, lettere a) e b)	Articolo 2, comma 2, lettera b) Articolo 4, comma 1	L'articolo 2, comma 2, lettera b), in sede di definizione di «Agenzia», precisa che si tratta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, individuata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847 (oltre che quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento). L'articolo 4, al comma 1, individua l'Agenzia quale autorità di notifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
valutazione della conformità e il loro controllo, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 41.		Articolo 22	L'articolo 22 integra, di conseguenza, l'elenco delle funzioni dell'Agenzia, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 2, comma 2, lettera d)	L'articolo 2, comma 2, lettera d), individua l'organismo nazionale di accreditamento in Accredia, quale organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 37. Inoltre, tale organismo predispone disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.		Articolo 4, commi 2 e 3	L'articolo 4, commi 2 e 3, prevede che i compiti di valutazione e controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2847, sono affidati, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del medesimo regolamento, all'organismo nazionale di accreditamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che li esegue ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, nonché che, a tal fine, i rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e l'Agenzia sono regolati con apposita convenzione fra gli stessi.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.			
Articolo 37 **Requisiti relativi alle autorità di notifica** 1. L'autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità. 2. L'autorità di notifica è organizzata e funziona in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività. 3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.	Articolo 15, comma 2, lettera a) e b)	Articolo 2, comma 2, lettera b) Articolo 4, comma 1 Articolo 22	L'articolo 2, comma 2, lettera b), in sede di definizione di «Agenzia», precisa che si tratta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, individuata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847 (oltre che quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento). L'articolo 4, al comma 1, individua l'Agenzia quale autorità di notifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847. L'articolo 22 integra, di conseguenza, l'elenco delle funzioni dell'Agenzia, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale. 5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.			
Articolo 38 **Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica** 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati,	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
nonché di qualsiasi modifica delle stesse. 2. La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.			
Articolo 39 **Requisiti relativi agli organismi notificati** 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 12. 2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto con elementi digitali che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti con elementi digitali che esso valuta può essere considerato un organismo terzo, a condizione che ne siano dimostrate l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità non sono né il progettista, né lo sviluppatore, né il fabbricante, né il fornitore, né l'importatore, né il distributore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o il responsabile della manutenzione dei prodotti con elementi digitali che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso di prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità né l'uso di tali prodotti a scopi personali. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere i compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nell'importazione, nella distribuzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti con elementi digitali che essi			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
valutano, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. 5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti con elementi digitali per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione: a) il necessario personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità; b) la necessaria descrizione delle procedure in base alle quali deve essere svolta la valutazione della conformità, al fine di garantire la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso dispone di politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
c) le necessarie procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate e delle specifiche comuni applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché degli atti di esecuzione;			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
d) la capacità di redigere certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dal rispettivo Stato membro a norma del diritto nazionale			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato VIII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. L'organismo di valutazione della conformità dispone di procedure documentate che garantiscono la conformità al presente paragrafo. 11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 51, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 12. Gli organismi di valutazione della conformità operano secondo modalità e condizioni coerenti, eque, proporzionate e ragionevoli, evitando nel contempo oneri inutili per gli operatori economici, tenendo conto in particolare degli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese in relazione alle tariffe.			
Articolo 40 **Presunzione di conformità degli organismi notificati**	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all'articolo 39 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.			
Articolo 41 **Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati** 1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfi i requisiti di cui all'articolo 39 e ne informa l'autorità di notifica.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. L'organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del fabbricante. 4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.			
Articolo 42 **Domanda di notifica** 1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 5	L'articolo 5 prevede che l'organismo di valutazione della conformità presenta all'Agenzia la domanda di notifica, corredata della documentazione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847, incluso il certificato di accreditamento, precisando altresì che le procedure per la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 1 sono definite con

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
dello Stato membro in cui è stabilito. 2. Tale domanda è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti con elementi digitali per i quali l'organismo dichiara di essere competente, nonché, ove applicabile, di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 39. 3. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il			provvedimento del direttore generale dell'Agenzia e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia (commi 1 e 2). Il comma 3 della disposizione citata demanda, inoltre, al decreto di cui all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 (i.e. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia), la determinazione delle tariffe che gli organismi di valutazione della conformità devono corrispondere all'Agenzia a fronte dell'espletamento delle attività di designazione, notifica e rinnovo della notifica stessa. Infine, il comma 4 dell'articolo 5 dispone che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 3 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 39.			
Articolo 43 **Procedura di notifica** 1. Le autorità di notifica notificano solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 39. 2. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri utilizzando il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), sviluppato e gestito dalla Commissione. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti con elementi digitali interessati, nonché la	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
relativa attestazione di competenza. 4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 42, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 39. 5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento. 6. Alla Commissione e agli altri Stati membri sono comunicate eventuali modifiche di rilievo riguardanti la notifica.			
Articolo 44 **Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati** 1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti giuridici dell'Unione. 2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato.			
Articolo 45 **Modifiche delle notifiche** 1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all'articolo 39, o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 6	L'articolo 6 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2024/2847, con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono disciplinate le procedure per la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica, nonché per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Inoltre, si precisa che, durante il periodo di sospensione, limitazione, revoca della notifica o di cessazione dell'attività, l'organismo notificato non può rilasciare certificati di conformità sui prodotti.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.			
Articolo 46 **Contestazione della competenza degli organismi notificati** 1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o in cui siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato a soddisfare i requisiti e ad adempiere le responsabilità cui è sottoposto o sulla continua ottemperanza	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
di un organismo notificato a tali requisiti e a tali responsabilità. 2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. 3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e chiede a quest'ultimo di adottare le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 47 **Obblighi operativi degli organismi notificati** 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 32 e all'allegato VIII. 2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni delle imprese, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, del settore in cui operano, della loro struttura, del grado di complessità e del livello di rischio di cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
e della tecnologia in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 3. Gli organismi notificati rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità dei prodotti con elementi digitali al presente regolamento. 4. Se un organismo notificato accerta che un fabbricante non ha rispettato i requisiti di cui all'allegato I o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche comuni di cui all'articolo 27, chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive del caso e non rilascia un certificato di conformità. 5. Qualora nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato un organismo notificato rilevi che un prodotto con elementi digitali non è più conforme ai			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
requisiti stabiliti dal presente regolamento, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive del caso e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. 6. Qualora non siano adottate misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.			
Articolo 48 **Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati** Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 7	L'articolo 7 dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2024/2847, ciascun organismo notificato, prevede, laddove non già disponibile, nel rispetto degli schemi di accreditamento di riferimento, una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.
Articolo 49 **Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati**	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti con elementi digitali, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.			
Articolo 50 **Scambio di esperienze** La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		
Articolo 51 **Coordinamento degli organismi notificati** 1. La Commissione garantisce l'istituzione e il	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
corretto funzionamento di un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati sotto forma di un gruppo intersettoriale di organismi notificati. 2. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.			
Articolo 52 **Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell'Unione** 1. Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
vigilanza del mercato al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono designare un'autorità già esistente o una nuova autorità che agisca come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento. 3. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono altresì responsabili dell'esecuzione delle attività di vigilanza del mercato in relazione agli obblighi per i gestori di software open source di cui all'articolo 24. Se un'autorità di vigilanza del mercato constata che un gestore di software open source non rispetta gli obblighi previsti in tale articolo, essa richiede al gestore di software open source di garantire che siano adottate tutte le opportune	Articolo 15, comma 2, lettere a), c), d) ed e)	Articolo 2, comma 2, lettera b) Articolo 9, comma 1 Articolo 10 Articolo 11, comma 2	L'articolo 2, comma 2, lettera b), in sede di definizione di «Agenzia», precisa che si tratta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, individuata quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847 (oltre che quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del medesimo regolamento). L'articolo 9, comma 1, prevede che l'Agenzia è individuata quale Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. L'articolo 10, al comma 1, stabilisce che, ai fini dello svolgimento dei compiti come autorità di vigilanza del mercato, anche ai fini di cui all'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847, l'Agenzia dispone dei poteri di vigilanza disciplinati dal capo V del medesimo regolamento, nonché di quelli previsti dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020 e dal decreto legislativo n. 157 del 2022. La medesima disposizione, al comma 3, rimette a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 10 precisa che, fermi restando gli obblighi e i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento e dal decreto legislativo n. 157 del 2022, l'Agenzia, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera m), e 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In relazione a poteri e misure di vigilanza delle Autorità del settore finanziario, l'articolo 11, comma 2, specifica che le Autorità del settore finanziario, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza. La medesima

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
misure correttive. I gestori di software open source garantiscono che siano adottate tutte le opportune misure correttive in relazione agli obblighi loro spettanti in virtù del presente regolamento. 4. Le autorità di vigilanza del mercato collaborano, se pertinente, con le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza designate a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e procedono regolarmente a scambi di informazioni. Per quanto riguarda la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato designate collaborano e procedono regolarmente a scambi di informazioni con i CSIRT		Articolo 21	disposizione, al comma 3, prevede, inoltre, che le Autorità del settore finanziario stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della Guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria. L'articolo 21 modifica il d.lgs. n. 157 del 2022, inserendo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra le autorità di vigilanza del mercato ivi previste.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
designati come coordinatori e con l'ENISA. 5. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere a un CSIRT designato come coordinatore e all'ENISA di fornire consulenza tecnica su questioni relative all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento. Nel condurre un'indagine a norma dell'articolo 54, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere al CSIRT designato come coordinatore o all'ENISA di fornire un'analisi a sostegno delle valutazioni sulla conformità dei prodotti con elementi digitali. 6. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano, se pertinente, con altre autorità di vigilanza del mercato designate sulla base di normative di armonizzazione dell'Unione diverse dal	Articolo 15, comma 2, lettera d)	Articolo 12, comma 2	Si dispone che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 157 del 2022, con appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere disciplinati il coordinamento operativo e lo scambio informativo tra le Autorità di vigilanza del mercato e gli ulteriori soggetti indicati all'articolo 4 e

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
presente regolamento e procedono regolarmente a scambi di informazioni.			all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022, per l'esercizio dei rispettivi poteri.
7. Le autorità di vigilanza del mercato collaborano, all'occorrenza, con le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Rientra in tale cooperazione la comunicazione a dette autorità di qualsiasi risultanza pertinente per l'esercizio delle loro competenze, anche nell'ambito della fornitura di orientamenti e consulenze a norma del paragrafo 10, se tali orientamenti e consulenze riguardano il trattamento dei dati personali. Le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o conservata a norma del presente regolamento e di	Articolo 15, comma 2, lettera d)	Articolo 13	L'articolo 13 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/2847, anche nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, possono essere previste forme di coordinamento operativo e di scambio informativo tra l'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali per assicurare, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
accedervi, qualora l'accesso a tale documentazione sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Esse informano le autorità di vigilanza del mercato designate dello Stato membro interessato di tale richiesta. 8. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato designate dispongano di adeguate risorse finanziarie e tecniche, compresi, se del caso, strumenti per il trattamento automatizzato, nonché umane dotate delle competenze in materia di cibersicurezza necessarie per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. 9. La Commissione incoraggia e agevola lo scambio di esperienze tra le autorità di vigilanza del mercato designate.	Articolo 15, commi 2, lettera g), e 3	Articolo 26	L'articolo 26 prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 17 e 20 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per l'anno 2026, euro 5.875.000 per l'anno 2027, euro 9.125.000 per l'anno 2028 ed euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36 (comma 1). Si precisa che quota parte delle risorse di cui al comma 1 quantificata in euro 900.000 per l'anno 2026, euro 2.700.000 per l'anno 2027 ed euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2028, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è volta a incrementare la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell'Agenzia (comma 2). La disposizione prevede, inoltre, che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3). La disposizione novella, infine, l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, disponendo le seguenti modifiche: a) si aggiunge il nuovo comma 3-*bis*, che amplia le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore; b) si modifica, conseguentemente, il comma 5, per garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri previsti dal nuovo comma 3-*bis* (comma 4).

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	**Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)**	**Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione**	**Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo**
10. Le autorità di vigilanza del mercato possono fornire agli operatori economici orientamenti e consulenza sull'attuazione del presente regolamento, con il sostegno della Commissione e, se del caso, dei CSIRT e dell'ENISA.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 3	L'articolo 3 prevede, nei limiti e per le finalità di cui al regolamento sulla ciberresilienza, la possibilità per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nella sua veste di autorità di vigilanza del mercato relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, e per la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, quali autorità di vigilanza per i prodotti con elementi digitali che siano anche classificati come sistemi di IA ad alto rischio, di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche negli ambiti di rispettiva competenza. Tali atti indirizzo sono, come sopra evidenziato, da adottarsi nel rispetto dei limiti di cui al regolamento.
11. Le autorità di vigilanza del mercato informano i consumatori riguardo a dove possono presentare reclami che potrebbero indicare una non conformità al presente regolamento, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1020, e forniscono ai consumatori informazioni su dove e come accedere ai meccanismi per facilitare la segnalazione di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche che possono incidere sui prodotti con elementi digitali. 12. Le autorità di vigilanza del mercato facilitano, ove	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 14	L'articolo 14 prevede che le Autorità di vigilanza del mercato ricevono, secondo le rispettive competenze e i propri ordinamenti, i reclami ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/2847 e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, demandando a un decreto del direttore generale dell'Agenzia la disciplina della procedura per la trattazione dei reclami di competenza dell'Agenzia stessa. Si precisa poi che con il citato decreto sono, altresì, stabilite le procedure per la segnalazione, da parte dei consumatori, direttamente al CSIRT Italia, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 11, del medesimo regolamento. Si prevede, infine, che il reclamo presentato a un'autorità di vigilanza non competente sia trasmesso d'ufficio all'autorità di vigilanza competente, dandone comunicazione al reclamante.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
pertinente, la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni scientifiche, di ricerca e di consumatori. 13. Le autorità di vigilanza del mercato riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai risultati delle pertinenti attività di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato designate comunicano senza indugio alla Commissione e alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza qualsiasi informazione individuata nel corso delle attività di vigilanza del mercato che possa essere di potenziale interesse per l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.			
14. Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 9, comma 2	L'articolo 9, comma 2, prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, limitatamente ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e che sono classificati come sistemi di IA

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
applicazione del presente regolamento classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità di vigilanza del mercato designate ai fini di tale regolamento sono le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato previste dal presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 cooperano, all'occorrenza, con le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento e, per quanto riguarda la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, con i CSIRT designati come coordinatori e con l'ENISA. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del			ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato sono quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo [IA], per le attività di cui ai nuovi allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater*, del d.lgs. n. 157 del 2022. Articolo 11 Il successivo articolo 11, ai commi 1 e 4, precisa che, ai fini dello svolgimento dei compiti quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto in esame, le Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo [IA] dispongono dei poteri di vigilanza di cui al capo V del regolamento (UE) 2024/2847, al capo V del regolamento (UE) 2019/1020, nonché al decreto legislativo n. 157 del 2022 e che restano comunque fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 per le Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo [IA]. Articolo 12 L'articolo 12, al comma 1, prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento, le Autorità di vigilanza del mercato definiscono, con appositi accordi sottoscritti tra loro ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, meccanismi di cooperazione e scambio informativo.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento (UE) 2024/1689 informano in particolare le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento di qualsiasi risultanza pertinente per lo svolgimento dei loro compiti in relazione all'attuazione del presente regolamento. 15. Per l'applicazione uniforme del presente regolamento è istituito un apposito gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020. L'ADCO è composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato designate e, se del caso, da rappresentanti degli uffici unici di collegamento. L'ADCO affronta inoltre questioni specifiche relative alle attività di vigilanza del mercato in relazione agli			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
obblighi imposti ai gestori di software open source. 16. Le autorità di vigilanza del mercato monitorano il modo in cui i fabbricanti hanno applicato i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 8, nel determinare il periodo di assistenza dei loro prodotti con elementi digitali. L'ADCO pubblica in una forma accessibile al pubblico e di facile utilizzo statistiche pertinenti sulle categorie di prodotti con elementi digitali, compreso i periodi medi di assistenza, quali determinati dal fabbricante a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, e fornisce orientamenti che includano periodi di assistenza indicativi per le categorie di prodotti con elementi digitali. Qualora i dati suggeriscano periodi di assistenza inadeguati per specifiche categorie di prodotti con			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
elementi digitali, l'ADCO può formulare raccomandazioni alle autorità di vigilanza del mercato affinché concentrino le loro attività su tali categorie di prodotti con elementi digitali.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 53 **Accesso ai dati e documentazione** Se necessario per valutare la conformità dei prodotti con elementi digitali e dei processi messi in atto dai loro fabbricanti ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I e su richiesta motivata, alle autorità di vigilanza del mercato è consentito l'accesso, in una lingua che esse siano in grado di comprendere facilmente, ai dati necessari per valutare la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la gestione delle vulnerabilità di tali prodotti, compresa la relativa documentazione interna del	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
pertinente operatore economico.			
Articolo 54 **Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo** 1. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali, compresa la relativa gestione delle vulnerabilità, presenti un rischio di cibersicurezza significativo, essa effettua, senza indebito ritardo e, se del caso, in cooperazione con il pertinente CSIRT, una valutazione del prodotto con elementi digitali interessato per quanto riguarda la sua conformità a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
interessati cooperano con l'autorità di vigilanza del mercato se necessario. Se, nel corso di tale valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato conclude che il prodotto con elementi digitali non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto con elementi digitali conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cibersicurezza, a seconda di quanto prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato. L'autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza l'organismo notificato pertinente.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle misure correttive. 2. Nel determinare la rilevanza di un rischio di cibersicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto anche dei fattori di rischio non tecnici, in particolare quelli stabiliti a seguito di valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate a norma dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555. Se l'autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali presenti un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, essa informa le autorità competenti designate			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o istituite a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555 e coopera con tali autorità se necessario. 3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, l'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle azioni che ha chiesto all'operatore economico di intraprendere. 4. L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti con elementi digitali interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 5. Qualora l'operatore economico non adotti misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità di vigilanza del mercato adotta			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto con elementi digitali sul suo mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Tale autorità notifica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tali misure. 6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto con elementi digitali non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. L'autorità di vigilanza del mercato indica in particolare se la non			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
conformità sia dovuta a una o più delle cause seguenti: a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I da parte del prodotto con elementi digitali o dei processi messi in atto dal fabbricante; b) carenze nelle norme armonizzate, nei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza o nelle specifiche comuni di cui all'articolo 27. 7. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diverse dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
conformità del prodotto con elementi digitali interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni. 8. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è considerata giustificata. Ciò non pregiudica i diritti procedurali dell'operatore economico interessato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020. 9. Le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio adeguate misure restrittive in relazione al prodotto con elementi digitali interessato,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
come il ritiro di tale prodotto dal loro mercato.			
Articolo 55 **Procedura di salvaguardia dell'Unione** 1. Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 54, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l'operatore o gli operatori economici e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro nove mesi dalla notifica di cui all'articolo 54, paragrafo 5,	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
e notifica tale decisione allo Stato membro interessato. 2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto con elementi digitali non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale non è considerata giustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con elementi digitali è attribuita a carenze in un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza di cui all'articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato conformemente all'articolo 27, paragrafo 9, che specifica la presunzione di conformità relativa a tale sistema di certificazione. 5. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, che stabilisce tali specifiche comuni.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Articolo 56 **Procedura a livello di Unione relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo** 1. Se la Commissione ha motivi sufficienti per ritenere, anche sulla base delle informazioni fornite dall'ENISA, che un prodotto con elementi digitali che presenta un rischio di cibersicurezza significativo non sia conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, ne informa le autorità di vigilanza del mercato. Se le autorità di vigilanza del mercato effettuano una valutazione di tale prodotto con elementi digitali che può presentare un rischio di cibersicurezza significativo per quanto riguarda la sua conformità ai requisiti di cui al presente	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento, si applicano le procedure di cui agli articoli 54 e 55. 2. Se la Commissione ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali presenti un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, essa informa le autorità di vigilanza del mercato competenti e, se del caso, le autorità competenti designate o istituite ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555 e coopera con tali autorità se necessario. La Commissione valuta inoltre la pertinenza dei rischi individuati per tale prodotto con elementi digitali alla luce dei suoi compiti per quanto riguarda le valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
direttiva (UE) 2022/2555 e consulta, se necessario, il gruppo di cooperazione istituito a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555 e l'ENISA. 3. In circostanze che giustifichino un intervento immediato per preservare il corretto funzionamento del mercato interno e qualora la Commissione abbia motivi sufficienti per ritenere che il prodotto con elementi digitali di cui al paragrafo 1 continui a non essere conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e che non siano state adottate misure efficaci dalle autorità di vigilanza del mercato competenti, la Commissione effettua una valutazione della conformità e può chiedere all'ENISA di fornire un'analisi a sostegno di tale valutazione. La Commissione ne informa le autorità di vigilanza del			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
mercato pertinenti. Gli operatori economici interessati cooperano con l'ENISA se necessario. 4. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può decidere che è necessaria una misura correttiva o restrittiva a livello dell'Unione. A tal fine essa consulta senza indugio gli Stati membri interessati e l'operatore o gli operatori economici interessati. 5. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per prevedere misure correttive o restrittive a livello dell'Unione, tra cui imporre di ritirare dal mercato i prodotti con elementi digitali interessati o di richiamarli, entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2. 6. La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 all'operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano senza indugio tali atti di esecuzione e ne informano la Commissione. 7. I paragrafi da 3 a 6 si applicano per la durata della situazione eccezionale che ha giustificato l'intervento della Commissione, purché il prodotto con elementi digitali in questione non sia reso conforme al presente regolamento.			
Articolo 57 **Prodotti con elementi digitali conformi che presentano un rischio di cibersicurezza significativo**	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
1. L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede a un operatore economico di adottare tutte le misure del caso qualora, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 54, ritenga che, sebbene conformi al presente regolamento, il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante presentino un rischio di cibersicurezza significativo e comportino inoltre un rischio per: a)la salute o la sicurezza delle persone; b) la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale a tutela dei diritti fondamentali; c) la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei servizi			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
offerti utilizzando un sistema di informazione elettronico da parte di soggetti essenziali del tipo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555; o d)altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico. Le misure di cui al primo comma possono includere misure appropriate a far sì che il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante non presentino più i rischi in questione all'atto della messa a disposizione sul mercato oppure che il prodotto con elementi digitali in questione sia ritirato dal mercato o richiamato, e sono commisurate alla natura di tali rischi. 2. Il fabbricante o altri operatori economici pertinenti garantiscono l'adozione di			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
misure correttive nei confronti dei prodotti con elementi digitali interessati che hanno messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di cui al paragrafo 1. 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione dei prodotti con elementi digitali interessati, l'origine e la catena di approvvigionamento di tali prodotti, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
con gli Stati membri e l'operatore economico interessato e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate. 5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 agli Stati membri. 6. Se ha motivi sufficienti per ritenere, anche sulla base delle informazioni fornite dall'ENISA, che un prodotto con elementi digitali, sebbene conforme al presente regolamento, presenti i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà informazione e può chiedere all'autorità o alle autorità di vigilanza del mercato competenti di effettuare una valutazione e di seguire le procedure di cui			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'articolo 54 e ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. 7. In circostanze che giustifichino un intervento immediato per preservare il corretto funzionamento del mercato interno e qualora la Commissione abbia motivi sufficienti per ritenere che il prodotto con elementi digitali di cui al paragrafo 6 continui a presentare i rischi di cui al paragrafo 1 e che le autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti non abbiano adottato misure efficaci, la Commissione effettua una valutazione dei rischi presentati da tale prodotto con elementi digitali e può chiedere all'ENISA di fornire un'analisi a sostegno di tale valutazione e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti. Gli operatori economici interessati			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
cooperano con l'ENISA se necessario. 8. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 7, la Commissione può stabilire che è necessaria una misura correttiva o restrittiva a livello dell'Unione. A tal fine essa consulta senza indugio gli Stati membri interessati e l'operatore o gli operatori economici interessati. 9. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive a livello dell'Unione, tra cui imporre di ritirare dal mercato o di richiamare i prodotti con elementi digitali interessati, entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 2. 10. La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9 all'operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti di esecuzione senza indugio e ne informano la Commissione. 11. I paragrafi da 6 a 10 si applicano per la durata della situazione eccezionale che ha giustificato l'intervento della Commissione e per tutto il tempo in cui il prodotto con elementi digitali in questione continua a presentare i rischi di cui al paragrafo 1.			
Articolo 58 **Non conformità formale** 1. Un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fabbricante interessato di porre fine alla non conformità contestata	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
qualora giunga ad una delle conclusioni seguenti: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 29 o dell'articolo 30; b)la marcatura CE non è stata apposta; c) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta; d) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente; e) il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità, ove applicabile, non è stato apposto; f) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa. 2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.			
Articolo 59 **Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato** 1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità competenti per la realizzazione di attività congiunte volte a garantire la cibersicurezza e la tutela dei consumatori in relazione a specifici prodotti con elementi digitali immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato, in particolare i prodotti con elementi digitali che spesso presentano rischi di cibersicurezza.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
2. La Commissione o l'ENISA propongono attività congiunte di verifica della conformità al presente regolamento che saranno svolte dalle autorità di vigilanza del mercato sulla base di indicazioni o informazioni riguardanti la potenziale non conformità, in diversi Stati membri, di prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti stabiliti da quest'ultimo. 3. Le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, la Commissione garantiscono che l'accordo sullo svolgimento di attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti dell'accordo.			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
4. Un'autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta come risultato delle attività congiunte svolte nell'ambito di un'indagine da essa condotta. 5. L'autorità di vigilanza del mercato competente e, se del caso, la Commissione mettono a disposizione del pubblico l'accordo sulle attività congiunte, compresi i nomi delle parti coinvolte.			
Articolo 60 **Indagini a tappeto** 1. Le autorità di vigilanza del mercato conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate (indagini a tappeto) di particolari prodotti con elementi digitali o relative categorie per verificarne la conformità con il presente regolamento o per individuare violazioni. Tali	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
indagini a tappeto possono comprendere ispezioni di prodotti con elementi digitali acquistati sotto un'identità di copertura. 2. Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell'indagine a tappeto mette a disposizione del pubblico, se del caso, i risultati aggregati. 3. L'ENISA, qualora nell'esecuzione dei suoi compiti, anche sulla base delle notifiche ricevute conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, identifichi categorie di prodotti con elementi digitali per le quali possono essere organizzate indagini a tappeto, presenta una proposta per un'indagine a tappeto al coordinatore di cui al paragrafo 2 del presente			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
articolo affinché sia esaminata dalle autorità di vigilanza del mercato. 4. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità di vigilanza del mercato coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui agli articoli da 52 a 58 e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale. 5. Le autorità di vigilanza del mercato possono invitare i funzionari della Commissione e altre persone di accompagnamento autorizzate dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.			
Articolo 61 **Esercizio della delega** 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2,	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, all'articolo 14, paragrafo 9, all'articolo 25, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 31, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, all'articolo 14, paragrafo 9, all'articolo 25, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 31, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, dell'articolo 14, paragrafo 9, dell'articolo 25, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 5, o dell'articolo 31, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.			
Articolo 62 **Procedura di comitato** 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda.			
Articolo 63 **Riservatezza** 1. Tutte le parti che partecipano all'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare: a) i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica L'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b) l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit; c)gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale; d)l'integrità del procedimento penale o amministrativo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità di vigilanza del mercato e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell'autorità di vigilanza del mercato dalla quale tali informazioni provengono. 3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri. 4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.			
Articolo 64 **Sanzioni** 1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono	Articolo 15, comma 2, lettera f), nn. 1, 2, 3 e 4	Articoli 15 e 16	L'articolo 15 dispone l'applicazione, da parte delle autorità di vigilanza, delle sanzioni previste dall'articolo 64 del regolamento (UE) 2024/2847, demandando la disciplina dei procedimenti sanzionatori alle normative settoriali di ciascuna autorità di vigilanza. Rispetto all'applicabilità delle sanzioni ai soggetti pubblici, sul cui tema il regolamento lascia discrezionalità agli Stati membri (articolo 64, paragrafo 7), si è optato per la loro esclusione. L'articolo 16, in linea con il criterio specifico di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), n. 4), dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2. La non conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I e agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 2,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 3. La non conformità agli obblighi di cui agli articoli da 18 a 23, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 32, paragrafi 1, 2 e 3,			dall'Agenzia ai sensi della disciplina in commento siano destinati all'incremento della dotazione di bilancio dell'Agenzia stessa. Con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), nn. 2) e 3), della legge n. 36 del 2026, si rappresenta quanto segue. Con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera f), n. 2), relativo al coordinamento del sistema sanzionatorio previsto nell'ambito del decreto legislativo in esame con quello di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, non si è ritenuto di esercitarlo in quanto, in fase di analisi delle normative di riferimento, non sono emerse esigenze di coordinamento rispetto a settori di intervento che dal punto di vista della disciplina sostanziale sono autonomi e non interdipendenti. Con riferimento al criterio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), n. 3), della citata legge delega, relativo all'introduzione di misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso, si rappresenta che l'attuazione dello stesso criterio si ritiene sia soddisfatta e assicurata dal rinvio operato all'articolo 15, comma 2, dello schema di decreto in esame, al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82 del 2021, nel quale saranno disciplinate anche misure di carattere riparatorio. Al riguardo, infatti, si precisa che l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha ampliato l'ambito applicativo del citato regolamento concernente il procedimento sanzionatorio, stabilendo che lo stesso disciplini anche i presupposti in presenza dei quali, nei casi di motivata impossibilità, può essere assegnato al soggetto un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi incluse le misure di sicurezza non implementate, previsti dalle rispettive normative di riferimento.

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
all'articolo 33, paragrafo 5, e agli articoli 39, 41, 47, 49 e 53 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 4. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 5. Nel decidere l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione: a)la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze; b)se le stesse o altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore economico per una violazione analoga; c)le dimensioni, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, start up comprese, e la quota di mercato dell'operatore economico che ha commesso la violazione. 6. Le autorità di vigilanza del mercato che applicano sanzioni amministrative pecuniarie danno comunicazione di tale			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
applicazione alle autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. 7. Ciascuno Stato membro può prevedere regole che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro. 8. A seconda dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali competenti o da altri organismi in base alle competenze stabilite a livello nazionale in tali Stati			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
membri. L'applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto equivalente. 9. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta a qualsiasi altra misura correttiva o restrittiva applicata dalle autorità di vigilanza del mercato per la stessa violazione. 10. In deroga ai paragrafi da 3 a 9, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a tali paragrafi non si applicano: a)ai fabbricanti che si qualificano come microimprese o piccole imprese per quanto riguarda il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a);			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
b)alle violazioni del presente regolamento da parte di gestori di software open-source.			
Articolo 65 **Azioni rappresentative** La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.	Articolo 15, comma 2, lettera a)	Articolo 23	L'articolo 23 modifica l'Allegato II-*septies*, del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), inserendo il regolamento (UE) 2024/2847 nell'elenco della normativa la cui violazione (lesiva degli interessi collettivi dei consumatori) legittima la promozione di azioni rappresentative nei confronti di professionisti.
Articolo 66 **Modifica del regolamento (UE) 2019/1020** Nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto il punto seguente: «72Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio.	Articolo 15, comma 2, lettere a) ed e)	Articoli 21 e 24	L'articolo 21 reca modifiche al d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/1020. In linea con la modifica apportata dal regolamento (UE) 2024/2847 all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, l'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), dello schema di decreto in esame dispone l'inserimento dell'Agenzia nell'elenco delle autorità di vigilanza previsto dal citato decreto legislativo n. 157/2022. L'articolo 21, comma 1, lettera b) e l'articolo 24, commi 1 e 2, prevedono disposizioni di coordinamento per la corretta attuazione da parte dell'Agenzia di talune disposizioni del decreto legislativo n. 157 del 2022.
Articolo 67 **Modifica della direttiva (UE) 2020/1828**	Articolo 15, comma 2, lettere a) ed e)	Articolo 23	L'articolo 23 modifica l'Allegato II-*septies*, del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), inserendo il regolamento (UE) 2024/2847 nell'elenco della normativa la cui violazione

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
Nell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente: «67 Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio			(lesiva degli interessi collettivi dei consumatori) legittima la promozione di azioni rappresentative nei confronti di professionisti.
Articolo 68 **Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013** All'allegato II, parte C1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), nella tabella è aggiunta la voce seguente: 16 18 protezione del veicolo dagli attacchi informatici xxxxxxxxxxxxx	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		
Articolo 69 **Disposizioni transitorie** 1. I certificati di esame UE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in relazione ai requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali soggetti	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
ad altra normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dal presente regolamento rimangono validi fino all'11 giugno 2028, a meno che non scadano prima di tale data o non sia altrimenti disposto in tali altre normative di armonizzazione dell'Unione, nel qual caso rimangono validi come indicato in tali normative. 2. I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima dell'11 dicembre 2027 sono soggetti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento solo se, a decorrere da tale data, tali prodotti sono soggetti a una modifica sostanziale. 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli obblighi di cui all'articolo 14 si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente			

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
regolamento e che sono stati immessi sul mercato prima dell'11 dicembre 2027.			
Articolo 70 **Valutazione e riesame** 1. Entro l'11 dicembre 2030 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è pubblicata. 2. Entro l'11 settembre 2028, la Commissione, previa consultazione dell'ENISA e della rete di CSIRT, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'efficacia della piattaforma unica di segnalazione indicata all'articolo 16, nonché l'impatto dell'applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 2, da	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione	Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo
parte dei CSIRT designati come coordinatori sull'efficacia della piattaforma unica di segnalazione per quanto riguarda la diffusione tempestiva delle notifiche ricevute ad altri CSIRT pertinenti.			
Articolo 71 **Entrata in vigore e applicazione** 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica dall'11 dicembre 2027. Tuttavia, l'articolo 14 si applica a decorrere dall'11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51) si applica a decorrere dall'11 giugno 2026.	Non sono richiesti adempimenti normativi per gli Stati membri.		

Articoli e paragrafi del regolamento (UE) 2024/2847	**Disposizioni dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025)**	**Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di attuazione**	**Note riguardo agli articoli corrispondenti dello schema di decreto legislativo**
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.			

Relazione tecnica

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2025», e reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza).

L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo.

L'**articolo 2** reca le definizioni.

L'**articolo 3** prevede che le autorità di vigilanza del mercato possono adottare, nei limiti e per le finalità di cui al regolamento (UE) 2024/2847 e negli ambiti di rispettiva competenza, linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.

L'articolo 4, al **comma 1**, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito «ACN») quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847.

Il **comma 2** affida all'organismo nazionale di accreditamento (Accredia) i compiti di valutazione e controllo previsti dal medesimo articolo 36.

Il **comma 3** prevede che i rapporti tra l'ACN e l'organismo nazionale di accreditamento siano regolati mediante apposita convenzione.

I costi delle attività affidate all'organismo nazionale di accreditamento, quantificati sulla base del tariffario adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, saranno sostenuti dagli organismi di valutazione della conformità per l'acquisto dei servizi di accreditamento. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5,** ai **commi 1 e 2,** disciplina la presentazione delle domande di notifica degli organismi di valutazione della conformità e demanda a un provvedimento del direttore generale dell'ACN la definizione delle relative procedure di designazione e notifica.

Il **comma 3** prevede che le tariffe per le attività di designazione, notifica e rinnovo, poste a carico degli organismi di valutazione della conformità, siano determinate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, e aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio.

Il **comma 4** dispone che i relativi proventi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, per incrementare la dotazione del bilancio dell'ACN.

Sul punto, si precisa che i proventi derivanti dalle tariffe saranno riassegnati al capitolo di spesa 1672 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 6,** al **comma 1,** prevede che l'organismo nazionale di accreditamento comunichi all'ACN i casi di limitazione, sospensione o revoca del certificato di accreditamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2024/2847.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 2** stabilisce che, nei casi di sospensione, limitazione o revoca della notifica ovvero di cessazione dell'attività, l'organismo notificato non può rilasciare certificati di conformità sui prodotti.

Il **comma 3** demanda a un decreto del direttore generale dell'ACN la disciplina delle procedure per la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica, nonché per l'adozione delle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.

L'**articolo 7** prevede che ciascun organismo notificato, laddove non già disponibile e nel rispetto degli schemi di accreditamento di riferimento, predisponga una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni.

L'**articolo 8** disciplina il raccordo informativo con l'autorità di notifica ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo che l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito «AgID»), in qualità di autorità nazionale di notifica ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 settembre 2025, n. 132, informi l'ACN circa gli organismi notificati secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, individua l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Il **comma 2**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847, stabilisce che, per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le attività di vigilanza del mercato sono svolte dalle autorità individuate dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c),* del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, nei rispettivi ambiti di competenza.

L'**articolo 10** definisce i poteri di vigilanza del mercato attribuiti all'Agenzia in qualità di autorità individuata dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto.

Il **comma 1** prevede che l'ACN, in qualità di autorità di vigilanza del mercato, disponga dei poteri e delle misure di vigilanza previsti dal capo V del regolamento (UE) 2024/2847, dal capo V del regolamento (UE) 2019/1020 e dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Il **comma 2** prevede che l'ACN, fermi restando gli obblighi di cooperazione e i meccanismi di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2024/2847 e dal decreto legislativo n. 157 del 2022, possa avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri indicati al comma 1, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera *m)*, e 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Tale forma di collaborazione interistituzionale rientra tra i compiti istituzionali della Guardia di finanza. Si rappresenta, inoltre, che l'ACN, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, stipula apposite convenzioni con altre istituzioni pubbliche, ivi incluse le forze di polizia, al fine di collaborare nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Il **comma 3** demanda a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Con riferimento ai profili finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10 comma 1, in coerenza con quanto disposto in sede di legge delega, l'assegnazione del ruolo di autorità di vigilanza del mercato, ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847, e delle relative funzioni determina maggiori oneri per l'ACN che, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, dovrà impiegare adeguate risorse professionali nonché ricorrere a supporti tecnologici idonei.

A tale proposito, si riporta l'elenco dei compiti derivanti dal presente decreto, classificati secondo la tassonomia di seguito indicata:

a) OPE: attività operative
 1) Valutazione della conformità tecnica
 2) Valutazione della conformità formale
 3) Attività ispettive
 4) Obblighi di segnalazione
b) REL: rapporti con soggetti terzi
c) ADM: processi amministrativi

ID	Compito (sintesi)	Rif. regolamento (UE) 2024/2847	Categoria
O_OPN	Vigilanza sugli obblighi dei gestori di *software open source*	52.3	OPE
R_NCCA	Collaborazione con NCCA (se pertinente)	52.4	REL
R_CSIRT	Gestione delle segnalazioni (obbligatorie e volontarie) da parte dello CSIRT	14 e 15	OPE
R_CSIRT	Collaborazione con CSIRT ed ENISA su obblighi segnalazione articolo 14	52.4	REL
R_AUTV	Collaborazione con altre autorità di vigilanza	52.6	REL
R_AUTP	Collaborazione con autorità *privacy*	52.7	REL
R_MKT	Orientamento e consulenza agli operatori economici	52.10	REL
A_CONS	Gestione reclami e segnalazioni dei consumatori	52.11	ADM
R_STK	Cooperazione con *stakeholder*	52.12	REL
A_RPT	Relazione annuale alla Commissione	52.13	ADM
R_AGCM	Rapporti ad AGCM	52.13	REL
O_AI	Vigilanza su prodotti CRA che sono anche prodotti AI ad alto rischio, come da AI *Act*	52.14	OPE
R_AI	Collaborazione con autorità di vigilanza AI	52.14	REL
R_ADCO	Partecipazione ad ADCO	52.15	REL

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ID	Compito (sintesi)	Rif. regolamento (UE) 2024/2847	Categoria
O_MNT	Monitoraggio prodotti in merito ai criteri dell'art. 13, paragrafo 8 (*vulnerability* mgmt da parte dei fabbricanti)	52.16	OPE
O_EVAL	Valutazione di prodotto (cfr. poteri VIG 14)	54.1	OPE
R_NIS	Informativa e cooperazione con CE e altri SM	54.3	REL
A_PRO	Adozione provvedimenti sul mercato (richiamo di prodotti) – misure correttive o restrittive (cfr. 64.9)	54.5	ADM
R_ACT	Comunicazione delle misure adottate a seguito di provvedimenti delle autorità di vigilanza di altri Stati membri	54.7	REL
O_EVC	Valutazioni su input della Commissione (cfr. poteri VIG 14)	56.1 57.6	OPE
A_WARN	Ricezione segnalazioni della Commissione per rischi su fattori non tecnici	56.2	ADM
A_PRE	Prescrizioni agli operatori economici a seguito di Valutazione di prodotto	57.1	ADM
R_MOU	Stipula di accordi con altre autorità competenti	59.1	REL
O_SWEEP	Indagini a tappeto (con acquisti fatti con identità di copertura), sotto il coordinamento della Commissione	60.1	OPE
A_SAN	Applicazione (vs. inflizione, a cura di tribunali o altri organismi – 64.8) di sanzioni amministrative pecuniarie	64.6	ADM
R_PEER	Valutazioni *inter-partes*	52.1	REL
R_STG	Cooperazione con l'ufficio unico di collegamento (VIG 10.3) per l'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza	52.1	REL
A_COST	Calcolo costi a carico degli operatori economici	52.1	ADM

La quantificazione complessiva dei oneri connessi alle predette attività, nonché di quelli derivanti dagli articoli 17 e 20, illustrati nel prosieguo, è riportata nella sezione relativa all'articolo 26.

L'**articolo 11** disciplina poteri e misure di vigilanza delle autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 1** attribuisce alle autorità del settore finanziario i poteri e le misure di vigilanza previsti dal Capo V del regolamento (UE) 2024/2847, dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dal decreto legislativo n. 157 del 2022, precisando che restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per le Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio dei predetti poteri, le autorità del settore finanziario possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.

Il **comma 3** prevede la stipula di un apposito protocollo di intesa tra le autorità del settore finanziario e la Guardia di finanza, volto a disciplinare lo scambio di informazioni per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria.

Il **comma 4** attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto, i poteri e le misure di vigilanza previsti dal Capo V del regolamento (UE) 2024/2847, dal Capo V del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dal decreto legislativo n. 157 del 2022. I relativi compiti rientrano nelle finalità istituzionali del Garante.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12** definisce le attività di collaborazione, cooperazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza del mercato individuate dal decreto legislativo in esame.

In particolare, il **comma 1** disciplina la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato con riferimento ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689. A tal fine, prevede che le medesime autorità definiscono, mediante appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i meccanismi di cooperazione e di scambio informativo, in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2024/2847.

Il **comma 2** prevede che, mediante accordi sottoscritti ai sensi del citato articolo 15, possano essere disciplinati i meccanismi di coordinamento operativo e di scambio informativo tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022, e gli ulteriori soggetti individuati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

L'**articolo 13** prevede la possibilità di definire forme di coordinamento operativo e informativo tra l'ACN, le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di assicurare, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dagli articoli 12 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo all'Agenzia, si rappresenta che la stessa ha già reso operative forme di coordinamento e di scambio informativo con altre amministrazioni dello Stato.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

In tal senso, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 dispone che l'Agenzia promuova il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese.

Parimenti, l'Agenzia già prevede forme di coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del citato decreto-legge, anche attraverso la conclusione di appositi protocolli d'intesa.

L'**articolo 14** dispone in materia di reclami alle autorità di vigilanza del mercato e di segnalazioni al CSIRT Italia.

In particolare, il **comma 1** dispone che le autorità di vigilanza del mercato ricevono, secondo le rispettive competenze, i reclami ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/2847 e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna, nel rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 107, commi 6 e 7, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

I **commi 2** e **4** demandano a un decreto del direttore generale dell'ACN la disciplina della procedura per la trattazione dei reclami di competenza, nonché delle procedure per la segnalazione, da parte dei consumatori, direttamente al CSIRT Italia, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche.

Il **comma 3** prevede che il reclamo ricevuto da un'autorità di vigilanza non competente sia trasmesso d'ufficio all'autorità competente, dandone comunicazione al reclamante.

Con riferimento ai compiti attribuiti all'ACN in qualità di autorità di vigilanza del mercato, si rinvia a quanto illustrato in relazione agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

L'**articolo 15** disciplina i poteri sanzionatori delle autorità di vigilanza del mercato e il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il **comma 1** stabilisce che, in caso di violazione del regolamento (UE) 2024/2847, le autorità di vigilanza del mercato irrogano, secondo le rispettive competenze, le sanzioni previste dall'articolo 64 del citato regolamento, assicurando la conclusione del procedimento entro un termine ragionevole.

Il **comma 2** prevede che le modalità per l'adozione delle sanzioni del capo IV da parte dell'ACN sono definite con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

I commi 3, 4 e **5** individuano le procedure sanzionatorie applicabili, rispettivamente, alla Banca d'Italia, alla Consob e all'IVASS, rinviando all'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli articoli da 195 a 195-*ter*, 195-*quinquies* e 196-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli articoli 311-*septies*, 324-*octies* e 325-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il **comma 6** prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente.

L'**articolo 16** disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative.

In particolare, il **comma 1** prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, per incrementare la dotazione del bilancio dell'ACN.

Il successivo **comma 2** stabilisce che, per i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità del settore finanziario e dal Garante per la protezione dei dati personali, restano ferme le rispettive normative di settore.

La riassegnazione in favore dell'ACN degli eventuali proventi delle sanzioni non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di nuove entrate per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 17** prevede che l'ACN, ai fini dell'attuazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/2847, relativo all'istituzione di una piattaforma unica di segnalazione da parte di ENISA, adegua il proprio Portale Segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla predetta piattaforma unica.

Al riguardo, a supporto delle nuove funzioni di vigilanza e di quelle relative ai processi di coordinamento, monitoraggio e sanzioni, l'ACN dovrà sviluppare e manutenere le piattaforme informative per l'interazione con i soggetti e le autorità coinvolte. Considerata la numerosità dei soggetti interessati dall'attuazione del regolamento e le connesse attività di supporto, le piattaforme dovranno consentire la gestione dei relativi procedimenti amministrativi e delle connesse attività tecniche di analisi.

Le nuove funzionalità richiedono, inoltre, il potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell'ACN, anche mediante lo sviluppo di ambienti di test specialistici che riproducano condizioni reali di utilizzo, al fine di verificare la sicurezza dei dispositivi.

Per la quantificazione dei costi di potenziamento delle dotazioni e delle piattaforme IT nonché dei relativi oneri correnti di manutenzione, sono stati assunti a riferimento i valori economici riscontrati nelle recenti acquisizioni e sviluppi operati dall'ACN.

Ai fini dell'imputazione temporale degli oneri di sviluppo IT e di manutenzione, si è tenuto conto della loro incidenza a decorrere dall'anno successivo all'acquisizione e della progressiva crescita della spesa.

Agli oneri connessi alle predette attività si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del presente decreto.

L'**articolo 18**, al **comma 1**, stabilisce che l'ACN, quale Centro nazionale di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *aa),* del decreto-legge n. 82 del 2021, promuove iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyber resiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le *start-up*.

L'Agenzia promuove tali iniziative con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di finalità già ricomprese nell'ambito dei compiti istituzionali svolti dall'ACN ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *r),* del decreto-legge n. 82 del 2021.

Il **comma 2** prevede che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'ACN definiscano, secondo le rispettive competenze, le modalità e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2847, prevedendo altresì il coordinamento operativo con le amministrazioni competenti e le altre autorità di vigilanza del mercato.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il citato articolo 33, paragrafo 1, del regolamento prevede, tra le azioni che possono essere intraprese dagli Stati in favore delle micro, piccole e medie imprese, quelle relative a:

a) attività specifiche di sensibilizzazione e formazione riferite all'applicazione del regolamento;

b) l'istituzione di un canale dedicato per fornire consulenza e rispondere alle domande delle microimprese e delle piccole imprese;

c) il sostegno alle attività di prova e di valutazione della conformità dei prodotti alle disposizioni del regolamento.

Le attività indicate alle lettere *a)* e *c)* sono riconducibili alle competenze già attribuite all'ACN che, pertanto, saranno svolte dalla stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *b)*, si precisa che l'istituzione di un canale dedicato per le attività di consulenza e di risposta ai quesiti delle microimprese e delle piccole imprese sarà assicurata mediante l'utilizzo delle infrastrutture informatiche e degli strumenti di comunicazione istituzionale già disponibili presso le amministrazioni interessate, anche attraverso l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato o di un'apposita interfaccia sui siti istituzionali dell'ACN o del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che, nella definizione delle tariffe per le procedure di valutazione della conformità, l'organismo di valutazione della conformità tenga conto delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le *start-up*, stabilendo tariffe proporzionate agli interessi specifici di tali imprese e applicando le procedure d'esame e le prove pertinenti previste dal regolamento solo ove opportuno e secondo un approccio basato sul rischio.

La disposizione di cui al comma 3, ponendo obblighi direttamente a carico degli organismi di valutazione della conformità con riferimento alla determinazione delle relative tariffe e alle modalità di svolgimento delle procedure d'esame e delle prove, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 19** istituisce e disciplina lo spazio di sperimentazione normativa per la ciberresilienza denominato Sandbox-CRA.

Il **comma 1**, in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847, istituisce la Sandbox-CRA sotto la supervisione, l'orientamento e il sostegno diretti dell'ACN, in qualità di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Il **comma 2** dispone che la Sandbox-CRA prevede ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali, al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove, ai fini della conformità al regolamento sulla ciberresilienza, per un periodo di tempo limitato precedente alla loro immissione sul mercato.

Il **comma 3** demanda a un decreto del direttore generale dell'ACN la disciplina delle modalità di gestione, funzionamento e cessazione della Sandbox-CRA, dei servizi erogati, dell'ambito di applicazione soggettivo, nonché dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti di sperimentazione, prevedendo l'accesso prioritario e agevolato alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le *start-up*. Il medesimo decreto definisce, inoltre, i requisiti delle domande di partecipazione e le relative procedure di valutazione, da concludersi entro novanta giorni dalla presentazione, le modalità di partecipazione, monitoraggio e uscita dalla Sandbox-CRA, la durata

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

massima della sperimentazione, proporzionata alla complessità e alla portata del progetto, e i criteri per l'eventuale proroga, nonché le modalità di svolgimento di ulteriori fasi della sperimentazione normativa, ove previste da atti di esecuzione della Commissione europea o da buone pratiche riconosciute a livello europeo.

Il **comma 4** prevede che il decreto di cui al comma 3 sia adottato tenendo conto degli atti di esecuzione della Commissione europea e delle buone pratiche riconosciute a livello europeo in materia di spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza e possa essere aggiornato periodicamente.

Il **comma 5** dispone che l'erogazione dei servizi disciplinati dal decreto di cui al comma 3 possa avvenire anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura di *high performance computing* di proprietà dell'ACN idonea a consentire test regolatori e verifiche di conformità.

Il **comma 6** prevede che, quando la sperimentazione nella Sandbox-CRA riguarda prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza delle autorità di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, l'ACN coinvolge le medesime autorità, per i profili di rispettiva competenza. Le modalità di collaborazione sono definite con decreto del direttore generale dell'ACN, adottato d'intesa con le autorità interessate.

Le attività previste dal presente articolo saranno svolte dall'ACN nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, al fine di garantire l'accesso e il funzionamento dello spazio di sperimentazione italiano «Sandbox-CRA», l'ACN farà ricorso a infrastrutture e professionalità già operanti al suo interno, finanziate con le ordinarie disponibilità di bilancio.

Al riguardo, si rappresenta che l'infrastruttura di *high performance computing* (HPC) di proprietà dell'ACN è stata finanziata con le risorse dell'Investimento 1.5 «*Cybersecurity*» della Missione 1, Componente 1, Asse 1, del PNRR.

I costi di funzionamento dell'infrastruttura saranno sostenuti nell'ambito delle risorse ordinarie del bilancio dell'ACN, integrate da disponibilità assegnate alla stessa nell'ambito della ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), destinati all'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e alla gestione operativa dei relativi progetti. In particolare, con il DPCM 8 luglio 2024, recante «Ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza», sono state erogate specifiche risorse, negli anni 2024-2026, alla predetta infrastruttura HPC.

L'**articolo 20** disciplina la promozione dell'innovazione e il coordinamento con gli altri spazi di sperimentazione.

Il **comma 1** prevede che, per la gestione della Sandbox-CRA, l'ACN può avvalersi, anche tramite appositi accordi di collaborazione, degli impianti di prova e sperimentazione (TEF), dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), di *sandbox* di altri settori, di laboratori di ricerca universitari e di sperimentazione, di centri di eccellenza, del supporto tecnico dell'AI *Factory* italiana (IT4LIA), nonché di altre iniziative, al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 2** prevede che la Sandbox-CRA possa promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

Per tali attività, in coerenza con la quantificazione effettuata dall'articolo 15 della legge delega, si stimano oneri pari a 50.000 euro per il primo anno e a 75.000 euro annui a decorrere dal secondo anno, sulla base di un numero aggiuntivo di circa 50 missioni annue, con un costo medio per missione di 1.500 euro, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché delle indennità di missione corrisposte ai sensi dell'articolo 112 del regolamento del personale di cui al DPCM n. 224 del 2022, nelle medesime misure previste per il personale della Banca d'Italia.

Il **comma 3** dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, d'intesa con le autorità del settore finanziario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e la sperimentazione FinTech.

Il **comma 4** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, d'intesa con AgID, sentite le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179.

Le forme di cooperazione di cui al **comma 1** saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione alle iniziative di cooperazione transfrontaliera di cui al **comma 2** si provvede ai sensi dell'articolo 26.

L'**articolo 21** reca modifiche al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

La **lettera *a)*** integra l'elenco delle Autorità di vigilanza del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, inserendovi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per le attività di cui all'Allegato VIII-*bis*, introdotto dalla successiva lettera *c).*

La **lettera *b)*** modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022, relativo al recupero dei costi delle attività di vigilanza, introducendo il comma 3-*bis* che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 la definizione dei parametri per il calcolo dei costi sostenuti dall'ACN per le attività di vigilanza relative ai prodotti risultati non conformi.

La **lettera *c)*** prevede l'inserimento, dopo l'Allegato VIII al decreto legislativo n. 157 del 2022, degli Allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater,* riportati nell'Allegato I al presente decreto.

Con riferimento al comma 1, lettera *b),* si precisa che i costi sostenuti dall'ACN per le attività di vigilanza saranno oggetto di recupero esclusivamente in relazione ai prodotti risultati non conformi.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 157 del 2022, le somme versate a tale titolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle autorità di vigilanza del mercato che hanno sostenuto i predetti costi, tra cui l'ACN, per essere destinate alle medesime finalità di vigilanza.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L'**articolo 22** modifica il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, integrando l'elenco delle funzioni attribuite all'ACN. In particolare, la disposizione individua l'ACN quale autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento (UE) 2024/2847, attribuendole tutte le funzioni previste dal medesimo regolamento.

L'**articolo 23** modifica il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, integrando l'elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, di cui all'Allegato II-*septies* del citato codice del consumo, mediante l'inserimento di un riferimento al regolamento (UE) 2024/2847.

L'**articolo 24** disciplina l'attuazione da parte dell'ACN degli obblighi di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Il **comma 1** prevede che l'ACN pubblichi sul proprio sito istituzionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del direttore generale, l'ACN proceda alla ricognizione e all'individuazione dei laboratori di prova, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

L'**articolo 25** dispone, a decorrere dall'11 dicembre 2027, l'abrogazione delle lettere *d), e)* e *f)* dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2016, relative ai requisiti essenziali delle apparecchiature radio in materia di protezione delle reti, tutela dei dati personali e della vita privata e prevenzione delle frodi.

L'**articolo 26** reca le disposizioni finanziarie.

Il **comma 1** prevede che, al fine di garantire all'ACN adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, 17 e 20 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 per l'anno 2026, euro 5.875.000 per l'anno 2027, euro 9.125.000 per l'anno 2028 ed euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 17 marzo 2026, n. 36.

La tabella seguente reca il dettaglio dei suddetti oneri, in coerenza con le previsioni di spesa formulate in sede di adozione della legge di delegazione europea 2025 e contenute nella relazione tecnica relativa al predetto provvedimento.

Voci di spesa	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	dal 2029 (€)
Incremento risorse per personale tecnico-amministrativo aggiuntivo	900.000	2.700.000	5.850.000	5.850.000
Missioni internazionali	50.000	75.000	75.000	75.000
Dotazioni tecnologiche e formazione	400.000	2.000.000	2.000.000	

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Sviluppo piattaforme IT	750.000	1.000.000	1.000.000	
Manutenzione dotazioni tecnologiche e piattaforme IT	-	100.000	200.000	1.000.000
Totale:	**2.100.000**	**5.875.000**	**9.125.000**	**6.925.000**

Il **comma 2** precisa che le risorse di cui al comma 1, per la quota di euro 900.000 per l'anno 2026, per la quota di euro 2.700.000 per l'anno 2027 e per la quota di euro 5.850.000 annui a decorrere dall'anno 2028, sono volte alla rideterminazione della dotazione organica di livello non dirigenziale dell'ACN, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82[1].

La tabella di seguito riportata, già contenuta nella relazione tecnica alla legge di delegazione europea 2025, reca la quantificazione dei possibili incrementi della dotazione organica, da attualizzare in sede di DPCM ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 82 del 2021, nonché della relativa proiezione decennale dell'onere.

Segmenti professionali		retribuzione stipendiale (lordo dip.)	oneri datore di lavoro		costo unitario totale	retribuzione accessoria			buoni pasto
segmento	livello	stipendiale (stipendio; ind. funzione; ind. residenza)	inps - inail - tfr	irap		premio presenza	straordinario*	totale lordo stato	
			aliq. media	aliquota					
			29,88%	8,5%					12,00 €
ESPERTO	1	62.524,60	18.682,35	5.314,59	86.521,54	4.415,67		5.859,59	2.532,00
COORDINATORE	1	57.298,46	17.120,78	4.870,37	79.289,61	1.731,02	6.914,00	11.471,95	2.532,00

* previsto per il solo segmento di coordinatore. La quantificazione ha previsto 200 ore annue con tariffa DI €.34,57

retribuzione stipendiale				Retribuzione accessoria			
Aree professionali	AREA MANAGERIALE	AREA OPERATIVA	Totale	premio presenza	straordinario	buoni pasto (€12)	Totale lordo Stato
	Personale non dirigenziale (Segmento Esperto)	Personale non dirigenziale (Segmento Coordinatore)					
2026	302.825	515.382	**818.208**	42.161	14.980	24.000	**899.350**
2027	821.955	1.585.792	**2.407.747**	52.988	93.339	70.200	**2.624.274**
2028	1.730.431	3.171.585	**4.902.015**	88.313	276.560	144.000	**5.410.889**
2029	1.734.595	3.178.581	**4.913.176**	88.886	276.763	144.000	**5.422.825**
2030	1.745.897	3.200.386	**4.946.282**	89.605	278.030	144.000	**5.457.918**
2031	1.777.621	3.245.845	**5.023.466**	91.204	283.036	144.000	**5.541.706**
2032	1.809.422	3.291.405	**5.100.827**	92.812	288.046	144.000	**5.625.684**
2033	1.841.430	3.337.277	**5.178.707**	94.434	293.078	144.000	**5.710.219**
2034	1.874.020	3.383.801	**5.257.820**	96.085	298.201	144.000	**5.796.106**
2035	1.907.193	3.430.977	**5.338.170**	97.765	303.415	144.000	**5.883.349**

[1] In particolare, la disposizione citata prevede che: "*Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.*"

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La tabella evidenzia la proiezione decennale dell'onere, comprensivo degli istituti retributivi accessori e della quota per buoni pasto, considerando che per gli anni 2026 (n. 7 esperti e n. 13 Coordinatori) e 2027 (n. 5 Esperti e n. 14 Coordinatori) le assunzioni avranno decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mentre a regime (n. 20 Esperti e n. 40 Coordinatori) dal 1° gennaio 2028.

Il **comma 3**, infine, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** reca modifiche all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 25 del 2025.In particolare, la disposizione introduce il comma 3-*bis*, il quale amplia le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore. La ricollocazione del personale dirigenziale sarà possibile, oltreché nelle circostanze previste dal comma 3 del richiamato articolo 12-*quinquies*, anche in occasione di processi di riorganizzazione dell'ACN ovvero per consentire un più efficiente assolvimento delle funzioni dell'ACN a tutela della cybersicurezza. La disposizione reca una salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico di natura fissa e continuativa del personale interessato, prevedendone l'applicazione ad un numero massimo di 2 unità per la qualifica di Direttore Centrale e di 1 unità per la qualifica di Direttore.

Alla copertura degli oneri prevista tramite novella del fondo previsto dal comma 5 del suddetto articolo, pari a 1.220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'**articolo 27** prevede che le forme di coordinamento operativo e gli scambi di informazione previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Titolo: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza).

Referente: Ufficio Legislativo dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

PARTE I. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo, in coerenza con il programma di Governo, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025*", (nel seguito indicata anche con "legge delega"), il quale, disponendo la "*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)*", prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2024/2847.

Oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, lo schema di decreto legislativo in discorso è stato predisposto sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;

c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;

d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

Dunque, l'obiettivo della proposta normativa può essere riassunto nella previsione contenuta nel richiamato articolo 15 della legge n. 36 del 2026, volto a garantire che il quadro normativo nazionale relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali sia coerente con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2847 (regolamento sulla ciberresilienza).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo, come accennato, è finalizzato ad assicurare la corretta e integrale applicazione nel nostro ordinamento del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo ai requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

A venire in considerazione, sono, in primo luogo, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1020.

In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847 – che, nel disporre che il regolamento (UE) 2019/1020 si applichi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza, esplicita l'intenzione di non costruire, per i prodotti disciplinati dal regolamento sulla ciberresilienza, un sistema autonomo e separato di vigilanza, ma di ricondurre tali prodotti all'interno del quadro normativo generale già vigente per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione – l'intervento normativo in esame si innesta, nell'ordinamento italiano, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 157 del 2022, che ha dato attuazione alle disposizioni europee di cui al regolamento (UE) 2019/1020. La scelta di intervenire (integrandolo) sul citato d.lgs. n. 157 del 2022 si basa sull'intenzione di evitare a livello nazionale – secondo le indicazioni del legislatore unionale – la proliferazione di regimi di controllo settoriali, favorendo, invece, il ricorso a strumenti, procedure e meccanismi di cooperazione già ampiamente consolidati.

L'intervento normativo interviene, altresì, sul decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il quale, nel delineare l'architettura nazionale di cybersicurezza, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e ne determina le funzioni. A tal riguardo, il decreto legislativo in esame, integrando il decreto-legge n. 82 del 2021, esplicita che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è anche Autorità di notifica e Autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento sulla ciberresilienza e svolge tutte le funzioni a essa attribuite ai sensi del citato regolamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L'intervento normativo in esame reca, inoltre, modificazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, integrando l'elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, attraverso l'introduzione di un riferimento al regolamento sulla ciberresilienza.
Ancora, il provvedimento, all'articolo 26, relativo alle disposizioni finanziarie, reca modifiche al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. In particolare, si è scelto di intervenire sull'articolo 12-*quinquies*, che nel recare "*Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*", disciplina le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore, di cui viene garantita, al contempo, la ricollocazione con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico di natura fissa e continuativa. Tra le suddette fattispecie si inseriscono anche le ipotesi di ricollocazione a seguito di processi di riorganizzazione o funzionali al più efficiente assolvimento delle funzioni dell'Agenzia a tutela della cybersicurezza, tenuto anche conto delle competenze e delle attività attribuite dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
L'intervento normativo si coordina, inoltre, sia con la legge 23 settembre 2025, n. 132, e con il relativo decreto attuativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, avendo specifico riguardo ai poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sia con la normativa nazionale che disciplina i settori bancario e creditizio, assicurativo, nonché di intermediazione finanziaria e tutela dei dati personali. Infatti, il decreto legislativo in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla ciberresilienza, prevede che le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, sono le Autorità indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo IA, ossia: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento (UE) 2024/1689; la Banca d'Italia, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; la CONSOB, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l'IVASS, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689.
In tale quadro normativo, l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847, entrato in vigore il 10 dicembre 2024 e obbligatorio nonché direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, ha richiesto, altresì, di effettuare interventi modificativi di norme nazionali, per le quali si rimanda al successivo punto 3 della presente analisi tecnico-normativa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto intende introdurre tutte le riforme necessarie per assicurare il corretto e integrale adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/2847, conformando il quadro nazionale in materia a quello previsto dal regolamento medesimo.
In particolare, il suindicato decreto dispone alcune modifiche:
- al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 ("*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato*"), al fine di introdurre tra le Autorità di vigilanza del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 157 del 2022, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (per le attività di cui all'Allegato VIII-*bis*,

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

contestualmente introdotto) e di inserire i nuovi Allegati VIII-*ter* e VIII-*quater*, relativi alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e del Garante per la protezione dei dati personali, precisando altresì che i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo IA;
- al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ("*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*"), al fine di integrare l'elenco delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, inserendovi quelle di Autorità di notifica e di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento sulla ciberresilienza, nonché dell'articolo 15 della legge delega, e demandando espressamente all'Agenzia stessa lo svolgimento di tutte le funzioni a essa attribuite ai sensi del citato regolamento;
- al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*"), al fine di introdurre nell'elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, di cui all'Allegato II-*septies* del citato codice del consumo, un riferimento al regolamento sulla ciberresilienza;
- al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, novellando, in particolare, l'articolo 12-*quinquies*, al fine di ampliare le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore, prevedendone la ricollocazione con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico di natura fissa e continuativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

Non si rilevano profili di incompatibilità tra le misure contenute nel decreto legislativo con i principi costituzionali, con la giurisprudenza della Corte costituzionale, né con altre disposizioni vigenti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali, in armonia con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione né di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative concernenti analoga materia all'esame del Parlamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si tratta, al contrario, di un decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Attualmente non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto del decreto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti della regolamentazione, adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata con le disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

I capi VII e VIII del decreto legislativo in esame, agli articoli 21, 22, 23 e 26, recano una serie di modifiche alla normativa vigente e, in particolare, ai seguenti provvedimenti normativi:

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

- al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di:
 - ✓ integrare l'elenco delle Autorità di vigilanza del mercato, inserendovi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (per le attività di cui al nuovo Allegato VIII-*bis*) (modifiche all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 2022);
 - ✓ stabilire che i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo IA (modifiche all'articolo 10, del d.lgs. n. 157 del 2022);
 - ✓ inserire i nuovi Allegati VIII-*bis*, VIII-*ter* e VIII-*quater*, questi ultimi due relativi alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e del Garante per la protezione dei dati personali.

- al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e, in particolare, all'articolo 7, comma 1, al fine di integrare l'elenco delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, inserendovi quella di Autorità di notifica e di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento sulla ciberresilienza e demandando espressamente all'Agenzia tutte le funzioni a essa attribuite ai sensi del citato regolamento.

- al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, in particolare, all'Allegato II-*septies*, al fine di integrare l'elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, inserendovi un riferimento al regolamento sulla ciberresilienza.

- al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e, in particolare, all'articolo 12-*quinquies*, che reca "*Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*". Si interviene sulla citata disposizione al fine di ampliare il novero delle fattispecie ivi previste che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'ACN per il personale appartenente ai segmenti di direttore centrale o direttore, di cui viene garantita la ricollocazione con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico di natura fissa e continuativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

All'articolo 25 del decreto legislativo in esame si prevedono, invece, talune abrogazioni espresse.

In particolare, si dispone l'abrogazione delle lettere d), e) e f) dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, eliminando dal novero dei requisiti essenziali, ai quali deve conformarsi la fabbricazione delle apparecchiature radio di determinate categorie o classi, i seguenti:

- non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
- contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
- supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi.

Tale abrogazione si rende necessaria al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione, del 16 febbraio 2026, che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30, il quale dispone l'abrogazione, a decorrere dall'11 dicembre 2027, del regolamento delegato da ultimo citato, a cui fanno riferimento le citate lettere d), e) e f) dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025) ha conferito apposita delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nel rispetto, oltreché dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici ivi indicati.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Nella scrittura del decreto legislativo cui la presente relazione si riferisce, si è ritenuto opportuno operare una netta distinzione tra i contenuti di carattere generale e sostanziale, da riservare alla normativa primaria, e gli aspetti di natura tecnico-operativa, procedimentale e organizzativa, la cui disciplina è stata invece demandata, per quanto possibile, a provvedimenti normativi secondari ovvero ad altri atti di natura amministrativa. Il ricorso agli atti attuativi consente, infatti, di assicurare maggiore flessibilità e tempestività nell'adeguamento della disciplina agli sviluppi tecnici e organizzativi, sulla base delle esigenze emerse in fase applicativa, garantendo, al contempo, una più efficace attuazione delle disposizioni legislative stesse.

Più in particolare, si evidenzia la presenza dei seguenti atti successivi attuativi contenuti nel provvedimento in esame:

- l'articolo 3 del decreto legislativo in esame, con riferimento al raggiungimento delle finalità perseguite dal regolamento sulla ciberresilienza, prevede la possibilità, in capo alle autorità di vigilanza del mercato, di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, negli ambiti di rispettiva competenza. Tali atti risultano essere gli strumenti più idonei per disciplinare aspetti di carattere tecnico-operativo in evoluzione, poiché legati al progresso del contesto tecnologico di riferimento e alle esigenze che emergeranno nella prima fase attuativa delle misure contenute nel decreto di adeguamento.
- L'articolo 4 del decreto legislativo in esame, laddove individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica e affida i compiti di valutazione e controllo all'organismo nazionale di accreditamento (i.e. Accredia), al comma 3, rimette a un'apposita convenzione tra tale organismo di accreditamento e l'Agenzia la regolazione dei relativi rapporti, correlati all'esercizio dei compiti oggetto di affidamento. La convenzione risulta essere lo strumento più idoneo per regolare i rapporti tra l'Agenzia e Accredia, tenuto anche conto del tecnicismo sotteso alle funzioni e alle procedure trattate nell'articolato in esame.
- L'articolo 5 del decreto legislativo in esame, al comma 2, demanda a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la definizione delle procedure per la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità. La medesima disposizione, al comma 3, demanda al decreto di cui all'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 (i.e. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia), la determinazione delle tariffe che gli organismi di valutazione della conformità devono corrispondere all'Agenzia a fronte dell'espletamento delle attività di designazione, notifica e rinnovo.
- L'articolo 6 del decreto legislativo in esame, sempre in tema di notifiche, al comma 3, prevede che con decreto del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale siano

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

disciplinate le procedure per la limitazione, la sospensione o il ritiro della notifica, nonché per l'adozione delle misure appropriate per garantire che le pratiche di un organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Il rinvio a tali provvedimenti attuativi, operato dagli articoli 5 e 6, si giustifica in ragione dell'esigenza di disciplinare profili di natura tecnica e operativa non compiutamente definibili in sede di normazione primaria.

- L'articolo 10 del decreto legislativo in esame, al comma 3, demanda a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio dei poteri di vigilanza del mercato dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
 Il rinvio al suindicato (successivo) provvedimento attuativo rispetto alla disposizione sopra citata si rende necessario per la natura tecnica del contenuto che lo stesso è volto a normare. Tale atto, infatti, è destinato a disciplinare aspetti di carattere tecnico-operativo che richiedono un elevato grado di flessibilità in relazione al contesto di riferimento che, per sua natura, potrebbe richiedere anche ulteriori interventi integrativi e/o modificativi che richiedono speditezza nell'aggiornamento dell'atto stesso.
- L'articolo 11 del decreto legislativo in esame, al comma 3, reca la possibilità, per le Autorità del settore finanziario, di stipulare un protocollo di intesa con la Guardia di finanza volto a disciplinare lo scambio di informazioni per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria. Il protocollo di intesa risulta essere lo strumento più idoneo per disciplinare la collaborazione tra i predetti soggetti.
- L'articolo 12 del decreto legislativo in esame, al comma 1, dispone che le Autorità di vigilanza del mercato definiscano, con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, meccanismi di cooperazione e scambio informativo. La disposizione in parola prevede, inoltre, al comma 2, che, sempre con appositi accordi ai sensi del citato articolo 15, possano essere disciplinati il coordinamento operativo e lo scambio informativo tra le Autorità di vigilanza del mercato suindicate e le altre autorità e soggetti designati ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, per l'esercizio dei rispettivi poteri.
 Il rinvio a tali atti amministrativi si giustifica in ragione dell'esigenza di disciplinare profili di natura tecnica e operativa non compiutamente definibili in sede di normazione primaria, garantendo, al contempo, una più puntuale ed efficace attuazione delle funzioni conferite dal decreto legislativo in oggetto.
- L'articolo 13 del decreto legislativo in esame prevede la possibilità di definire forme di coordinamento operativo e di scambio informativo tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorità del settore finanziario (i.e. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali. A tal fine, la disposizione in commento richiama quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021 con riguardo alla possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale consulti il Garante per la protezione dei dati personali e collabori con esso anche in relazione agli incidenti che comportino la violazione di dati personali, per quanto di rispettiva competenza, rimettendo ad appositi protocolli di intesa la definizione delle modalità della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- L'articolo 14 del decreto legislativo in esame rimanda a un decreto del direttore generale dell'ACN la disciplina della procedura per la trattazione dei reclami che le Autorità di vigilanza del mercato ricevono, secondo le rispettive competenze e i propri ordinamenti e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le procedure per la segnalazione, da parte dei consumatori, direttamente al CSIRT Italia, di vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche.
 Il rinvio a tale decreto attuativo si pone in linea con l'esigenza di disciplinare profili di natura tecnica e operativa non compiutamente definibili in sede di normazione primaria, garantendo,

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

al contempo, una più puntuale ed efficace attuazione delle funzioni conferite dal decreto in oggetto.

- L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo in esame demanda la definizione delle modalità per l'adozione delle sanzioni (di cui all'articolo 64 del regolamento sulla ciberresilienza), irrogate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in qualità di autorità di vigilanza del mercato, in caso di violazione del regolamento in esame, al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82.
 Il rinvio a tale regolamento attuativo si pone in linea con l'esigenza di disciplinare i profili procedurali relativi alle attività proprie dell'Agenzia con strumenti normativi flessibili.
- L'articolo 18 del decreto legislativo in esame, al comma 2, nel richiamare gli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto stesso, stabilisce che nell'ambito degli stessi, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia definiscono, secondo le rispettive competenze, le modalità e le procedure necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento sulla ciberresilienza, prevedendo altresì il coordinamento operativo con le Amministrazioni competenti e le altre Autorità di vigilanza del mercato.
- L'articolo 19 del decreto legislativo in esame, a fronte dell'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa nazionale per la ciberresilienza ("Sandbox-CRA"), al comma 3, demanda a un decreto del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la definizione degli aspetti relativi all'istituzione e al funzionamento della Sandbox stessa.
 Il rinvio a tale provvedimento attuativo si giustifica in ragione dell'esigenza di disciplinare profili di natura tecnica e operativa non compiutamente definibili in sede di normazione primaria, garantendo, al contempo, maggiore flessibilità e speditezza nell'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'evoluzione del contesto tecnologico.
 La disposizione in commento, al comma 6, prevede che, quando la sperimentazione nella Sandbox-CRA riguarda prodotti con elementi digitali sottoposti alla vigilanza delle Autorità di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto (ossia la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale coinvolga le medesime Autorità, precisando, altresì, che le modalità di collaborazione sono definite con decreto del direttore generale dell'Agenzia, adottato d'intesa con le medesime Autorità.
- L'articolo 20 del decreto legislativo in esame, al comma 1, prevede che, per la gestione della Sandbox-CRA, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi, anche tramite appositi accordi di collaborazione, degli impianti di prova e sperimentazione (TEF), dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH), di sandbox di altri settori, di laboratori di ricerca universitari e di sperimentazione, di centri di eccellenza, del supporto tecnico dell'AI Factory italiana (IT4LIA), nonché di altre iniziative al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato.
 La medesima disposizione, al comma 3, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le autorità del settore finanziario (ossia la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e la sperimentazione FinTech.
 Infine, al comma 4 della disposizione in commento, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'AgID, sentite le autorità del settore finanziario (ossia, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, siano definite le modalità di collaborazione e coordinamento tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto legislativo IA.
- L'articolo 21, al comma 1, lettera b), nel modificare l'articolo 10 del d.lgs. n. 157 del 2022, rinvia al dPCM di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo IA, in cui saranno

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

disciplinati i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza dell'ACN effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

- L'articolo 24 del decreto legislativo in esame, infine, nel disciplinare l'attuazione da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale degli obblighi di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al comma 2, prevede che con decreto del direttore generale, l'Agenzia proceda alla ricognizione e all'individuazione dei laboratori di prova (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 157 del 2022).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)*".

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in esame si prefigge di dare attuazione alla delega di cui all'articolo 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36, "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*" (nel seguito indicata anche con "legge delega"), il quale, recando la "*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)*", dispone che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2024/2847.

In particolare, tale regolamento introduce requisiti orizzontali di cybersicurezza per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza nei prodotti con elementi digitali, destinati ad applicarsi a software, hardware e componenti immessi sul mercato dell'Unione, obbligando produttori e rivenditori a garantirne la sicurezza informatica durante il loro intero ciclo di vita. Inoltre, esso prevede che particolari prodotti critici, rilevanti per la sicurezza informatica, siano sottoposti a una valutazione da parte di un organismo autorizzato prima di essere venduti sul mercato europeo.

Il decreto legislativo in esame reca, dunque, tutte le riforme necessarie per assicurare il corretto e integrale adeguamento dell'ordinamento interno alla richiamata normativa europea, seguendo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i criteri e principi direttivi specifici individuati dal menzionato articolo 15 della legge delega, di seguito riportati:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.
In coerenza con il criterio di cui alla lettera a), oltre a prevedere disposizioni finalizzate ad assicurare la piena ed efficace applicazione del regolamento sulla cyberresilienza, il decreto legislativo delegato apporta, altresì, modificazioni ad alcune disposizioni nazionali e, nello specifico:
- al decreto legislativo n. 12 ottobre 2022, n. 157, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato*";
- al decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*";
- al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che reca il "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*".

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’articolo 15 della legge di delegazione europea 2025 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (“regolamento sulla cyberresilienza”). Come sopra illustrato, la disposizione individua princìpi e criteri direttivi specifici, che si affiancano ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Preliminarmente, appare opportuno richiamare brevemente il contesto normativo di riferimento, nel quale si calano il citato regolamento (UE) 2024/2847 e l’intervento normativo in parola.

Premesso che il regolamento (UE) 2024/2847 si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell’Unione europea volte a rafforzare la resilienza cibernetica del mercato interno, muovendo dalla constatazione che una parte rilevante dei prodotti hardware e software immessi sul mercato presenta vulnerabilità, carenze nella gestione del ciclo di vita della sicurezza e livelli non adeguati di trasparenza circa le caratteristiche di protezione offerte agli utenti, occorre evidenziare che il contesto nel quale si inserisce l’intervento normativo in parola è caratterizzato da particolare complessità.

A venire in considerazione, sono, in primo luogo, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1020.

In particolare, l’intervento normativo in esame si innesta, nell’ordinamento italiano, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 157 del 2022, che ha dato attuazione alle disposizioni europee di cui al richiamato regolamento (UE) 2019/1020, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, che, nel disporre che lo stesso si applichi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza, esplicita l’intenzione di non costruire, per i prodotti disciplinati dal regolamento sulla cyberresilienza, un sistema autonomo e separato di vigilanza, ma di ricondurre tali prodotti all’interno del quadro normativo generale già vigente per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione. La scelta di intervenire, integrandolo, sul citato decreto legislativo n. 157 del 2022 si basa sull’intenzione di evitare a livello nazionale – secondo le indicazioni del legislatore unionale – la proliferazione di regimi di controllo settoriali, favorendo, invece, il ricorso a strumenti, procedure e meccanismi di cooperazione già ampiamente consolidati.

Il provvedimento normativo interviene, altresì, sul decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il quale, nel delineare l’architettura nazionale di cybersicurezza, istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e ne determina le funzioni. A tal riguardo, il decreto legislativo in esame, in attuazione dei princìpi direttivi specifici di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge delega, integrando il decreto-legge n. 82 del 2021, esplicita che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è anche Autorità di notifica e Autorità di vigilanza del mercato ai sensi degli articoli 36 e 52 del regolamento sulla cyberresilienza e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del citato regolamento.

L’intervento normativo in esame reca, inoltre, modificazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, integrando l’elenco delle materie in relazione alle quali è possibile proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, attraverso l’introduzione di un riferimento al regolamento sulla cyberresilienza.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’intervento normativo si coordina, inoltre, sia con la legge 23 settembre 2025, n. 132 (recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), e con il relativo decreto attuativo della delega di cui al suo articolo 24, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n), che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione, sia con la normativa nazionale che disciplina i settori bancario e creditizio, assicurativo, nonché di intermediazione finanziaria e tutela dei dati personali. Infatti, il decreto legislativo in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla cyberresilienza, prevede che in relazione ai prodotti con elementi digitali che ricadono nell’ambito di applicazione del citato regolamento e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato siano le Autorità indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo IA, ossia: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 70 del regolamento (UE) 2024/1689; la Banca d’Italia, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell’erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; la CONSOB, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell’erogazione dei servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l’IVASS, quale autorità competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689.

Quanto ai problemi da affrontare, l’intervento normativo in esame muove dalla constatazione che, negli ultimi anni, il fenomeno dei cyberattacchi e delle minacce rivolte alle componenti hardware e software dei prodotti con elementi digitali ha registrato una crescita costante, non soltanto sotto il profilo quantitativo, ma anche in termini di sofisticazione e di complessità delle tecniche impiegate dagli autori degli attacchi e di impatto sui sistemi interessati. Tale evoluzione ha rivelato l’esistenza di significative criticità nel livello di cybersicurezza dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione europea, dovute, da un lato, alle dinamiche proprie del mercato e, dall’altro lato, alle carenze presenti nella disciplina regolatoria vigente.

Ne consegue un rischio che non incide esclusivamente sul corretto funzionamento del mercato interno, ma che assume una portata più ampia, coinvolgendo anche e in particolar modo la sicurezza delle infrastrutture digitali.

L’attuale processo di trasformazione digitale, caratterizzato dalla crescente interconnessione di dispositivi, reti e sistemi informativi, ha infatti ampliato in maniera considerevole la superficie di attacco a disposizione degli attori malevoli. Anche prodotti apparentemente privi di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza possono essere sfruttati quali vettori per compromettere reti e sistemi informativi ad essi collegati. Ne deriva una stretta interrelazione tra la cybersicurezza dei prodotti e la loro sicurezza funzionale, intesa quale esigenza di tutela dell’integrità delle persone e dei beni rispetto ai rischi derivanti da vulnerabilità informatiche o da eventi suscettibili di comprometterne il corretto funzionamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

La rilevanza della minaccia cibernetica trova conferma nei dati disponibili. In particolare, in sede di valutazione d'impatto della proposta di regolamento, il costo annuo della criminalità informatica è stato stimato, per il 2021, in circa 5,5 trilioni di euro su scala mondiale.
La persistente rilevanza della minaccia cibernetica è stata confermata anche dai dati forniti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di relazione annuale al Parlamento per il 2025, in cui si è evidenziato che l'incremento degli eventi cyber è stato di circa il 38% rispetto al 2024, a fronte di un aumento più contenuto degli incidenti, pari a circa il 7%. Il confronto tra questi due dati evidenzia un effettivo aumento della minaccia cyber il cui impatto è, tuttavia, mitigato dall'adozione di misure di sicurezza preventive, con conseguente emersione, dunque, dell'opportunità e dell'adeguatezza delle misure man mano implementate nel mercato unionale per incrementare il livello di cybersicurezza e contenere la minaccia cyber.
Un dato ulteriore da tenere in considerazione è che la sicurezza informatica dei prodotti con elementi digitali ha una forte dimensione transfrontaliera, in quanto i prodotti fabbricati in un determinato Paese sono spesso commercializzati e utilizzati in tutto il mercato interno; pertanto, gli incidenti che inizialmente colpiscono una singola entità o un singolo Stato membro si diffondono con rapidità nell'intero mercato interno.
Sotto il profilo economico, l'incapacità del mercato di assicurare livelli adeguati di cybersicurezza è generalmente ricondotta alla presenza di asimmetrie informative. Infatti, i consumatori non dispongono, nella maggior parte dei casi, degli strumenti necessari per valutare il livello effettivo di sicurezza di un prodotto con elementi digitali, circostanza che limita la loro propensione a riconoscere un maggior valore economico ai prodotti caratterizzati da standard di sicurezza più elevati.
A tale criticità si affianca una significativa frammentazione del quadro normativo europeo. La disciplina unionale in materia di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali si è, infatti, sviluppata attraverso un approccio prevalentemente settoriale, mediante l'introduzione di specifici requisiti di sicurezza all'interno della normativa relativa a singole categorie di prodotti. Sebbene tali interventi normativi abbiano contribuito a rafforzare i requisiti di sicurezza in determinati ambiti, essi non hanno consentito di realizzare un quadro normativo uniforme, con il rischio di accrescere la frammentazione del mercato interno e l'incertezza giuridica per gli operatori economici.
Il regolamento (UE) 2024/2847 interviene pertanto a colmare tale lacuna, introducendo un quadro armonizzato di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e disciplinando gli obblighi dei fabbricanti e degli altri operatori economici lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Esso si coordina con il più ampio sistema europeo di cybersicurezza, del quale fanno parte, tra gli altri, la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e la direttiva (UE) 2022/2557 (CER), integrandone la disciplina attraverso un approccio specificamente rivolto alla sicurezza dei prodotti.
In tale contesto, l'esercizio della delega legislativa cui la presente relazione si riferisce si rende necessario per assicurare il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento, con particolare riferimento agli aspetti rimessi alla competenza degli Stati membri, quali l'individuazione delle autorità competenti, la definizione del sistema di vigilanza del mercato e di quello relativo alla notifica degli organismi di valutazione della conformità, l'istituzione del regime sanzionatorio e l'adozione delle ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l'effettiva applicazione della disciplina europea.
Tutto quanto sopra considerato, il presente decreto legislativo, al fine di assicurare il corretto esercizio della citata delega e di garantire un compiuto adeguamento dell'ordinamento interno al quadro europeo sui requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali:

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

- al Capo I, determina l'oggetto dell'intervento normativo e introduce le definizioni rilevanti, prevedendo altresì che, nei limiti e per le finalità di cui al regolamento sulla cyberresilienza, le Autorità di vigilanza del mercato, negli ambiti di rispettiva competenza, possano adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche;
- al Capo II, relativo alla "notifica degli organismi di valutazione della conformità", individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il loro controllo e affida i suindicati compiti di valutazione e controllo all'organismo nazionale di accreditamento, stabilendo che lo stesso li esegua ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, rimettendo ad un'apposita convenzione tra tale organismo di accreditamento e l'ACN la regolazione dei relativi rapporti;
- al Capo III, relativo alla "vigilanza del mercato", designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità di vigilanza del mercato, ai fini dell'efficace attuazione del regolamento sulla cyberresilienza, e ne definisce i poteri (prevedendo che, nell'esercizio degli stessi, l'ACN possa avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza). Stabilisce, poi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla cyberresilienza, che in relazione ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento suindicato e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6 regolamento (UE) 2024/1689, le Autorità di vigilanza del mercato sono l'ACN, la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali;
- al Capo IV, recante "Disposizioni sanzionatorie", prevede i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza del mercato e il procedimento di irrogazione delle sanzioni;
- al Capo V, rubricato "Misure per le microimprese e le piccole imprese e di semplificazione", dispone l'adeguamento del terminale per le segnalazioni al CSIRT Italia, per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma unica di segnalazione da parte di ENISA. Ancora, stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Centro nazionale di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera aa), del decreto-legge n. 82 del 2021, promuove iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyber resiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le start-up;
- al Capo VI, rubricato "Spazi di sperimentazione normativa", in attuazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sulla cyberresilienza, istituisce lo spazio di sperimentazione normativa nazionale per la cyberresilienza ("Sandbox-CRA") sotto la supervisione, l'orientamento e il sostegno diretti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in qualità di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del citato regolamento;
- al Capo VII, introduce "Ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento", intervenendo sul decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sul decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 e sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo);
- al Capo VIII, infine, reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

L’intervento normativo in parola è finalizzato ad assicurare il pieno adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, garantendone l’effettiva applicazione nell’ordinamento interno e contribuendo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo. Gli obiettivi generali, invero, coerentemente con gli obiettivi generali del suddetto regolamento, consistono nel rafforzamento del livello di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato nazionale, favorendo un elevato livello di protezione degli utenti, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e contribuendo, al contempo, al corretto funzionamento del mercato interno. L’intervento è, altresì, volto a creare un quadro normativo uniforme e coerente, idoneo a garantire certezza giuridica agli operatori economici e condizioni di concorrenza omogenee nel mercato dei prodotti hardware e software.

Più in particolare, il decreto legislativo in esame, in linea con il regolamento (UE) 2024/2847, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- assicurare l’effettiva attuazione, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, mediante l’individuazione delle autorità competenti, la determinazione dei relativi poteri e funzioni e la definizione del sistema nazionale di vigilanza del mercato;
- garantire un’applicazione uniforme dei requisiti orizzontali di cybersicurezza previsti dal regolamento europeo per tutti i prodotti con elementi digitali rientranti nel relativo ambito di applicazione;
- rafforzare il livello di sicurezza dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita degli stessi, promuovendo l’adozione di misure di sicurezza già nelle fasi di progettazione, sviluppo, commercializzazione e gestione delle vulnerabilità;
- incrementare la fiducia di consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni nei confronti dei prodotti con elementi digitali conformi alla disciplina europea, favorendo la diffusione di standard elevati di cybersicurezza;
- ridurre il rischio derivante dallo sfruttamento di vulnerabilità informatiche suscettibili di compromettere reti, sistemi informativi e infrastrutture critiche, contribuendo altresì alla tutela dei diritti fondamentali, della protezione dei dati personali, della riservatezza e della sicurezza delle persone.

Inoltre, il presente decreto legislativo (e il regolamento sulla cyberresilienza, al quale esso mira ad assicurare piena applicazione a livello nazionale) mira a potenziare la resilienza in ambito cibernetico, affiancandosi alla vigente normativa in materia. Al riguardo, vengono, in primo luogo, in considerazione la direttiva NIS2 e il relativo d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 di recepimento, che, insieme alla nuova disciplina CRA, costituiscono strumenti complementari tesi, nel complesso, a elevare i livelli di cybersicurezza nazionale (oltre che unionale): infatti, mentre la normativa unionale e nazionale NIS2 disciplina la gestione dei rischi di cybersecurity delle entità operanti nei settori critici e importanti, imponendo obblighi organizzativi, tecnici, di governance e di segnalazione degli incidenti, il regolamento sulla cyberresilienza e il presente decreto legislativo disciplinano la sicurezza dei prodotti con elementi digitali lungo il relativo ciclo di vita, imponendo obblighi principalmente ai fabbricanti e agli altri operatori economici della catena di fornitura.

Come il rapporto tra la disciplina CRA e la disciplina NIS2, anche il rapporto tra la disciplina CRA e il regolamento (UE) 2022/2554 – DORA (nonché il d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, teso ad assicurarne piena ed efficace applicazione) non è di sostituzione, ma di complementarità: infatti, mentre il regolamento sulla cyberresilienza concerne i requisiti dei prodotti con elementi digitali, la disciplina

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

DORA, relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, è incentrata sull'utilizzo delle tecnologie ICT e la resilienza dell'organizzazione finanziaria. Anche in tal caso, l'applicazione congiunta di tali normative consente, nel complesso, di assicurare un potenziamento dei livelli di cybersicurezza unionale e nazionale.
Analoghe considerazioni valgono, infine, per quanto riguarda il rapporto tra la disciplina CRA e la direttiva (UE) 2022/2557 – CER (nonché il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134 per il relativo recepimento). Mentre la disciplina CER mira a rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici, ossia la relativa capacità di prevenire, resistere e rispondere ad incidenti di carattere fisico suscettibili di perturbare in modo significativo la fornitura di un servizio essenziale, la disciplina CRA è incentrata sulla resilienza cyber e opera "a monte", essendo tesa ad assicurare la sicurezza dei prodotti digitali eventualmente utilizzati (anche) da soggetti critici.

Infine, come sopra anticipato, nell'ambito del Capo VI, rubricato "Spazi di sperimentazione normativa", avvalendosi di una facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sulla cyberresilienza, si è scelto di istituire lo spazio di sperimentazione normativa nazionale per la cyberresilienza ("Sandbox-CRA") sotto la supervisione, l'orientamento e il sostegno diretti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in qualità di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del citato regolamento. In linea con le previsioni del regolamento europeo, la Sandbox-CRA prevederà ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al regolamento sulla cyberresilienza per un periodo di tempo limitato che dovrà necessariamente precedere l'immissione del prodotto stesso sul mercato. Quanto agli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento dello spazio di sperimentazione, se ne demanda la disciplina a un decreto del direttore generale dell'Agenzia, chiamato a definire, tra l'altro, l'ambito di applicazione soggettivo della Sandbox stessa.
Ove la sperimentazione dovesse avere a oggetto prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 – per i quali sono competenti, insieme all'Agenzia, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza – lo schema di decreto legislativo dispone che le suddette autorità siano coinvolte nella sperimentazione secondo modalità di collaborazione la cui definizione viene demandata a un decreto del direttore generale dell'Agenzia, adottato d'intesa con le medesime Autorità.
Lo schema di decreto legislativo considera, inoltre, l'ipotesi di interazione tra la Sandbox-CRA e lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, istituito ai sensi del decreto legislativo IA, affidando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia, d'intesa con l'AgID, sentite le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità di collaborazione e coordinamento tra i due spazi di sperimentazione. Parimenti, con riguardo alla sperimentazione Fintech, lo schema di decreto demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia, d'intesa con le Autorità del settore finanziario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di interazione con la Sandbox-CRA.
Si rappresenta, infine, che lo stesso regolamento europeo, all'articolo 12, paragrafo 4, consente ai fabbricanti di prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del citato regolamento e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, di partecipare agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57 di tale regolamento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo in parola sono principalmente i seguenti:

- il numero dei prodotti progettati, sviluppati, mantenuti e aggiornati secondo requisiti minimi di cybersicurezza lungo il loro ciclo di vita;
- il numero dei fabbricanti che rispettano specifici obblighi di *risk assessment*, documentazione tecnica, *vulnerability handling*, *support period* e *reporting* di vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi;
- il numero di organismi di valutazione della conformità notificati ai sensi del regolamento;
- il numero di attività ispettive e di vigilanza del mercato svolte annualmente dall'Autorità competente;
- il numero di prodotti oggetto di misure correttive, richiami o divieti di immissione sul mercato per mancata conformità ai requisiti del regolamento;
- il numero di sanzioni irrogate dalle Autorità di vigilanza del mercato;
- il numero di segnalazioni ricevute dal CSIRT Italia;
- il numero degli eventi e degli incidenti cyber riconducibili a vulnerabilità dei prodotti con elementi digitali, anche sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- il grado di conformità degli operatori economici agli obblighi previsti dal regolamento e dal decreto legislativo, rilevabile attraverso l'attività di vigilanza del mercato.

Il conseguimento degli obiettivi dell'intervento normativo è destinato a produrre effetti positivi sia sul piano della sicurezza cibernetica, attraverso la riduzione delle vulnerabilità dei prodotti e l'aumento della resilienza delle reti e dei sistemi informativi, sia sul piano economico, favorendo il rafforzamento della fiducia nel mercato dei prodotti digitali e la creazione di condizioni uniformi di concorrenza per gli operatori economici operanti nel mercato interno.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento legislativo trova fondamento nella necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento sulla cyberresilienza, aumentando, in questo modo, il livello generale di cybersicurezza di tutti i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato interno.
A livello europeo, la scelta del "regolamento" come strumento legislativo consente di armonizzare e snellire il panorama normativo europeo introducendo disposizioni direttamente attuabili ed evitando la sovrapposizione di requisiti derivanti da diversi atti legislativi che gli Stati membri adotterebbero nel caso di "direttiva".
Tanto premesso, sebbene sia direttamente esecutivo, il regolamento sulla cyberresilienza prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare specifiche disposizioni tese, tra l'altro, all'individuazione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato, nonché di un quadro sanzionatorio appropriato.
A tale fine, dunque, e in conformità ai principi direttivi e criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 36 del 2026, sono stati previsti diversi interventi normativi.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

In particolare, per dare attuazione alla disposizione relativa all'individuazione, in ciascun Stato membro, dell'autorità di notifica e dell'autorità di vigilanza del mercato, la scelta – effettuata con l'articolo 15 della legge n. 36 del 2026 - è stata di designare per entrambi i ruoli l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Con riguardo alle attività di notifica, l'ACN sarà responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione, la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità.
Inoltre, in considerazione della facoltà rimessa agli Stati membri dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sulla cyberresilienza, i compiti di valutazione e controllo saranno eseguiti dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93).
Tale organismo in Italia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del richiamato regolamento (CE) 765/2008, è Accredia, come da designazione effettuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Sul fronte della vigilanza, l'ACN sarà chiamata a garantire l'efficace attuazione del regolamento sulla cyberresilienza, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. Al contempo, in linea con quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento citato, in relazione ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza e che sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità responsabili delle attività di vigilanza saranno le autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA, ossia l'ACN (quale autorità generale per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA), la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS (quali autorità di vigilanza settoriali del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari), nonché il Garante per la protezione dei dati personali (quanto ai sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui diritti fondamentali alla cui tutela il Garante è preposto).
Ancora, con riferimento ai poteri di vigilanza attribuiti alle autorità di vigilanza del mercato, conformemente a quanto previsto dal regolamento sulla cyberresilienza (che stabilisce espressamente, all'articolo 52, che il regolamento (UE) 2019/1020 si applichi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nel proprio ambito di applicazione), con l'intervento normativo in esame si è scelto di innestarsi, nell'ordinamento italiano, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 157 del 2022, al fine di evitare la proliferazione di regimi di controllo settoriali e di favorire il ricorso a strumenti, procedure e meccanismi di cooperazione già ampiamente consolidati.
La scelta di individuare l'ACN per entrambi i richiamati ruoli di autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato è stata fatta in ragione delle competenze e delle funzioni specifiche attribuitele dalla normativa nazionale (in particolare dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109). Tale scelta è, infatti, conforme alla *ratio* della legge istitutiva dell'ACN, volta a razionalizzare, con un approccio olistico, le competenze in materia di cybersicurezza, assicurando il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuovendo la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonché per il conseguimento dell'autonomia,

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per quanto riguarda, infine, il sistema sanzionatorio, in linea con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f), della legge n. 36 del 2026, le opzioni di intervento erano:

- individuare i minimi edittali e/o prevedere la gradazione dei massimi edittali a seconda della tipologia e della gravità della violazione riscontrata;
- rinviare integralmente all'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 64 del regolamento sulla cyberresilienza, con massimi edittali già definiti con riguardo alle specifiche violazioni contemplate dal regolamento medesimo.

L'opzione prevalsa è stata il rinvio integrale all'impianto sanzionatorio del regolamento sulla cyberresilienza, poiché maggiormente in linea con la *ratio* del regolamento europeo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Poiché le disposizioni traggono origine da una legge delega che prevede espressamente l'adozione di uno o più decreti legislativi per il pieno adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo, al fine di adempiere correttamente agli obblighi europei, l'opzione 0 (non intervento) non è stata presa in considerazione.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il regolamento sulla cyberresilienza e lo schema di decreto legislativo in esame hanno la finalità di promuovere standard di sicurezza informatica dei prodotti che contengono componenti digitali, obbligando produttori e rivenditori a garantire la sicurezza informatica durante l'intero ciclo di vita dei loro prodotti.
L'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento citato determinerà costi di adeguamento a carico degli operatori economici coinvolti nella progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti con elementi digitali, nonché dei soggetti coinvolti nei processi di valutazione della conformità e di notifica.
Gli oneri suddetti graveranno principalmente sui fabbricanti che sono chiamati a integrare i requisiti di cybersicurezza previsti dal regolamento europeo nella progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione dei propri prodotti e, più in generale, a tenerne conto nel corso dell'intero ciclo di vita degli stessi.
Al riguardo, l'articolo 13 del regolamento sulla cyberresilienza, nel disciplinare gli obblighi dei fabbricanti, impone agli stessi di effettuare una valutazione dei rischi di cybersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e di tenerne conto nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto, al fine di minimizzare i rischi di cybersicurezza e di prevenire gli incidenti o almeno di ridurne al minimo il relativo impatto. Per le imprese che non dispongano già di adeguati processi interni di *secure by design* e di *secure by default*, l'adempimento di tale obbligo potrà comportare la necessità di rivedere le metodologie e le procedure interne, nonché di investire in nuovi strumenti e competenze specialistiche da impiegare per le finalità descritte. L'ammontare di tali costi varierà, naturalmente, in funzione del grado di maturità già raggiunto dall'operatore economico interessato: per gli operatori che già si avvalgono al loro interno di processi consolidati, una parte degli adempimenti potrà, infatti, essere assorbita nell'ambito delle procedure aziendali a oggi esistenti, mentre per quei soggetti che ne sono privi, l'adeguamento potrà richiedere interventi organizzativi e tecnologici più rilevanti, con conseguente crescita dei costi da sostenere.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

Una componente rilevante degli oneri sarà, inoltre, legata alla gestione delle vulnerabilità e degli incidenti di cybersicurezza. In tal senso, il regolamento europeo richiede, tra l'altro, l'identificazione e la documentazione delle vulnerabilità, la fornitura di aggiornamenti di sicurezza per porvi rimedio, la predisposizione di procedure per la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità, nonché l'adempimento degli obblighi di segnalazione di vulnerabilità e incidenti. Dallo svolgimento di tali attività, potranno derivare costi relativi alla disponibilità di personale specificamente dedicato al monitoraggio e alla gestione delle vulnerabilità, alla gestione delle segnalazioni e degli obblighi di notifica, nonché al supporto e all'assistenza agli utilizzatori dei prodotti con elementi digitali nella fase successiva alla loro immissione sul mercato.
Ancora, ulteriori oneri da considerare sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità. Sebbene per una parte dei prodotti sia possibile ricorrere alle procedure di valutazione interna previste dal regolamento, per altre categorie di prodotti quali, tra gli altri, i prodotti con elementi digitali importanti e critici individuati dagli allegati III e IV del regolamento sulla cyberresilienza, sono previste procedure più rigorose, che possono comportare il coinvolgimento di organismi notificati e il ricorso a schemi di certificazione della cybersicurezza. Nei suddetti casi, i costi potranno derivare dallo svolgimento di prove e di verifiche di conformità e, ancora, riguardare i corrispettivi dovuti agli organismi notificati, gli eventuali costi di certificazione, nonché quelli legati agli eventuali adeguamenti richiesti a valle delle verifiche effettuate.
Gli oneri sopra descritti potranno incidere in misura proporzionalmente maggiore sulle piccole e medie imprese, che, rispetto agli operatori di maggiori dimensioni, dispongono generalmente di minori risorse interne, competenze specialistiche ed economie di scala. Tale effetto potrà risultare particolarmente significativo nei settori caratterizzati da elevata complessità tecnologica, quali quelli relativi alla produzione di software, dispositivi connessi, apparati di rete e componentistica elettronica, nonché per i prodotti classificati come importanti o critici, per i quali, come detto, il regolamento prescrive requisiti e procedure di valutazione della conformità più stringenti.
Tra gli operatori economici, gli importatori e i distributori saranno invece generalmente soggetti a oneri di entità inferiore rispetto ai fabbricanti, riconducibili principalmente alla verifica della conformità dei prodotti, alla conservazione della documentazione e alla gestione dei prodotti non conformi. Tali oneri potranno, tuttavia, assumere una diversa consistenza qualora l'importatore o il distributore svolgano attività che, ai sensi del regolamento sulla cyberresilienza, determinino l'assunzione di responsabilità equivalenti a quelle del fabbricante.
Infine, ulteriori costi riguarderanno, in maniera specifica, gli organismi di valutazione della conformità, in relazione all'accreditamento e alla designazione, nonché alla disponibilità e alla formazione di personale che sia in possesso delle necessarie competenze specialistiche per svolgere le attività agli stessi demandate.

Sebbene la nuova normativa comporterà, come sopra illustrato, costi di conformità e di esecuzione per i destinatari, essa determinerà, al contempo, notevoli risparmi. Infatti, l'instaurazione di misure volte a superare il contesto iniziale e i problemi rilevanti potrà portare un miglioramento in termini di efficienza e di riduzione dei costi complementari derivanti da incidenti in ambito cibernetico.
Poiché il regolamento incide positivamente sul livello di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali e determina l'aumento della consapevolezza dei problemi di cybersecurity da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, l'impatto per gli operatori sarà positivo in quanto genererà benefici diffusi:

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

- per le imprese, in termini di aumento della competitività e di promozione dell'accesso al mercato europeo;
- per le grandi imprese e i fornitori ICT;
- per le pubbliche amministrazioni, migliorando sicurezza, interoperabilità e funzionalità.

Nell'insieme, dunque, con il presente intervento si potrà ottenere un consolidamento della qualità delle filiere e un aumento della fiducia tra gli operatori economici.
In sintesi, i principali benefici riguardano una maggiore sicurezza digitale, la riduzione dei rischi di attacchi informatici e una crescente fiducia nell'uso dei servizi digitali. Ciò favorirà la competitività, lo sviluppo dell'economia, l'innovazione e l'ampliamento della trasformazione digitale in linea con la volontà di rafforzare le misure di resilienza.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La disciplina introdotta dal regolamento (UE) 2024/2847 determina un impatto significativo sulle piccole e medie imprese che progettano, producono o distribuiscono prodotti con elementi digitali. Anche le PMI sono, infatti, chiamate ad adeguare i propri processi di sviluppo secondo i principi di *security by design* e *security by default*, predisponendo attività di valutazione del rischio, gestione delle vulnerabilità, aggiornamento della documentazione tecnica e monitoraggio dei prodotti lungo il loro ciclo di vita. Tali adempimenti comportano costi iniziali di conformità, connessi all'acquisizione di competenze specialistiche, all'implementazione di procedure interne e, in alcuni casi, al ricorso a consulenze esterne o servizi di certificazione. La valutazione di impatto della proposta di regolamento evidenzia che tali oneri incidono proporzionalmente in misura maggiore sulle PMI rispetto alle grandi imprese, a causa delle minori economie di scala e della limitata disponibilità di risorse tecniche e finanziarie. Tuttavia, nel medio-lungo periodo, il regolamento è destinato a produrre effetti positivi anche per le imprese di minori dimensioni.
L'armonizzazione dei requisiti di cybersicurezza elimina, infatti, la frammentazione normativa tra gli Stati membri, riduce i costi derivanti dalla necessità di conformarsi a discipline nazionali differenti e consente alle PMI di accedere più facilmente all'intero mercato europeo nel contesto di un unico quadro regolatorio. Oltre a ciò, l'innalzamento del livello medio di cybersicurezza dei prodotti rafforza la fiducia degli utenti e può tradursi in maggiori opportunità commerciali per le imprese che investono nell'innovazione e nella qualità della sicurezza informatica.
Più in particolare, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento sulla cyberresilienza, che demanda agli Stati membri di adottare, se del caso, misure di sostegno per le piccole e medie imprese, lo schema di decreto legislativo ha stabilito che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Centro nazionale di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera aa), del decreto-legge n. 82 del 2021, promuova iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale cyber resiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le start-up.
Sempre in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (incluse le start-up), lo schema di decreto prevede che, nel definire le tariffe per le procedure di valutazione della conformità, l'organismo di valutazione della conformità tenga in considerazione le esigenze di tali soggetti, al fine di stabilire le tariffe in modo proporzionale ai loro specifici interessi e di applicare la procedura

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

d’esame e le prove pertinenti di cui al regolamento europeo, solo ove opportuno, e con un approccio basato sul rischio.

B. Effetti sulla concorrenza

Dal punto di vista del mercato interno dell’UE, il corretto adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento sulla cyberresilienza costituisce un elemento di *favor* per la concorrenza all’interno del mercato unico.
Sotto il profilo concorrenziale, il regolamento europeo è, infatti, volto a migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’introduzione di regole uniformi applicabili a tutti gli operatori economici che immettono prodotti con elementi digitali nel mercato dell’Unione. L’assenza di requisiti comuni in materia di cybersicurezza aveva, infatti, favorito situazioni di concorrenza basata sulla riduzione degli investimenti in sicurezza, consentendo ad alcuni produttori di contenere artificialmente i costi a discapito della qualità dei prodotti. Il nuovo quadro regolatorio mira a riequilibrare tali dinamiche imponendo standard minimi uniformi e internalizzando i costi della sicurezza informatica lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. In questo modo, vengono ridotte le asimmetrie informative tra produttori e consumatori, i quali possono fare affidamento sul marchio CE quale indicatore del rispetto dei requisiti essenziali previsti dal regolamento stesso.
Come evidenziato in sede di valutazione di impatto della proposta di regolamento, nel breve periodo, non può escludersi un moderato incremento delle barriere all’ingresso per gli operatori meno strutturati, dovuto ai costi di adeguamento regolatorio. Tuttavia, la valutazione della Commissione europea ritiene che tali effetti siano compensati dai benefici derivanti dalla maggiore prevedibilità normativa, dalla riduzione dei costi associati agli incidenti di sicurezza e dalla creazione di condizioni di concorrenza più eque tra operatori europei ed extraeuropei, tutti assoggettati alle medesime prescrizioni per accedere al mercato dell’Unione.

C. Oneri informativi

Il regolamento sulla cyberresilienza introduce un articolato sistema di obblighi documentali e informativi a carico dei fabbricanti, nonché, in misura proporzionata alle relative responsabilità nella catena di approvvigionamento, degli importatori e dei distributori. In particolare, i fabbricanti devono predisporre e mantenere aggiornata la documentazione tecnica attestante la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cybersicurezza, effettuare la valutazione dei rischi, redigere la dichiarazione UE di conformità, conservare la documentazione per il periodo previsto dal regolamento e fornire agli utilizzatori istruzioni chiare sull’uso sicuro del prodotto e sul periodo di supporto degli aggiornamenti di sicurezza. Ulteriori oneri derivano dall’obbligo di istituire procedure di gestione delle vulnerabilità e di notificare tempestivamente all’ENISA e alle autorità competenti le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi, secondo le tempistiche previste dal regolamento stesso. Importatori e distributori sono, invece, tenuti a verificare che i prodotti immessi sul mercato siano accompagnati dalla documentazione prescritta, rechino la marcatura CE e rispettino gli obblighi di tracciabilità e identificazione degli operatori economici coinvolti.
Sebbene tali adempimenti determinino un incremento degli oneri amministrativi e organizzativi in capo agli operatori economici, la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento evidenzia che essi risultano proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono compensati dalla

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

riduzione dei costi economici e sociali derivanti da vulnerabilità informatiche, richiami di prodotti e incidenti di sicurezza, oltreché dalla maggiore trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento digitale.
Alle medesime conclusioni si giunge ove si consideri il contesto nazionale nel quale gli obblighi posti dal regolamento sulla cyberresilienza sono destinati a operare.
Gli oneri informativi comportano, infatti, costi connessi alla raccolta, all'elaborazione, all'aggiornamento e alla conservazione della documentazione tecnica sopra richiamata, nonché all'adeguamento delle procedure interne e alla formazione del personale. Tali costi possono assumere un peso maggiore per gli operatori di minori dimensioni, considerata la limitata disponibilità, al loro interno, di risorse e competenze specialistiche di cui avvalersi.
D'altro canto, gli obblighi informativi producono benefici che vanno oltre la mera finalità di *compliance*, consentendo una migliore gestione dei rischi e delle vulnerabilità cui sono esposti i prodotti con elementi digitali e, quindi, gli operatori economici.
La disponibilità di informazioni complete e aggiornate consente, infatti, di individuare tempestivamente le non conformità, efficientare gli interventi correttivi e ridurre i tempi e, per l'effetto, i costi connessi alla gestione degli incidenti.
La valutazione di proporzionalità degli oneri deve, inoltre, tenere conto della particolare struttura del contesto produttivo nazionale, caratterizzato da una presenza significativa di piccole e medie imprese. Come evidenziato nel paragrafo A) della presente sezione, tale caratteristica rende particolarmente rilevante scongiurare che gli obblighi di conformità determinino costi fissi sproporzionati rispetto alle dimensioni economiche degli operatori interessati. Il regolamento sulla cyberresilienza e, sul piano nazionale, lo schema di decreto legislativo di adeguamento tengono conto di tale esigenza attraverso disposizioni specifiche a favore delle PMI e delle start-up.
L'onere informativo risulta, pertanto, differenziato e commisurato, da un lato, al livello di rischio associato al prodotto di riferimento e, dall'altro lato, alle caratteristiche e alla posizione dell'operatore economico interessato. In questa prospettiva, i costi informativi, pur rappresentando un onere aggiuntivo per le imprese operanti nel mercato nazionale, possono essere considerati un investimento proattivo, nell'ottica in cui mirano a rafforzare la capacità di prevenire, gestire e contenere i rischi di cybersicurezza e, conseguentemente, a ridurre i costi che potrebbero derivare dal loro verificarsi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta il criterio di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013, che disciplina i livelli minimi di regolazione europea, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Non si introducono, con l'intervento legislativo in esame, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento legislativo prende le mosse dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento sulla cyberresilienza, coordinando le disposizioni unionali con il quadro giuridico di riferimento vigente in Italia.
In tal senso, il veicolo legislativo adatto ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è rappresentato da quello indicato all'articolo 30, comma 2, lettera e), della legge

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

n. 234 del 2012. Quest'ultima disposizione consente di adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea attraverso la formulazione di una norma di delega legislativa al Governo "*limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei*". Pertanto, il decreto legislativo in esame, coerentemente con i principi e criteri di delega, risulta necessario all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento sulla cyberresilienza.
Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento ha costituito l'opzione preferibile, in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo nazionale di riferimento. Non si ritiene, pertanto, che opzioni alternative all'intervento legislativo proposto possano essere tenute in considerazione in quanto non di pari o migliore efficacia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo sono l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le altre autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, nonché le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti individuate ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento sulla cyberresilienza.
Più in particolare, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è il soggetto primariamente responsabile per l'attuazione delle previsioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame, in virtù del ruolo alla stessa attribuito sia quale autorità di notifica sia quale autorità di vigilanza del mercato preposta a garantire l'efficace attuazione del regolamento sulla cyberresilienza, in attuazione di quanto disposto dai criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge 17 marzo 2026, n. 36.
Quanto allo svolgimento dei compiti quale autorità di notifica, come anticipato, l'Agenzia si avvarrà di Accredia alla quale saranno affidati, nello specifico e in linea con quanto previsto dall'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sulla cyberresilienza, i compiti di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità. Sempre con riguardo alla disciplina delle notifiche, lo schema di decreto legislativo prevede un raccordo informativo con l'Autorità di notifica designata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 (i.e. AgID per quanto riguarda l'ordinamento nazionale), al fine di assicurare e agevolare l'allineamento informativo per l'esercizio delle conseguenti funzioni da parte dell'ACN quale autorità di notifica ai sensi del regolamento sulla cyberresilienza. Tale raccordo informativo si rende necessario dal momento che, per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sulla cyberresilienza dispone che gli organismi notificati competenti a controllarne la conformità ai requisiti di cui all'allegato I del citato regolamento siano gli stessi organismi notificati competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento sulla cyberresilienza sia stata valutata nell'ambito della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689.
Quanto alla vigilanza del mercato, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità di vigilanza del mercato preposta a garantire l'efficace attuazione del regolamento sulla cyberresilienza,

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, si affiancheranno la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, quali autorità di vigilanza del mercato per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Con riguardo a tali prodotti, infatti, come sopra evidenziato, l'articolo 52, paragrafo 14, del regolamento sulla cyberresilienza prevede che le autorità responsabili delle attività di vigilanza siano le autorità di vigilanza del mercato designate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689.
Con riferimento agli specifici poteri di vigilanza attribuiti alle autorità di vigilanza del mercato già menzionate, il regolamento sulla cyberresilienza stabilisce espressamente, all'articolo 52, che il regolamento (UE) 2019/1020 si applichi ai prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali previsioni appaiono in linea con l'intenzione del legislatore europeo di non costruire, per i prodotti disciplinati dal regolamento sulla cyberresilienza, un sistema autonomo e separato di vigilanza, ma di ricondurre tali prodotti all'interno del quadro normativo generale già vigente per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Le Autorità di vigilanza individuate ai sensi del regolamento sulla cyberresilienza si inseriscono, dunque, nel quadro del sistema di vigilanza di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al decreto legislativo n. 157 del 2022, da cui mutuano anche i meccanismi di coordinamento e collaborazione già previsti.

5.2 Monitoraggio

Le attività di monitoraggio a livello nazionale saranno effettuate, principalmente, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la quale svolgerà, per l'effetto delle disposizioni contenute nello schema provvedimentale in esame, il ruolo di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 36 e 52 del regolamento CRA. Come poc'anzi precisato, all'Agenzia, quale autorità di vigilanza del mercato preposta a garantire l'efficace attuazione del regolamento sulla cyberresilienza, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, si affiancheranno la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, quali autorità di vigilanza del mercato per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza e che sono, al contempo, classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per l'elaborazione dello schema di decreto legislativo in esame sono stati utilizzati dati già nella disponibilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base degli elementi informativi al momento disponibili. Si osserva, infatti, che gli ambiti di discrezionalità che il regolamento sulla cyberresilienza riconosce al legislatore nazionale attengono, in misura prevalente, alla definizione di aspetti sostanziali strettamente connessi alle attività, ai compiti e alle funzioni che dovranno essere svolti dall'Agenzia che, ricordiamo, ai sensi della legge n. 36 del 2026, deve essere individuata quale Autorità di notifica e Autorità di vigilanza per i prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cyberresilienza. Rispetto a tali profili, le

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN

principali informazioni e gli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione del provvedimento risultavano già nella disponibilità dell'Agenzia, in quanto direttamente riconducibili alle funzioni istituzionali alla stessa attribuite e alle attività che la medesima sarà chiamata a esercitare in applicazione della disciplina europea e di quella nazionale.

L'opportunità di non svolgere alcuna consultazione pubblica è stata, pertanto, valutata alla luce dell'effettiva utilità dello strumento consultivo rispetto alle finalità dell'istruttoria, tenendo in debita considerazione le specificità della materia e degli elementi conoscitivi di cui si necessitava ai fini della definizione dello schema di decreto legislativo.

Lo schema di decreto legislativo è stato, pertanto, predisposto facendo affidamento sulle informazioni e sugli elementi istruttori già nella disponibilità dell'Agenzia, ovviamente integrati dalle risultanze dell'analisi del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 09 ottobre 2026 Prot: 2026/0001689/TN